



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale  
in Storia dal Medioevo all'Età Contemporanea

Tesi di Laurea

## **Un delitto irrisolto**

Indagini processuali in una contrada veneta dell'Ottocento

**Relatore**

Ch. Prof. Claudio Povolo

**Correlatore**

Ch. Prof. Luca Rossetto

**Laureando**

Enrico Moro

Matricola 836381

**Anno Accademico**

2018 / 2019



# Indice

## 1. Introduzione

- 1.1. Obiettivi della tesi e criteri di edizione ..... 5
- 1.2. Il Regno Lombardo-Veneto e il Codice penale universale austriaco del 1803 ..... 8
- 1.3. Il fascicolo e le autorità inquirenti ..... 22

## 2. Il primo processo del 1839

- 2.1. Un fermento misterioso: il delitto nell'ombra ..... 27
- 2.2. Gli abitanti di contrada Costa di Breganze ..... 38
- 2.3. Il ruolo del consigliere relatore Gaetano Fostini ..... 44
- 2.4. Le nuove indagini: il sopralluogo al caseggiato da parte della pretura ..... 50
- 2.5. La lettera riservata al deputato politico Francesco Miotti: il dovere di rimanere vigili ..... 59

## 3. Il secondo processo del 1846

- 3.1. Giuseppe Testolin e il consigliere Bonaventura Fanzago. Un «orrendo misfatto» non viene mai dimenticato ..... 61
- 3.2. I coniugi Caterina Simonato e Bernardo Miotti. Il valore dei testimoni ..... 71
- 3.3. Il coltello ritrovato e la formulazione della prova legale ..... 77
- 3.4. In morte di Giovanni Canaglia: una lettera anonima sospetta ..... 84
- 3.5. Le origini dell'odio dei Testolin. Affinità e divergenze tra i giudici Fostini, Fanzago e Galanti ..... 89

## 4. Il confronto e le nuove ipotesi

- 4.1. L'aspetto fisico di Antonio Miotti e il «contegno» dei protagonisti. Un *identikit* del presunto carnefice ..... 99
- 4.2. Caterina Miotti di Fara: un ipotetico mandante ..... 108
- 4.3. Conclusioni ..... 117

## 5. Appendice, fonti archivistiche e bibliografia

- 5.1. Indice dei personaggi principali ..... 119
- 5.2. Rappresentazioni di *Perin* tratte dalla descrizione della pretura ..... 123
- 5.3. Documenti fotografici ..... 125
- 5.4. Fonti archivistiche ..... 134
- 5.5. Bibliografia ..... 135



# 1. Introduzione

## 1.1. Obiettivi della tesi e criteri di edizione

Questa tesi di laurea affronta un lungo processo penale istituito a seguito di omicidio avvenuto in una contrada di Breganze – cittadina della provincia di Vicenza ubicata tra Thiene e Marostica – posta ai piedi delle Prealpi. L’arco di tempo compreso tra i diversi fascicoli processuali copre un decennio, dal 1839 al 1849, all’epoca della cosiddetta seconda dominazione austriaca: la lunga durata rivela la difficoltà della magistratura del capoluogo berico nel ricostruire le dinamiche sociali instaurate tra due contrade isolate, appartenenti a due diversi comuni<sup>1</sup>. Ripercorrere l’operato dei giudici è lo scopo principale di questo lavoro. Attraverso il riesame di ogni singolo atto raccolto nei fascicoli processuali è così possibile tracciare delle linee guida che definivano i rapporti interni alla contrada; rapporti incrinati da inimicizie sorte con il passare del tempo che avrebbero determinato, a distanza di anni, l’individuazione del colpevole di questo delitto efferato.

Il misterioso omicidio fa da sfondo ad una più ampia vicenda imperniata sul possesso di piccoli appezzamenti di terreno, su questioni ereditarie e sui legami matrimoniali finalizzati alla conservazione dei beni. Si rivela poi preponderante il valore della vendetta quale elemento destabilizzante dell’armonia interna alla comunità. Le autorità mobilitate nell’indagine sono di ogni grado: dalle deputazioni comunali di Breganze e di Fara Vicentino al commissariato distrettuale di Marostica, fino alla pretura di Thiene; mentre a sovrintendere e ad indicare la via da percorrere sono i giudici

---

<sup>1</sup> L’Impero austriaco rientra nel modello ideale di Stato *attivo* definito da Damaška. L’amministrazione della giustizia, organizzata gerarchicamente, ha il fine di controllare ed indirizzare la società verso obiettivi ben precisi. I funzionari, secondo tale modello ideale, sono dei burocrati ben distinti dal resto della società e hanno il compito di assumere delle decisioni in base a criteri tecnico-specialistici: nel processo penale la centralità sta nel fascicolo scritto; inoltre le parti chiamate in causa – vittima ed imputato – hanno un ruolo pressoché marginale nelle indagini condotte dal giudice inquirente. All’opposto viene identificato lo Stato *reattivo*, ovvero un modello ideale in cui l’apparato statale tende a limitarsi quanto più è possibile ad intervenire nella società, in cui il giudice fa da “arbitro” tra le parti chiamate in causa. Tale modello paritario è riscontrabile nei Paesi in cui è in vigore il *common law*, in particolar modo Regno Unito e Stati Uniti. M.R. DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 136-139.

di primo grado del tribunale provinciale di Vicenza. A tal fine occorre evidenziare l'estraneità di tutti questi organi, politici e giudiziari, alla conoscenza dei legami interpersonali tra gli abitanti della contrada, protagonisti involontari di una narrazione che ricorda il genere letterario del *giallo*.

L'opera del giudice relatore del processo austriaco è quella di cercare degli indizi<sup>2</sup> tra i silenzi – dettati spesso dalla paura – dei testimoni, provare a formulare ipotesi coerenti al codice penale in vigore all'epoca avvalendosi di testimonianze e perizie tecniche. Il mezzo per giungere alla sentenza è una minuziosa opera di disarticolazione e analisi delle singole famiglie, solitamente restie all'intromissione di agenti esterni alla piccola comunità nella risoluzione dei conflitti, siano questi di banale entità o che comportino il far luce sopra un delitto *famoso*. Il *modus operandi* di più magistrati, che seguirono il medesimo caso a distanza di anni, riflette la diversa interpretazione che essi seppero dare sulla causa movente dell'omicidio e sul motivo di tanta reticenza nel palesare i sospetti. Questo lavoro non corrisponde dunque ad un romanzo, ad una storia “romanzata” o una sintesi generale, bensì è una fedele analisi e interpretazione delle fonti processuali prodotte durante la prima metà dell'Ottocento. Questo è stato possibile grazie agli strumenti interpretativi forniti dalla pubblicistica coeva al codice penale del 1803 e ai volumi di recente pubblicazione sul tribunale vicentino durante la seconda dominazione austriaca curati da Claudio Povolo e Luca Rossetto.

Oltre a ripercorrere le fasi dell'inquisizione, si è voluto confrontare le analisi comportamentali e le osservazioni che la pretura fece sui vari testimoni chiamati a deporre, valutando al tempo stesso la cernita della documentazione eseguita dal giudice nel trarre le proprie conclusioni. Queste ultime, esposte di fronte ai colleghi magistrati nelle sessioni criminali, possono essere rivalutate nel loro complesso, offrendo un'ipotesi alternativa sul movente che spinse l'assassino ad aggredire la vittima: una donna degente nel proprio letto e incapace a reagire. Il fondo “Tribunale austriaco” dell'Archivio di Stato di Vicenza offre perciò uno spaccato sulle vite di contadini che possedevano appezzamenti di terra di dimensioni molto modeste. L'applicazione delle

---

<sup>2</sup> Il giudice compiva – e compie tuttora – un lavoro simile a quello dello storico. Si tratta di ricostruire una situazione, concreta e verificatasi in precedenza, basandosi su un certo numero di dati di fatto a lui noti. Egli però non ha e non può avere alcuna esperienza diretta di quei fatti, bensì può elaborare un giudizio formulando delle connessioni logiche tra gli elementi in suo possesso. L'esito finale di tale ragionamento, al di là dello schema formale imposto dalla procedura, è palesato con la sentenza. M. TARUFFO, *Il giudice e lo storico: considerazioni metodologiche*, in «Rivista di diritto processuale», XXII, 1967, II, pp. 441-442.

norme contenute nel codice penale del 1803 e la metodicità con cui viene prescritta la redazione del fascicolo, permettono un approfondimento analitico e sistematico di un microcosmo apparentemente impermeabile alle ingerenze esterne. Questo delitto, in particolare, non consente di trarre un giudizio unanime sulle conclusioni della magistratura, in quanto non è possibile identificare i “colpevoli” – basandosi sul sistema inquisitorio delle prove legali negative – al di là di ogni ragionevole dubbio<sup>3</sup>.

La scelta di esaminare questo processo per omicidio trae origine da una nota contenuta nel libro *Il movente* di Claudio Povolo. Il breve riferimento a piè di pagina ad un grande delitto insoluto ha portato ad esplorare nel dettaglio una vicenda appena abbozzata da Povolo, tentando di fare chiarezza sugli avvenimenti e sulla ricostruzione operata dal tribunale dell’epoca, permeata da un complesso intreccio narrativo<sup>4</sup>. Un singolo omicidio, di per sé eloquente nel descrivere la contrada, mi ha permesso di cogliere una catena di delitti che va oltre le tematiche presenti in questo elaborato e che richiederebbe ulteriori e lunghi approfondimenti.

Per quanto riguarda i criteri di edizione delle citazioni, tratte dai fascicoli processuali, si è voluto mantenere inalterato il più possibile il lessico, modificando leggermente la punteggiatura e gli accenti secondo l’uso moderno. Sono state mantenute le sottolineature già presenti nei documenti (ad indicare i discorsi diretti in cui si riportano le espressioni dialettali) così come i precisi rimandi – con i numeri romani o arabi a seconda del fascicolo – ai documenti archivistici esaminati. Le parentesi tonde ( ) indicano delle parti di citazione omesse nella trascrizione, mentre le parentesi quadre [ ] indicano una parte del testo illeggibile o mancante.

---

<sup>3</sup> Il diritto e le sue norme, secondo Friedman, sono la rappresentazione della struttura di potere esistente. Esso non ha il fine di proteggere il “più debole”, bensì è il frutto delle lotte ai vertici della gerarchia ed è forgiato dal confronto delle opinioni interne ai gruppi dirigenti di una società. L.M. FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Milano, Il Mulino, 1978, pp. 306-308.

<sup>4</sup> C. POVOLO, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l’omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Sommacampagna, Cierre, 2011, p. LI, nota 73.

## 1.2. Il Regno Lombardo-Veneto e il Codice penale universale austriaco del 1803

Affrontare una vicenda come quella del delitto di una donna ammalata e degente nel proprio letto, avvenuto nel febbraio 1839 a Breganze nel Regno Lombardo-Veneto, ci pone di fronte all'unico vero grande protagonista del racconto: il fascicolo del processo penale austriaco. Esso, raccolto e redatto da un giudice consigliere relatore, ci fornisce una raccolta di testimonianze, perizie di ogni genere e interpretazioni degli indizi secondo i rigidi regolamenti procedurali imposti dal Codice penale universale austriaco del 1803, esteso al neonato Regno Lombardo-Veneto all'indomani della Restaurazione nel 1816<sup>5</sup>. Si rende a tal punto necessario un attento esame degli aspetti salienti che caratterizzano questo codice penale il cui impianto è di natura spiccatamente inquisitoria e si inserisce nel solco della precedente codificazione giuseppina, già applicata ai domini ereditari della casata degli Asburgo-Lorena<sup>6</sup>.

Caratteristiche tipiche di questo tipo di inquisizione erano la segretezza, l'esplicito limite posto al libero convincimento del giudice – quest'ultimo, invece, elemento tipico della parentesi rivoluzionaria e napoleonica – in favore di un sistema di prove legali negative, il controllo gerarchico delle istanze superiori sugli organi giudicanti inferiori<sup>7</sup>, l'assenza della difesa tecnica e di un avvocato penalista difensore. Può sembrare alquanto banale, ma occorre specificare una necessaria interpretazione delle funzioni dell'amministrazione giudiziaria e della struttura politico-amministrativa asburgica facendo attenzione ad eliminare gli echi della tradizione storiografica di origine

---

<sup>5</sup> S. VINCIGUERRA, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il Codice penale austriaco del 1803*, in *Codice penale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1997, pp. IX-X. Per una panoramica generale sulla cosiddetta seconda dominazione austriaca e sull'impero degli Asburgo si è fatto riferimento a M. BELLA-BARBA, *L'impero asburgico*, Bologna, Il Mulino, 2014.

<sup>6</sup> A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti del pensiero giuridico*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2005, p. 314.

<sup>7</sup> Per quanto riguarda la parte riguardante i *Delitti* del Codice, le magistrature togate giudicanti si articolavano in tre istanze. Il primo grado è rappresentato da un tribunale provinciale con sede nei capoluoghi di provincia, la seconda istanza si articola in due Tribunali superiori d'Appello, aventi sede a Milano con giurisdizione sulle provincie lombarde e a Venezia sulle provincie venete e sul Friuli. Una funzione coordinatrice e di controllo spettava al Senato lombardo veneto, con sede a Verona fino al 1851. Successivamente questo ultimo grado venne spostato a Vienna in occasione della restaurazione neo-assolutista operata da Francesco Giuseppe. Le funzioni dei vari organi saranno espresse più avanti.

risorgimentale. Queste influenze hanno contribuito alla rappresentazione della dominazione austriaca come un dipinto a tinte fosche, che tuttora permea la generale visione comune, ponendo l'accento sulle funzioni di censura e sulla brutalità della repressione del movimento patriottico risorgimentale<sup>8</sup>.

Si può affermare che, in origine, il governo austriaco avesse già intenzione di applicare la neonata legislazione penale giuseppina a fine Settecento nella Lombardia asburgica; successivamente ai disordini derivati dalla Rivoluzione francese e all'attribuzione degli ex territori veneziani all'Impero d'Austria, venne finalmente applicato un nuovo diritto penale, appoggiandosi – e costituendo a sua volta – a una struttura amministrativo-territoriale che facesse tesoro dell'opera centralizzatrice del napoleonico Regno d'Italia. Commissionata nel 1814 alla *Central-Organisierungs-Hof Commission* e all'opera di Alois Kübeck, si cercò di fondere la macchina amministrativa napoleonica e la tradizione asburgica dei territori ereditari al fine di garantire un maggiore controllo dello stato centrale sulle comunità locali dei territori di recente acquisizione posti alla periferia dell'impero, confermando l'eliminazione della complessa selva generata dal particolarismo giuridico<sup>9</sup>.

Tra il sistema italico-napoleonico e quello austriaco vi erano al tempo stesso delle difformità di sostanza che rispecchiano le divergenti visioni dello Stato: mentre infatti nell'amministrazione italiana i funzionari locali potevano contare su ampi margini di discrezionalità e responsabilità personale, il burocrate austriaco si trovava all'interno di una macchina imperiale dove il formalismo e il rispetto per la procedura erano caratteristiche fondative. Il sistema giudiziario risultava così imperniato sulla collegialità degli organi giudiziari e sul sistema di controllo verticale per una corretta

---

<sup>8</sup> L'opera che meglio rappresenta la visione comune sull'apparato giudiziario austriaco è senza dubbio la vicenda umana di Silvio Pellico, condannato a morte dal giudice trentino Antonio Salvotti, insieme a Piero Maroncelli. La sentenza venne commutata dal sovrano a quindici anni di carcere duro, scontati parzialmente nel castello dello Spielberg a Brno in Moravia. S. PELLICO, *Le mie prigioni, Memorie di Silvio Pellico da Saluzzo*, Torino, Giuseppe Bocca, 1832.

<sup>9</sup> N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815–1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento italiano*, atti del congresso, Pescara, 7-10 novembre 1984, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1986, p. 99. Il possesso del Veneto, già contenuto nel trattato di Campoformio nel 1797, venne definitivamente riconosciuto internazionalmente dal Congresso di Vienna nel 1815. Non ci si occuperà qui di trattare invece l'amministrazione della giustizia penale negli ex possedimenti veneziani in Istria e Dalmazia, attribuiti anch'essi all'Impero d'Austria.

e ortodossa interpretazione delle norme<sup>10</sup>. La figura professionale del giudice, al netto degli strumenti probatori rigidi elencati dal Codice stesso, era quella di un burocrate che conduceva le proprie indagini in base a criteri tecnico-giuridici: il processo penale, così come venne ideato, rivelava una riluttanza ad esprimere un attivismo all'interno del contesto sociale. Tale riluttanza è però da intendersi non come inazione, quanto piuttosto uno strumento di vigilanza – da parte di Vienna – e di difesa dello *status quo* sociale e cetuale. L'impero, a differenza dello stato centralizzato rivoluzionario francese, basava così la propria esistenza su un vincolo duplice tra sovrano e sudditi incentrato sulla residenza e sul legame con il territorio<sup>11</sup>.

È stato osservato – come afferma Ettore Dezza – che la legislazione austriaca sia passata in sordina rispetto alla codicistica rivoluzionaria. Tuttavia la codificazione *Franziskana* del 1803 promulgata da Francesco I d'Asburgo-Lorena ebbe il merito di riprendere e rielaborare il primo codice penale moderno – l'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung* del 1787 emanato da Giuseppe II d'Asburgo – e il primo codice di procedura penale – l'*Allgemeine Kriminalgerichtsordnung*, entrato in vigore l'anno successivo – in sostituzione della più arcaica e severissima raccolta di leggi ordinata da Maria Teresa (*Constitutio Criminalis Theresiana*) nel 1769<sup>12</sup>. L'evoluzione ottocentesca contiene al proprio interno sia una parte relativa al diritto sostanziale, sia una parte concernente le norme procedurali; ma ben più notevole appare la separazione del Codice in due distinte parti: la prima dedicata ai *Delitti* e la seconda alle *Gravi trasgressioni di polizia*<sup>13</sup>.

La dicotomia di quest'ultima partizione è tipica della tradizione austriaca e si trovava già nella precedente *Giuseppina*. Essa derivava dal pensiero sistematico di matrice naturalista e giusnaturalista di Christian Thomasius e Christian Wolff, in cui nel primo gruppo dei delitti si profilavano quei comportamenti di particolare rilevanza

---

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> C. POVOLO, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Sommacampagna, Cierre, 2006, pp. 31-34.

<sup>12</sup> E. DEZZA, *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice factotum della codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in *Riti, tecniche interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, a cura di M.N. MILETTI, atti del convegno Foggia, 5-6 maggio 2006, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 13-15. Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno...*, vol. II, p. 309.

<sup>13</sup> Per quanto riguarda l'esame dei paragrafi del Codice, si è fatto riferimento alla stampa ufficiale ottocentesca del 1834, avente al suo interno la Sovrana patente del 4 luglio 1833. *Codice penale universale austriaco. Coll'appendice delle più recenti norme generali. Seconda edizione ufficiale*, Milano, Imperial Regia Stamperia, 1834.

penale, appartenenti alle figure classiche del reato<sup>14</sup>. Facendo parte, concettualmente, questi reati all'ambito del diritto naturale, appunto per tale motivo essi dovevano essere sempre e comunque perseguiti dallo Stato, comportando di conseguenza delle pene di più accentuata gravità. Nel secondo gruppo, le gravi trasgressioni di polizia individuano quei comportamenti la cui repressione da parte dello Stato si basava su considerazioni di opportunità, di contingenza e di occasionalità: di conseguenza le pene previste erano più lievi, dato che tali infrazioni non avrebbero sconvolto il quadro del diritto naturale, appartenendo esse al diritto arbitrario<sup>15</sup>.

Le considerazioni di Dezza offrono una giustificazione, sulla duplice natura del Codice, legata ad una concezione prettamente teorica. Più banalmente, questa doppia classificazione aveva come scopo la suddivisione di competenze in materia di reati tra i tribunali provinciali e le varie preture, diffuse capillarmente su tutto il territorio lombardo-veneto. Le trasgressioni di polizia, facendo un parallelismo agli attuali ordinamenti penali di *civil law*, individuavano una casistica di reati di minore entità equiparabili in parte alle “contravvenzioni” e in parte alle “misure di sicurezza”<sup>16</sup>.

Il processo, a seconda del primo o del secondo caso, nonostante vi siano diversi elementi procedurali di base comuni, seguiva due percorsi diversi tra loro, a partire dagli organi inquisitori chiamati in causa, così come differente era la gerarchia degli organi superiori di controllo. La competenza ordinaria rispetto ai delitti – caratterizzati dalla “pravità d'intenzione”<sup>17</sup> – spettava ai Tribunali Criminali in primo grado, aventi sede nei capoluoghi di provincia, ai Tribunali Criminali Superiori in appello, a Milano e a Venezia, e al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia in Verona per la terza istanza. Per le gravi trasgressioni di polizia, invece, la competenza

---

<sup>14</sup> Come riporta Dezza, si va dalla tradizionale lesa maestà all'omicidio, dalla rapina alla truffa, dal ferimento al furto superiore a un certo valore, ecc. E. DEZZA, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in *Codice penale austriaco (1803). Ristampa anastatica...*, pp. CLXI-CLXII.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> M. MANZATTO, *Delle gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari nel Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 227-228.

<sup>17</sup> §1: «A costituire un delitto si richiede necessariamente la pravità dell'intenzione. V'è poi pravità d'intenzione, non solo o allorché o prima, o nell'atto stesso d'intraprendere, od omettere il fatto, fu direttamente deliberato, e determinato il male, che va congiunto al delitto; ma anche allorquando con qualunque altro reo disegno fu intrapresa, od omessa un'azione, dalla quale ordinariamente deriva, od almeno può facilmente derivare il male, ch'è accaduto», *Codice penale universale austriaco...*, *Parte I. Dei Delitti*. Un requisito fondamentale per ritenere un reato un delitto, in sostanza, è che sia stato commesso con dolo.

ordinaria era affidata ad organi definiti come “magistrature politiche”, nelle quali si fondevano competenze di natura politico-amministrativa e attribuzioni giurisdizionali. Qui il primo grado spettava alle preture – dette “urbane” per i capoluoghi di provincia oppure “foresi” per i centri minori e per le campagne –, mentre il secondo grado di appello faceva riferimento al Governo, nelle sedi di Milano e Venezia. L’Aulico Dicastero di Polizia di Vienna era competente, avendo le medesime funzioni di controllo gerarchico rispetto al Senato di Verona, della terza istanza sulle gravi trasgressioni<sup>18</sup>. Vigeva in entrambi i casi di tipologia di reato una tripartizione apparentemente parallela. I due impianti procedurali sono però differenti, poiché ai giudici non togati chiamati a reprimere le gravi trasgressioni di polizia erano lasciati maggiori margini di manovra e discrezionalità. La figura del giudice-funzionario delle preture, nonostante rimanesse legata all’impianto normativo del Codice, poteva sentirsi meno vincolata nel proprio agire rispetto al rigido formalismo richiesto alla magistratura ordinaria poiché sottoposta a campi d’azione meno stringenti. La disciplina che regolava un processo sopra ai delitti era infatti molto più accurata e approfondita, rendendo la posizione dell’imputato paradossalmente più garantita, al netto di pene detentive (e non pecuniarie) ben più severe, fino ad arrivare ai casi in cui veniva prevista la pena di morte. Le decisioni del magistrato togato, avendo un impatto molto superiore sul condannato e sulla società in cui esso viveva, dovevano essere vagliate con estrema cautela, nel pieno rispetto dei paragrafi che compongono il Codice. Le condanne andavano formulate secondo l’individuazione della prova legale: essendo molto limitati i varchi lasciati al libero convincimento che era funzionale, in questo sistema inquisitorio, all’assoluzione e non alla condanna; in molteplici casi, a seconda del crimine o della durata della pena inflitta, esse venivano sottoposte *ex lege* all’istanza superiore<sup>19</sup>.

Confrontando poi a livello macroscopico la gravità delle pene inflitte tra il modello codicistico austriaco con quello francese è possibile rilevare una sensibile diminuzione dei casi in cui era prevista la pena di morte: se nel Codice penale universale del 1803 essa era prescritta per cinque tipi di imputazione, nel Codice napoleonico era

---

<sup>18</sup> E. DEZZA, *L'impossibile conciliazione...*, in *Codice penale austriaco (1803). Ristampa anastatica...*, p. CLXIII. Cfr. i §§462-472 Parte I e i §§276 e 292 Parte II del *Codice penale universale austriaco*. La parte procedurale, nella bipartizione del Codice, ben esemplifica il maggior rigore del legislatore riservato ad incanalare le decisioni del giudice in un sistema basato sulle prove legali. D’ora in poi i rimandi ai paragrafi del Codice fanno riferimento alla prima parte dello stesso, inerente ai *Delitti*, ad eccezione di un richiamo esplicito alle *Gravi trasgressioni di polizia* (la numerazione è duplice, non univoca).

<sup>19</sup> *Ivi*, p. CLXIV.

presente per diciotto casi<sup>20</sup>. Un'ennesima tripartizione era riservata alla pena del carcere, suddivisa in carcere semplice, carcere duro e carcere durissimo. Nel primo caso si trattava di una pena detentiva in assenza di catene, in cui il detenuto poteva muoversi liberamente all'interno di una cella. Era permessa solo l'acqua come bevanda e le visite venivano sempre sorvegliate da una guardia. Nel secondo caso – che a noi interesserà maggiormente per la vicenda in seguito trattata – erano previste delle catene ai piedi, l'alimentazione con del cibo caldo ogni giorno ad esclusione della carne, la presenza di «nude tavole» al posto di un letto e una severa disciplina per quanto riguarda i colloqui con ospiti esterni. In ultimo il carcere durissimo, soppresso dalla Sovrana Risoluzione del 10 gennaio 1833<sup>21</sup>, prescriveva pesanti ferri alle mani e ai piedi, un cerchio di ferro attorno al busto del carcerato, questi internato in una piccola cella «quanto possa essere necessario per conservarsi in salute» e priva di contatti con l'esterno, alimentato solamente a pane e acqua.<sup>22</sup> Era poi previsto dal Codice, al paragrafo 49, che nel caso in cui il reo – condannato ad una pena non eccedente i cinque anni – e la sua famiglia fossero in ristrettezze economiche, la pena detentiva potesse essere accorciata a fronte di un inasprimento del «castigo» corporale o del digiuno. Deriva da ciò, come sostiene Raponi, un'accortezza di natura sociale da parte del legislatore, affinché non si creasse un ulteriore elemento di disagio e disordine dovuta all'assenza della principale fonte di reddito del nucleo familiare<sup>23</sup>.

Proseguendo nell'esaminare nel loro complesso le circostanze che aggravavano o mitigavano la pena si può scorgere un occhio di riguardo per le prime, ovviamente sempre in relazione con la codicistica coeva: più che vere e proprie mitigazioni,

---

<sup>20</sup> E. BIASIOLO, *L'amministrazione della giustizia penale nel regno Lombardo-Veneto. Il controllo gerarchico: garanzia e limite della giustizia asburgica*, in *Il Diritto della regione. Il nuovo cittadino*, a cura della Regione del Veneto, Padova, Cooperativa Libreria Editrice Università di Padova, 2010, p. 137. Per quanto riguarda l'applicazione della pena di morte, essa veniva eseguita con la forca, quando questa era sentenziata dalla giustizia ordinaria. Cfr. §11, *Codice penale universale austriaco*. Si fa presente che la condanna a morte era imputabile, secondo quanto prescritto dal Codice, solo quando la prova legale era ottenuta - dopo aver accertato la sussistenza del reato - tramite confessione o per via testimoniale, commutandola in carcere duro nel caso in cui fosse stata raggiunta per via indiziaria, “per il concorso delle circostanze”.

<sup>21</sup> N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815–1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra...*, p. 106. In sostituzione al carcere durissimo venne previsto il carcere duro per questioni umanitarie.

<sup>22</sup> E. BIASIOLO, *L'amministrazione della giustizia penale nel regno Lombardo-Veneto...*, in *Il Diritto della regione...*, pp. 137-138. Cfr. §§11-15, *Codice penale universale austriaco*.

<sup>23</sup> N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815–1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra...*, pp. 106-107.

si trattava più propriamente di commutazioni della pena, come quanto riportato al paragrafo 39. Qui viene riconosciuto uno sconto di pena quando «se per essersi protratta senza sua colpa [del reo] l'inquisizione ha dovuto rimanere più a lungo in carcere»: si riconosceva con ciò una sorta di compensazione nel caso fossero state riscontrate delle lungaggini nella procedura di natura organizzativa<sup>24</sup>. Uno dei paletti imposti al consesso giudicante era quello di non poter eccedere oltre il limite massimo di pena previsto dal Codice per un certo tipo di reato ma, la cosa valeva soprattutto per i Tribunali d'appello, si poteva altresì condannare a pene inferiori al limite minimo previsto dalla legge a patto che vi concorressero più circostanze mitiganti: a seconda dello status del reo, della sua fama, la sua condotta sociale e il livello di educazione. La possibilità di ridurre notevolmente la pena ad un imputato ritenuto colpevole è essa stessa fonte di grande discrezionalità, nonché indicazione precisa del tipo di controllo gerarchico della seconda e terza istanza che, in unione alla collegialità del consesso di giudici necessaria alla formulazione della sentenza, garantiva all'imputato una sorta di assicurazione contro gli abusi o la presunta faziosità del giudice relatore del caso e forniva una dimostrazione del potere decisionale del tribunale d'appello sull'istanza inferiore<sup>25</sup>.

Occorre considerare l'iter previsto per la prima parte del Codice, sui delitti. Come già esposto precedentemente vi era un ampio ventaglio di casi in cui il fascicolo del procedimento veniva inviato in automatico all'istanza superiore in occasione di condanna, dal tribunale provinciale al tribunale superiore di appello, prima della pubblicazione della sentenza. Le sentenze trasmesse d'ufficio, come dettato dal paragrafo 433, erano inerenti ai seguenti tipi di reato: «alto tradimento, sollevazione e ribellione, pubblica violenza, abuso d'ufficio, falsificazione di carte di pubblico credito, falsificazione di monete, perturbazione della religione, uccisione, omicidio, duello, appiccato incendio, rapina, aiuto prestato a delinquenti»<sup>26</sup>. Oltre ai casi appena elencati anche la sentenza per truffa, descritta al successivo paragrafo 434 – quando questa superava l'ingente somma di mille fiorini o per altre caratteristiche legate alla falsa testimonianza –, veniva trasmessa alla sede d'appello per un'ulteriore deliberazione. In ultimo, a concludere la casistica dell'invio *ex officio* al tribunale superiore, al paragrafo

---

<sup>24</sup> §39, comma k, *Codice penale universale austriaco*.

<sup>25</sup> N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815–1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra...*, p. 108.

<sup>26</sup> G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato del codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, vol. II, Milano, Manini, 1833, pp. 226-229.

435 erano descritte ulteriori caratteristiche legate alla pena comminata. Queste dipendevano dalla durata della pena – oltre i 5 anni di carcere –, dalla sua durezza – ad esempio la berlina, il bando e le bastonate – o se la prova rilevata contro l'imputato veniva formulata attraverso la via testimoniale o indiziaria, quindi nella maggior parte dei casi<sup>27</sup>. Data questa rilevanza al controllo gerarchico, molti casi venivano esaminati a Venezia o a Milano senza alcuna iniziativa da parte del condannato. Se contro di questi era stata pronunciata una condanna per reati “minori”, i suoi margini di manovra per ricorrere al tribunale superiore erano assai scarsi: era questo l'unico ruolo riservato dal Codice agli avvocati penalisti. Il ricorso, definito dal paragrafo 462 del Codice, poteva essere presentato subito dopo la pubblicazione della sentenza e prima della sua applicazione. Esso inoltre non consentiva una vera e propria impugnazione delle decisioni prese dalla magistratura, ma costituiva il modo per sollecitare un riesame all'istanza superiore atto a valutare il fondamento legale dell'apertura di un dato processo, oppure perché la pena comminata era eccessiva rispetto al tipo di reato riscontrato. In nessun caso era però prevista l'ispezione del fascicolo processuale da parte di attori esterni alla magistratura, si poteva procedere solo all'esame della sentenza e delle sue motivazioni<sup>28</sup>.

Per i casi ritenuti più gravi e per le sentenze capitali emesse dal primo grado, il processo poteva essere discusso anche al Senato. Qui il tribunale supremo, una volta confermata o riformata la sentenza, aveva la discrezionalità di fare assumere al fatto trattato un valore di norma giurisprudenziale, seppur il sistema austriaco non si basava allora sul modello francese, e poi italiano, della Corte di Cassazione<sup>29</sup>. Se poi al reo veniva confermata la condanna a morte, egli poteva sperare nella grazia da parte del Sovrano: era obbligo del Senato trasmettere all'imperatore – in questo caso si potrebbe addirittura parlare di una quarta istanza – la sentenza di morte, descrivendo le circostanze per le quali fosse possibile richiedere una concessione di grazia con una

---

<sup>27</sup> *Ibidem.*

<sup>28</sup> C. POVOLO, *La selva incantata...*, pp. 102-104.

<sup>29</sup> La tendenza volta a mitigare le sentenze di primo grado va probabilmente interpretata anche in chiave paternalistica, carattere proprio della monarchia assoluta asburgica. Dopo i disordini e le rivoluzioni del 1848 si assistette ad una recrudescenza delle pene, anche se statisticamente non si ebbe un effetto deterrente nella prevenzione dei reati in maniera apprezzabile. È importante segnalare che, dopo la parentesi rivoluzionaria, il Senato venne abolito quale sede di terza istanza. Nel 1851, infatti, le sue competenze vennero accentrate nella capitale dell'impero, nella Suprema Corte di Giustizia di Vienna. N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815–1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra...*, p. 108

commutazione di pena. Il Sovrano austriaco era l'unica personalità in grado di concedere la grazia. Risulta altresì utile e indicativo il commento offerto da Giuseppe Antonio Castelli nel suo *Manuale ragionato*, un prontuario che espone il Codice nella sua interezza paragrafo per paragrafo, in cui si fa riferimento ad una Sovrana Risoluzione del 18 aprile 1825 che disponeva ai Tribunali provinciali di astenersi dal fornire qualsiasi promessa di grazia agli imputati poiché tale facoltà competeva unicamente all'imperatore. L'emanazione di una simile circolare indica un "richiamo dall'alto", affinché non venissero fornite garanzie o promesse illegali, quindi un tentativo di porre freno ad un fenomeno esistente<sup>30</sup>.

Si è accennato all'assenza della difesa tecnica e perciò l'imputato risultava privo dell'assistenza di un avvocato; spettava infatti al giudice relatore del processo il tener conto degli elementi a difesa dell'arrestato, nonostante lo stesso magistrato togato rappresentasse l'accusa e fosse anche un membro del consesso chiamato a decidere sulla colpevolezza o meno dell'inquisito. Il processo – essendo di tipo inquisitorio – era segreto e, a garanzia del rispetto della procedura e della correttezza degli atti di maggior rilievo formati durante l'inquisizione, venivano fatti intervenire due testimoni giudiziali per ogni interrogatorio, perizia tecnica o perquisizione, anche come minima tutela dell'inquisito<sup>31</sup>. La tutela maggiore era costituita dalla rigidità della procedura e dal suo iter: si procedeva con la formalizzazione dell'inquisizione preliminare, veniva steso un costituito sommario cui seguiva un costituito ordinario. In questa fase iniziale, operata sotto la direzione del giudice relatore del tribunale provinciale, venivano formati gli atti dalla locale pretura e dal commissariato distrettuale di competenza, venivano dunque contestate le accuse, escussi i testi, avvenivano gli interrogatori dei presunti indiziati, vi erano confronti giudiziali. Si sarebbe poi proceduto alla stesura di un *referato di iniziale investigazione* in cui si qualificava il delitto e si aprivano le carceri criminali per il presunto reo legalmente inquisito. Gli elementi cardine del procedimento comparivano nel *referato finale* a cui seguiva il pronunciamento della sentenza, quest'ultima deliberata dal consesso – organo collegiale della magistratura ordinaria – a seguito della proposta di voto formulata dal giudice relatore dell'indagine<sup>32</sup>. Si tratta

---

<sup>30</sup> Il commento si trova di seguito al §444, il quale prevedeva l'invio all'imperatore di ogni sentenza avente come pena la condanna a morte dell'imputato. G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, pp. 236-237.

<sup>31</sup> N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815–1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra...*, p. 109.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

d'altronde della rivincita del protocollo sull'oralità del processo, si *riconferma* – afferma Adriano Cavanna – *il primato della scrittura sull'oralità, della segretezza sulla pubblicità, delle prove legali sul libero convincimento, del sistema inquisitorio su quello accusatorio*<sup>33</sup>. Il giudice è quindi il *factotum* a tre teste dell'intero processo, la cui missione principale – si potrebbe affermare anche quale obbligo morale – è il raggiungimento della confessione, il “convincimento”, prova regina al fine di ottenere la condanna del reo.

Come si osserverà per il caso trattato, la disciplina che determina il costituito del reo è volta essenzialmente al raggiungimento della confessione che, anche se determinava uno dei tre tipi di prova legale<sup>34</sup>, da sola non bastava al raggiungimento della prova legale piena necessaria alla condanna se prima non veniva determinata l'esistenza e la qualificazione del delitto. Questo tipo di ragionamento prefigurava un'emblematica difesa ed esaltazione della presunta logicità e scienza attribuibile alla procedura, fosse essa riferita ai delitti quanto alle gravi trasgressioni di polizia.

Nelle intenzioni del legislatore la pena non doveva essere educativa, anzi il principio acquisito era quello della funzione preventiva della stessa, diminuendo giocoforza anche l'umanità delle varie sanzioni. In tal modo è bene illustrare brevemente le punizioni elencate nella seconda parte del codice, inerente alle gravi trasgressioni di polizia. Difatti seppur «(...) la massima durata d'una pena politica non abbia a sorpassare l'infimo grado della legal pena criminale», vengono stabilite sistematicamente delle multe in denaro, la confisca di mezzi, attrezzi e il ritiro di licenze e di diritti vari, così come si ricollega alle sanzioni dell'*Ancien Régime* lo sfratto da un comune o da una provincia. È tuttavia il bastone a farla da padrone. L'esacerbazione della pena mediante la punizione corporale, evitando così una pena detentiva seppur relativamente leggera, aveva la funzione sociale di salvaguardare la sussistenza del condannato e della sua famiglia, in quanto egli era spesso l'unica fonte di entrate del nucleo familiare<sup>35</sup>.

Come si è detto il Codice penale universale austriaco è un codice squisitamente inquisitorio e, per portare a termine con successo il procedimento, il giudice doveva dimostrare la prova legale negativa. In questo caso è utile far fede a dei commentari

---

<sup>33</sup> A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno...*, vol. II, p. 325. Corsivo dell'autore.

<sup>34</sup> La confessione quale prova regina è regolata dal §398, *Codice penale universale austriaco*: «La confessione dell'imputato è una prova legale del delitto, che gli sta a carico».

<sup>35</sup> A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno...*, vol. II, p. 319.

contemporanei del Codice, in special modo al *Commentario sul Codice e sulla Processura criminale della Monarchia Austriaca*<sup>36</sup>, del carinziano Sebastian Jenull, nella versione italiana pubblicata a Milano nel 1816. Si tratta dunque di un'opera antecedente alla Sovrana patente del 1833 che riformulò la formazione della prova indiziaria basata sul concorso delle circostanze, ma fondamentale per comprendere i principi giurisprudenziali del Codice del 1803 nella sua interezza.

Necessità primaria per istituire un procedimento penale era l'esistenza di un delitto così come quella del reo che lo aveva commesso, a cui concorrevano anche la volontà di commettere l'atto criminale. Quindi, sosteneva l'analisi del Jenull, la prova legale deve cadere su tre elementi principali: «a) sopra il fatto colle sue circostanze; b) sull'imputato per sapere se abbia commesso il delitto, e c) se commesso l'abbia con prava intenzione»<sup>37</sup>. Era compito del giudice relatore elaborare, tramite le indagini effettuate dai commissariati locali, dalle preture (direzionate tramite gli input forniti dal giudice) e con gli interrogatori, il legame tra delitto e imputato, soppesando gli elementi che concorrevano alla reità o all'innocenza dello stesso. Principio cardine – e qui il nome di prova legale negativa – è che

(...) l'uomo ha diritto come tale alla pubblica estimazione, e finché si conduce in modo di rendersene meritevole, non può supporsi ch'egli abbia offeso un terzo. Quindi lo stato cui importa di scoprire il reo, ed in nome suo, il giudice deve produrre le prove del contrario. In questo sol modo si può indebolire e distruggere la presunzione dell'incolpabilità che milita a favore di ciascun uomo.<sup>38</sup>

Questo tipo di prova legale non è altro che una rielaborazione dei legislatori viennesi del sistema di prova legale di antico regime a fronte delle novità introdotte dalla codicistica rivoluzionaria, con la delineazione del libero convincimento del giudice. Il libero convincimento assumeva nella *Franziskana* un ruolo fondamentale nel prescrivere l'assoluzione dell'imputato, quando a suo carico si riscontravano «meri e semplici indizi»<sup>39</sup>. Altra definizione della prova legale negativa è riportata da Giovanni

---

<sup>36</sup> S. JENULL, *Commentario sul Codice e sulla processura criminale della Monarchia Austriaca ossia il Diritto Criminale austriaco*, vol. IV, Milano, Giovanni Giuseppe Destefanis, 1816.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 13.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> C. POVOLO, *Rapporti dell'imperial regio tribunale di Vicenza all'imperial regio tribunale d'appello in Venezia (anni 1842-1844)*, Vicenza, 1997, p. 5.

Chiodi, attribuibile al giurista bavarese Karl Josef Anton Mittermaier nella traduzione italiana del 1854 di una sua opera, per cui

Legislazioni, le quali (...) prescrivono bensì ai giudici dello Stato certe regole di prova, ma piuttosto in un senso negativo, e a guisa di limitazioni generali di prova; concedendo loro di ritenere per veri i fatti imputati soltanto allora che sussistano certe prove e queste siano accompagnate da certe condizioni imposte dalla legge. E quelle regole poi sono espresse per modo che si risolvono in semplici avvertimenti per i giudici, da osservarsi nell'esaminare le prove; laonde (...) essi non sono però costretti a condannare, ed anzi non hanno obbligo di tenere per provati i fatti se non quando, ponderate tutte le circostanze del caso, acquistano il convincimento della verità, e non hanno sulla reità dell'accusato alcun fondato motivo di dubbio.<sup>40</sup>

Tale sistema, nell'interpretazione dei giuristi suoi creatori, rappresentava una rivincita del garantismo, della giustizia e della legge sull'aleatorietà data dal libero convincimento del giudice: di fatto ci si illude di rendere oggettive le sentenze, e in generale le decisioni dei tribunali, mediante l'elencazione di una casistica di indizi stabiliti a priori dalla legge<sup>41</sup>. Il magistrato si trovava nei panni di colui che deve dimostrare passo dopo passo, e in via scritta, il ragionamento seguito per poter formulare un giudizio, trovando i giusti agganci offerti dalla seconda parte del Codice (e spesso forzando i vari paragrafi a seconda del caso) per poter giustificare il proprio convincimento soggettivo. Dovendosi approntare una motivazione dell'iter, il giudice era stimolato a convincere non solo se stesso ma anche il giudizio superiore e la pubblica opinione sulla verità oggettiva della sua decisione, essendo pubblico l'esito dei giudizi e obbligata la motivazione: l'esistenza della prova legale, infatti, sorreggeva la presunta oggettività.

La formale presunzione di innocenza, non sempre rispettata nell'operato quotidiano della magistratura provinciale, si sovrappone alla questione della tutela dell'onore di un uomo all'interno della società in cui si trova. Così come occorre formulare pienamente la prova per poter condannare qualcuno, esisteva una terza via

---

<sup>40</sup> G. CHIODI, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale...*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, p. 8. Cfr. K.J.A. MITTERMAIER, *Teoria della prova nel processo penale. Traduzione italiana eseguita sull'originale tedesco dal dr. Filippo Ambrosoli, con molte note aggiunte inedite dell'autore e con note del traduttore sulla legislazione austriaca*, Milano, Francesco Sanvito, 1858.

<sup>41</sup> *Ivi*, pp. 8-9.

che non prevedeva l'assoluzione piena, cioè la sospensione di giudizio. Precisa Jenull che se i vari indizi non costituiscono la prova, essi, uniti al fatto che il sospettato – tramite il suo interrogatorio – non riesca a provvedere «tutte le informazioni e gli schiarimenti di cui abbisogna», gettano un'ombra sul suo presunto coinvolgimento e una sentenza assolutoria sarebbe in contraddizione con il fondamento legale del delitto occorso<sup>42</sup>. Dunque il giudice aveva l'arduo compito di esaminare la risultante dello scontro fra accusa e difesa, nel quadro di due forze antitetiche annullanti, in cui il sospetto legale necessario alla condanna diventava solo un più o meno acclarato dubbio di colpevolezza nel caso che la seconda forza avesse prevalso non nettamente<sup>43</sup>.

Come poteva una singola persona farsi carico sia dell'accusa sia della difesa del sospettato? Secondo il giureconsulto Giuseppe Antonio Castelli, affinché l'intero sistema giuridico si regga in piedi, è necessario che i mezzi della difesa siano supportati con la medesima efficacia e convinzione dal giudice relatore, prodotti dagli stessi mezzi e strumenti giuridici offerti dal Codice per formulare la tesi dell'accusa<sup>44</sup>. In quanto il ragionamento del relatore e del consesso del tribunale provinciale sarebbe stato messo per iscritto, il controllo dell'istanza superiore avrebbe provveduto a risop-pesare, almeno formalmente, gli indizi in favore e a sfavore del condannato. La riesamina della sentenza dell'organo superiore non avrebbe incluso una nuova fase probatoria, bensì avrebbe fatto fede solamente al rispetto della procedura dettata dal Codice, non potendo tuttavia assistere all'opera di convincimento orale e all'interpretazione dei paragrafi operata dal relatore all'interno dell'aula di primo grado, se non quando insieme ai referati fossero stati allegati degli stralci dei protocolli di consiglio nei casi di voto discordante fra i magistrati.

La sentenza di assoluzione dell'inquisito risultava tale solo quando tutti gli indizi a suo carico venivano totalmente snervati, mentre in caso di sospensione – lo dice la parola stessa – il giudizio criminale aveva il compito di “congelare” ed eventualmente riaprire il caso in futuro, quando si sarebbero presentati nuovi indizi

---

<sup>42</sup> S. JENULL, *Commentario sul Codice...*, p. 14.

<sup>43</sup> §397 del *Codice penale austriaco...*: «Si riterrà legalmente provata l'innocenza dell'incolpato, quando gli indizj contro di esso militanti verranno per modo snervati, che non vi rimanga verun motivo di dubbio».

<sup>44</sup> G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, p. 170.

(specialmente riguardanti la pubblica voce) determinanti a gettare una nuova luce sull'accaduto<sup>45</sup>.

Come già è stato affermato, la prova principe per il raggiungimento della sentenza di colpevolezza rimaneva la confessione: «La confessione dell'imputato è una prova legale del delitto che gli sta a carico». Nel sistema ideale proposto dal legislatore la confessione diventava una forza provante in quanto si basava sull'assioma giusnaturalista per cui un innocente non dovrebbe incolparsi per un crimine che non ha commesso, sempre che egli sia dotato di «ordinarie facoltà»<sup>46</sup>. È questo il formale punto di arrivo dell'inquisizione ideale, per cui la giustizia ordinaria doveva raccogliere i vari indizi da sottoporre al reo e rendere palese il suo coinvolgimento, dimostrando una sua ostinata «negativa» – il dichiararsi innocente –, e che in lui prevalessse un sentimento di pentimento di fronte al potere coercitivo e alla solennità del giudizio criminale. Si aggiunga inoltre che la confessione, raggiunta tramite esame orale o tramite documento scritto, poteva far propendere il consesso giudicante verso pene più miti, avvalorando le circostanze mitiganti riassunte con maggior vigore nel voto del relatore<sup>47</sup>.

Affinché la confessione avesse valore come prova legale, il codice prescriveva una serie di vincoli per determinarne la validità, illustrate dal paragrafo 399. In primo luogo l'imputato doveva dichiarare la propria colpevolezza di fronte al giudizio criminale o almeno confermarla; non bastava dunque una dichiarazione presso una magistratura politica quale la pretura locale; questo è dovuto sia a certificare la qualità superiore dell'ascoltante-giudicante, sia nel determinare quel concetto già sopra esposto di valenza morale, rappresentato dall'austerità e dalla solennità dell'organo di giustizia ordinaria<sup>48</sup>. Questo primo comma del paragrafo venne integrato da una circolare del

---

<sup>45</sup> Il §472 indica tale prassi, pur tutelando «la dignità» del giudice relatore del primo procedimento mediante una serie di paletti: «Prima che si passi alla riassunzione di un'inquisizione sospesa precedentemente per mancanza delle legali prove, dovrà essere provato indubitabilmente; *a*) che le nuove emerse circostanze o prove non fossero note durante la precedente inquisizione, o che non si abbiano potuto allora rischiarare debitamente; *b*) che le circostanze o prove sussistano realmente; *c*) che esse sieno di natura tale da poter prevedere con fondamento che, verificate, possano aver tanto di forza per costringere l'incolpato alla confessione, o per effettuare col mezzo di essa la convinzione, se non per se sole, amministrate almeno con quelle rilevate già nell'inquisizione precedente».

<sup>46</sup> G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, p. 170. Cfr. §398 del *Codice penale austriaco...*

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 171.

<sup>48</sup> Per quanto riguarda un breve accenno agli strumenti emergenziali previsti dal legislatore asburgico e quindi al noto "giudizio statario" - qui non preso in esame -, risulta agile il

tribunale d'Appello generale di Milano del 1818 che prescriveva la validità, come prove legali, delle confessioni fatte di fronte ad una pretura o a un giudizio distrettuale non aventi giurisdizione criminale, purché rispettassero il procedimento mediante la forma descritta dal paragrafo 256<sup>49</sup>.

### 1.3. Il fascicolo e le autorità inquirenti

Il fascicolo processuale era il protagonista dell'intero processo. Esso veniva redatto dal giudice relatore, ovverosia il magistrato togato incaricato di seguire l'inquisizione, ed era conservato presso gli uffici del giudizio criminale; veniva in seguito archiviato in modo tale da permettere un successivo facile accesso, nel caso in cui fosse stata necessaria una nuova consultazione. La documentazione interna era sintetizzata nel *giornale*, una sorta di indice generale dei *protocolli* – e di tutti i documenti di varia natura relativi al caso – contenuti nel fascicolo stesso. Il giornale veniva aggiornato costantemente con il proseguire delle indagini, segnando con ordine il materiale acquisito attraverso un numero crescente e – oltre alla tipologia del protocollo allegato – anche la data di registrazione. La parte procedurale della prima parte del Codice è chiara e dettagliata nel descrivere la forma a cui il consigliere relatore doveva attenersi nel redigere gli atti, e tale uniformità di struttura permette un'agevole navigazione tra i contenuti del fascicolo<sup>50</sup>.

---

contributo di Rossetto sulla Commissione Militare in Este. Istituita nell'aprile del 1850 all'indomani della Prima guerra di indipendenza - in regime di stato d'assedio e in ottemperanza ad un proclama dell'anno precedente del feldmaresciallo Radetzky -, la commissione di tipo militare ebbe come scopo la stabilizzazione della Bassa Padovana, del rodigino e del mantovano. L. ROSSETTO, *Emergenza alla periferia dell'Impero: il caso della Commissione Militare in Este nel Veneto asburgico del post '48. Un percorso di ricerca*, in *Per una ricognizione degli «stati d'eccezione». Emergenza, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: (secoli XVII-XX)*, atti del convegno, Messina, 15-17 luglio 2015, a cura di E. PELLERITI, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp. 201-210.

<sup>49</sup> G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, p. 164. Castelli fa riferimento alla Circolare del tribunale d'Appello di Milano del 20 febbraio 1818, da cui si evincono le difficoltà di utilizzo di questo tipo di formulazione di prova legale. Pur rispettando la formula dell'esame del reo confesso, si cercò di arginare il fenomeno della ritrattazione da parte dell'imputato.

<sup>50</sup> Al Capo VI della parte I seconda sezione del Codice, dal §334 al §347, si specifica l'iter del «Processo ordinario d'inquisizione». L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto: il ruolo del*

La necessità di procedere alla stesura di un protocollo era d'obbligo ancor prima che il fatto fosse riconosciuto o meno come delitto. Il fascicolo, infatti, iniziava a costituirsi comprendendo le prime informazioni raccolte dalla pretura e dal commissariato distrettuale locale, con le eventuali relazioni peritali e i primi esami dei testimoni e dei danneggiati inviate da queste autorità politiche. Si prefigurava così una stretta collaborazione tra la magistratura togata e gli organi politico-amministrativi diffusi sul territorio: data la relativa confusione sulle attribuzioni di competenze, tale collaborazione poteva generare una sorta di duplice sviluppo della fase probatoria. La pretura locale, il commissariato distrettuale e la deputazione comunale – gli organi politici chiamati in causa nella vicenda da me esaminata – potevano inizialmente indirizzare le indagini in modo autonomo rispetto alle indicazioni del giudice. Questa autonomia è però necessaria nella fase iniziale dell'inquisizione, utile al magistrato per acquisire una sommaria conoscenza dei fatti e procedere con l'eventuale riordino degli eventi riguardanti il delitto secondo una consona sequenza temporale<sup>51</sup>.

Quando l'inquisizione procedeva ad individuare un imputato, questi veniva sottoposto a due tipi di interrogatorio. Il primo è il *costituito sommario* – le cui specifiche sono meglio descritte in occasione del trasferimento a Vicenza dell'imputato protagonista della vicenda da me trattata<sup>52</sup> – e vedeva la redazione di un protocollo steso da un cancelliere giurato, assistito da due uomini degni di fede in qualità di *assessori*, oltre naturalmente al giudice relatore. In caso di arresto in flagranza di reato, o se venivano riscontrati dei gravi indizi legali, il presunto reo veniva posto agli *arresti criminali* e quindi tradotto nelle carceri del tribunale provinciale; diversamente egli veniva messo agli *arresti politici* presso la pretura locale. Lo scrupolo previsto dal Codice è esemplare anche su questo piano, dato che erano prescritte delle visite mensili alle carceri criminali ed era compito del carceriere fornire un esatto protocollo delle condizioni di ogni detenuto preso in custodia. In seguito al primo tipo di interrogatorio si procedeva alla stesura del *costituito ordinario*, in cui la carta protocollata veniva piegata in due e, in ognuna delle colonne ricavate, venivano riportate le domande

---

*fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale...*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, pp. 61-65.

<sup>51</sup> *Ibidem*. Sulla confusione delle attribuzioni di competenze si faccia riferimento a M. MANZATTO, *Delle gravi trasgressioni di polizia...*, in *Amministrazione della giustizia penale...*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, pp. 238-239.

<sup>52</sup> Vedi *infra*, “Il confronto e le nuove ipotesi”.

dell'autorità inquirente e le risposte dell'imputato sui singoli fatti circostanziati atti a determinare gli indizi<sup>53</sup>.

Tale forma protocollare veniva utilizzata per qualsiasi tipo di interrogatorio, anche quello eseguito sui testimoni. Il protocollo prodotto dal tribunale inoltre, se composto da più fogli, veniva rilegato con un cordoncino bicolore oro e nero – il colore della casata d'Asburgo – e sigillato con della ceralacca. I documenti provenienti dalle preture e dai commissariati distrettuali si caratterizzavano dal colore della carta utilizzata – dall'azzurro chiaro fino ad un blu più acceso – sia per quanto riguarda gli esami, sia per le note informative trasmesse al giudizio criminale. Una volta completa la fase investigativa e riassunti gli atti nel referato finale, venivano messe al *voto* le proposte del consigliere relatore: la maggioranza semplice del consesso bastava ad emettere un giudizio, in linea con il giudice incaricato del caso oppure proponendo e votando proposizioni difformi<sup>54</sup>.

Al termine del fascicolo, oltre alla sentenza, era presente in caso di condanna o di sospensione una tabella di dimensioni medio-grandi in cui venivano annotate molte informazioni sull'individuo in questione: le sue generalità, le circostanze dell'ultimo delitto e la sentenza con la relativa data di pubblicazione, oppure il titolo di delitto imputatogli e poi sospeso per mancanza di prova legale. Questa tabella accompagnava il detenuto al luogo in cui avrebbe scontato la pena o, in caso contrario, era inviata alle autorità politiche locali preposte alla sua sorveglianza, in quanto elemento di cattiva fama<sup>55</sup>.

Un breve approfondimento in proposito è da riservarsi alle autorità locali. Nel caso d'omicidio qui trattato emergono infatti tre organismi politici che contribuirono a svolgere le indagini: la pretura forese di Thiene, il commissariato distrettuale di Marostica e le deputazioni comunali di Breganze e di Fara Vicentino.

---

<sup>53</sup> L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto...*, in *Amministrazione della giustizia penale...*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, p. 64.

<sup>54</sup> Il consesso di giudici decideva collegialmente in base alle proposte formulate dal consigliere relatore tramite il voto delle sue proposizioni. Se tutti i membri accettavano le conclusioni del relatore la formula recitava “conchiuso *ad unanimità*”, cioè all'unanimità. Se invece si otteneva una maggioranza semplice, si sarebbe messa in calce al voto la dicitura “conchiuso *ad maiora*”. Nel caso in cui un altro giudice del consesso – detto in questo caso *preopinante* – riusciva a far emettere una decisione diversa da quelle proposte dal relatore, si diceva “*ad maiora contra votum*” oppure si citava il nome del consigliere preopinante. In caso di parità di voti prevaleva la parte cui aveva aderito il presidente del tribunale. C. POVOLO, *Il movente...*, pp. XXX-XXXI.

<sup>55</sup> L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto...*, in *Amministrazione della giustizia penale...*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, pp. 78-79.

Alla pretura, come si è visto, spettavano delle competenze di natura penale nel giudizio delle gravi trasgressioni di polizia, oltre che a funzioni amministrative. Nel caso dei delitti essa agiva da tramite tra il tribunale provinciale e il commissariato distrettuale nel coordinare lo svolgimento dell'investigazione secondo quanto disposto dal magistrato togato. La competenza sulle trasgressioni portava a giudicare reati minori i cui autori, solitamente, appartenevano alle fasce più basse ed emarginate della società, rendendo complicata l'opera di controllo e supervisione degli organi superiori. Nel secondo caso - sui delitti - la pretura espletava un ruolo attivo nell'indagine probatoria ma si asteneva in merito alle risultanze dell'inchiesta. Le funzioni di controllo dell'ordine pubblico erano però demandate, secondo quanto stabilito dalla Sovrana Risoluzione del 16 marzo 1825, alle *Direzioni generali di polizia*, aventi sede a Milano e a Venezia. Quest'organo superiore curava la rete di polizia pubblica e segreta nei due capoluoghi e nelle rispettive province, inoltre coordinava gli uffici periferici delle *delegazioni provinciali*, organi con competenze amministrative e fiscali<sup>56</sup>.

Alla delegazione provinciale, che aveva al suo vertice - di fatto - un governatore periferico, era affiancato un ufficio chiamato *commissariato superiore*, il cui responsabile agiva in autonomia dal delegato provinciale e aveva alle sue dipendenze ulteriori sezioni inferiori. Queste sezioni erano il frutto di una suddivisione del territorio in distretti - 91 nel caso del Veneto - controllati da un locale *commissariato distrettuale*. Il commissariato aveva incarichi di diversa natura, infatti affiancava alle funzioni censuarie - cioè la piena responsabilità del ciclo tributario, l'esazione, la ripartizione delle aliquote e altro ancora - anche alcune funzioni amministrative. Tra queste ultime si possono elencare: il controllo dell'operato dei comuni (ponendo in tal modo un limite oggettivo al decentramento locale), la supervisione e il rispetto delle norme sanitarie e scolastiche, la sovrintendenza alla costruzione delle opere pubbliche ed infine la diffusione e l'affissione delle circolari governative. Si può affermare che, grazie al suo "basso profilo", esso offriva uno snodo di fondamentale importanza nella trasmissione di informazioni tra i vari ordini gerarchici che componevano la macchina amministrativa austriaca, dal livello del comune fino ai commissariati superiori e alle Direzioni generali delle due capitali del regno<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> M. MANZATTO, *Delle gravi trasgressioni di polizia...*, in *ivi*, pp. 232-233.

<sup>57</sup> G. PEDROCCO, *Note sulla figura del commissariato distrettuale nella provincia di Treviso*, in *ivi*, pp. 259-261. L'estrema importanza del commissario distrettuale è stata studiata solo recentemente; per un ulteriore approfondimento di questa figura di raccordo, sia tra le diverse istituzioni sia tra le dominazioni napoleonica e austriaca, si è fatto riferimento alla recente

Il grande sforzo organizzativo atto a garantire il controllo sociale non era tuttavia demandato solamente al commissariato distrettuale, in quanto questo ufficio aveva perlopiù mansioni esecutive. Si verificava dunque una sinergia con le autorità del comune rappresentate nella *deputazione comunale* per i casi di “bassa” polizia, cioè nei casi che non prevedevano atti di sedizione o comunque non ritenuti pericolosi per l’ordine costituito del potere asburgico in una zona periferica dell’impero, come era il Veneto e la Lombardia<sup>58</sup>. La struttura di governo del comune variava a seconda del numero di abitanti: poteva essere il *convocato* – nel caso in cui gli abitanti fossero inferiori alle 3000 unità –, cioè un’assemblea formata dai proprietari terrieri e di immobili censiti nella circoscrizione; oppure il *consiglio*, al cui interno i consiglieri eleggevano tre membri che formavano la deputazione comunale. Il più ricco di questi tre rappresentati assumeva il titolo di *deputato politico*, una figura paragonabile al sindaco odierno; un altro membro influente era il *segretario comunale*, mentre la deputazione nel suo complesso assumeva le funzioni di un’attuale giunta. Le competenze dell’autorità municipale erano in materia di annona, l’organizzazione di una polizia locale, la gestione del traffico stradale ed altro; la deputazione doveva poi rispondere del proprio operato di fronte alla delegazione provinciale, utilizzando come tramite il commissariato distrettuale locale<sup>59</sup>.

Si rivela perciò un quadro normativo complesso, con molteplici organi dalle competenze spesso affini, capaci di generare contrasti e dubbi sia a livello amministrativo che in ambito giudiziario.

---

monografia di Rossetto. L. ROSSETTO, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell’Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna, Il Mulino, 2013.

<sup>58</sup> S. MORI, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno lombardo-veneto*, in «Società e Storia», 105, luglio-settembre 2004, pp. 569-570.

<sup>59</sup> M. MANZATTO, *Delle gravi trasgressioni di polizia...*, in *Amministrazione della giustizia penale...*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, pp. 234-235.

## 2. Il primo processo del 1839

### 2.1. Un ferimento misterioso: il delitto nell'ombra

Era la mattina dell'8 febbraio 1839 quando l'Imperial-regio tribunale provinciale di Vicenza ricevette una nota, la *notitia criminis*, da parte della pretura di Thiene. La cancelleria della pretura scrisse di essere stata avvisata a sua volta il giorno precedente dalla deputazione comunale di Breganze circa un misterioso fatto di sangue in apparenza inspiegabile e di terribile gravità. Una donna, inferma a letto perché malata, fu ritrovata verso le cinque pomeridiane «immersa nel proprio sangue senza sapersene il come». La donna, Pierina Parolin vedova di Giacomo Miotti, dopo alcune ore di agonia morì verso le due di notte tra atroci sofferenze. Fu eseguita immediatamente una prima autopsia da parte del medico locale di Breganze, e subito limpida parve la causa di morte: molteplici ferite da accoltellamento avevano dissanguato la donna e la dinamica delle stesse impediva di poter considerare che la donna si fosse auto-inferta tali lesioni<sup>60</sup>.

È a partire da questa nota che venne a costituirsi il processo per omicidio di una donna di mezz'età avvenuto in una contrada di Breganze, in provincia di Vicenza. Questa prima nota rappresenta l'incipit di un voluminoso processo apertosi nel febbraio del 1839 e sospeso l'anno successivo, riaperto infine nel novembre del 1846<sup>61</sup>. I fatti di sangue erano assai comuni all'epoca, tuttavia il mistero che avvolse la vicenda,

---

<sup>60</sup> Archivio di Stato di Vicenza, d'ora in poi ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sezione penale*, busta 624, *Morte di Perina Parolin Vedova Miotti 1839*, carta I. I fascicoli processuali, riuniti in buste per ordine cronologico, si trovano nel fondo archivistico *Tribunale provinciale austriaco* presso l'Archivio di Stato di Vicenza e sono tuttora in via di riordino. La gran mole di documenti – circa 2600 buste - traccia l'operato del tribunale criminale provinciale della città berica durante la dominazione austriaca e poco oltre l'annessione al Regno d'Italia, pressappoco dal 1818 fino al 1871.

<sup>61</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, bb. 624, 768 e 893. I fascicoli dei processi contenuti nella prima e nell'ultima busta fanno riferimento al ferimento e uccisione di Pierina Parolin, i cui giudici relatori furono rispettivamente Gaetano Fostini e Bonaventura Fanzago. Nella busta 768 si fa riferimento ad un processo del 1843, con relatore Stefano Galanti, per un furto di bachi da seta ad opera di Bortolo Testolin a danno di Lorenzo Borin. Il processo del 1846-1849 con relatore Fanzago, raccolto in quattro tomi, contiene il giornale che elenca i pezzi di tutti e tre i procedimenti in esso riassunti.

l'apparente assenza di movente, le modalità e l'efferatezza con cui si svolse il ferimento, generano un notevole interesse – specialmente sul piano narrativo – nei confronti del vivere familiare in una piccola comunità nel Veneto austriaco sul finire degli anni Trenta del XIX secolo.

Come di consueto, il tribunale vicentino inviò a sua volta le prime istruzioni alla pretura forese di Thiene, affinché venissero svolte le indagini preliminari e si facesse luce sulle prime scarse informazioni ricevute. Spettava infatti alla magistratura politica di Thiene e al locale commissariato distrettuale di Marostica effettuare i primi sopralluoghi della scena del crimine, i primi interrogatori e le perquisizioni. Il mistero è già fitto: nella stanza della donna, trovata in quello stato dal figlio Antonio, non fu rinvenuta né l'arma del delitto né una minima traccia dell'assassino, mentre la donna – ancora viva – si trovava in uno stato semicosciente ed incapace di fornire spiegazioni. Per ricostruire la scena occorre far fede alla deposizione del Segretario comunale di Breganze, Antonio Sciessere, raccolta dalla pretura di Thiene l'11 febbraio 1839<sup>62</sup>.

Come prescritto dal Codice, l'esaminato doveva dichiarare le proprie generalità, indicando i propri genitori, il luogo di nascita e di residenza, la propria età, lo stato civile e il numero di figli, il mestiere svolto, la capacità di leggere e scrivere e la religione di appartenenza<sup>63</sup>. Il quarantatreenne Sciessere disse di essere stato avvisato verso le ore diciannove del giorno 6 febbraio da Antonio Miotti, abitante della contrada Costa – posta poco a nord di Breganze –, affinché andasse con lui a casa di sua madre, la quale era stata trovata da egli stesso con molteplici ferite alla testa e sembrava fosse moribonda. Giunto nel caseggiato, vi trovò il medico del luogo, il Dottor Bucchia, e il deputato comunale Francesco Miotti – omonimo e non parente della famiglia in questione – al capezzale della donna insanguinata. I primi pensieri di Sciessere furono quelli di un tentato suicidio, ma furono subito smentiti dal Dottor Bucchia, il quale ravvisò i profondi tagli alla testa e a una mano, incompatibili con le dinamiche di autoferimento. Elemento centrale attorno cui ruota tale testimonianza è il fatto che la donna

---

<sup>62</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XX. Si tratta dell'esame del Segretario comunale di Breganze Antonio Sciessere, avvenuto l'11 febbraio 1839 presso l'Imperial-regia pretura di Thiene, interrogato da Biaggio Zadra.

<sup>63</sup> Cfr. §§249 e 250. Mentre il primo paragrafo, nel descrivere l'interrogatorio di un testimone, obbliga l'interrogato ad essere ammonito a dire tutta la verità e a non tacere rispetto a eventi o persone, il secondo prescrive i dati anagrafici da fornire: «Gli si fanno quindi gl'interrogatorj generali sopra il suo nome e cognome, la sua età, il luogo di nascita, la sua religione, la sua condizione, e su quant'altro è necessario secondo le circostanze di sapersi intorno alla sua persona». Poco più avanti ci si imbatte nei §§289 e 290 che, riferiti qui all'imputato, chiarificano ancor più nel dettaglio la procedura da compiersi.

fosse ancora viva al momento dell'arrivo delle autorità locali; incredibilmente la vedova – ancora sotto shock – disse di non aver visto nulla, anzi non sembrò nemmeno rendersi conto di cosa fosse accaduto: «mi no so gnente, dove xe Toni [Antonio Miotti, il figlio], Toni assisteme, governeme, cambieme de camisa»<sup>64</sup>.

I rappresentanti del comune di Breganze tentarono allora invano di trovare l'arma o un qualsiasi oggetto contundente ma, dopo aver messo a soqquadro la stanza e l'intera abitazione e aver rivoltato le lenzuola intrise dal sangue, non trovarono nulla, anzi non fu rinvenuta nemmeno una goccia di sangue sul pavimento della stanza o al piano terra dell'abitazione, sotto la camera da letto cui era collegata tramite una rampa di scale. Non parvero esserci tracce di effrazione né impronte lasciate da sconosciuti. Bucchia provò ad interrogare la donna chiedendole chi fosse stato a ridurla in quel modo, in presenza dei rappresentanti del comune e del figlio Antonio, ma ella volse il capo dall'altra parte, implorando il figlio affinché la coprisse meglio poiché sentiva freddo. Il dottore, su indicazione di Sciessere, le chiese poi se sapesse indicare se avesse sentito la voce dell'assalitore e se potesse indicare almeno se fosse uomo o donna, al ché la moribonda rispose controvoglia che era stata una donna, una «donna vecciotta».

Ma cosa poteva mai aver spinto qualcuno a uccidere una persona apparentemente indifesa nel suo letto? Un motivo plausibile poteva essere una rapina andata male. Questa fu l'iniziale supposizione da parte degli interroganti poiché ci fu un grande stupore quando, ritrovata la chiave dell'armadio dove la donna teneva i suoi pochi averi sotto al materasso, vennero scoperte quattro doppie di Genova e due lire austriache, una somma considerevole dato lo status di contadina della Parolin, che tutti gli esaminati ritenevano «priva di sostanze e di denaro»<sup>65</sup>. Ecco quindi chiudersi definitivamente la pista del suicidio e aprirsi quella della rapina: un malvivente, cogliendo la donna ammalata e incapace di muoversi a letto, la uccide per non farsi scoprire o per la collera di non aver trovato la chiave del mobile. Ma vi sono più elementi stonati

---

<sup>64</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XX. La testimonianza in dialetto della Parolin è ripresa integralmente dallo Sciessere. Questo «*mi no so gnente (...)*» venne utilizzato sette anni più tardi dal giudice Fanzago per avvalorare la propria tesi, facendo pesare il silenzio della donna come indizio per poter identificare l'autore.

<sup>65</sup> La doppia di Genova fu una moneta aurea coniata nel capoluogo ligure dal 1557 fino alla metà del Settecento. Il nome deriva dal raddoppio del peso del precedente standard aureo cinquecentesco, lo scudo – nato in sostituzione del ducato genovese –, poi ridenominato a sua volta “mezza doppia”. La doppia, prodotta anche in diversi suoi multipli, pesava 6,722 grammi. C. DESIMONI, *Tavole descrittive delle monete della zecca di Genova*, Genova, Tipografia del R. Istituto sordo-muti, 1890, pp. XXXIX-XL.

in questa ricostruzione di massima; chi infatti conosceva l'esistenza di quelle monete d'oro? Chi poteva entrare in casa – a cui si accedeva solamente da una corte interna in comune coi vicini – senza lasciare traccia e non essere visto? Chi poteva riconoscere nell'oscurità<sup>66</sup> la posizione del letto e della donna su di esso tanto da ferirla al volto con un'arma da taglio? Si consideri ora il referto dell'autopsia eseguita l'8 febbraio dai dottori Francesco Nicolini e Francesco Scalcerle coadiuvati dal dottor Mario Bucchia<sup>67</sup>: si scopre che furono trovate sul corpo di una donna di apparentemente sessant'anni d'aspetto – in realtà quarantanovenne – ben nove ferite da arma da taglio. Cinque di esse vennero riscontrate sul capo, nella parte anteriore in prossimità delle ossa parietale e occipitale, un'altra all'altezza del collo e profonda tre pollici, infine le ultime tre furono rinvenute sulla mano destra – fu recisa una falange – e sullo stesso braccio, indicavano un inutile tentativo di difesa. Secondo quanto riportato dai periti, nessuna di esse – per quanto grave – poté ragionevolmente rappresentare un colpo mortale, ma nell'insieme non lasciarono scampo alla Parolin – già debole e debilitata a letto a causa di una malattia polmonare – causandole la morte per dissanguamento.

Nevicò copiosamente nei giorni antecedenti e sulla neve posta dietro alla casa vi sarebbero dovute trovare delle impronte del feritore se questi fosse scappato dal retro, ma non venne trovato nulla, in quanto il manto bianco era rimasto vergine e privo di segni. Il criminale sarebbe quindi entrato dall'entrata principale e uscito dalla medesima porta, non scappando dalle finestre poste a nord, dietro alla casa, come sarebbe stato più logico pensare. Questi pensieri e interrogativi emergono dall'esame in pretura del segretario Sciessere, il quale non potendo non dubitare di nessuno – in particolar modo dei familiari lì presenti quella sera – cominciò ad interrogare sommariamente anche i vicini e parenti accorsi per prestare aiuto e assistenza alla moribonda, facendo particolare attenzione a scorgere comportamenti sospetti e macchie di sangue sui vestiti dei presenti. Tutto vano. Il Segretario lasciò insieme al dottor Francesco Miotti la casa della Parolin verso le ventidue, per continuare l'indomani a far luce sul mistero e interrogare i familiari. Appena giunse il giorno successivo, insieme al deputato comunale, gli fu comunicato dal figlio che Pierina Parolin era deceduta durante la notte verso le due.

---

<sup>66</sup> Il 6 febbraio 1839 a Breganze il sole tramontò poco dopo le 17:00; inoltre, come dirò oltre, gli scuri della stanza erano socchiusi.

<sup>67</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. IX. Protocollo dell'autopsia.

Non restò che ricostruire i contatti della donna e ricostruire l'ambiente familiare in cui viveva. Pierina Parolin, vedova di Giacomo Miotti, viveva insieme al figlio Antonio e alla moglie di lui, Maddalena Canaglia figlia di Giovanni Canaglia. Secondo una prima ricostruzione non sembra che la donna avesse nemici e nemmeno amanti, vista la sua età avanzata, inoltre secondo le voci dei vicini in casa c'era un clima sereno e armonioso, specialmente tra suocera e nuora. L'abitazione<sup>68</sup> si trovava in contrada Costa, poco a nord dal centro del paese, e confinava con altre quattro nel medesimo caseggiato. Vi era una corte comune su cui si affacciava un porticato e le case erano divise su due piani: un piano terra, dove erano poste le cucine e le stalle prospicienti il porticato, e un piano superiore dove si trovavano le camere da letto. Alla corte interna era possibile accedere attraverso tre portoni, i primi due posti a sud e ad ovest – i quali si aprivano direttamente sulla corte – e davano sulla strada che va verso Breganze e verso i campi coltivati, mentre l'ultimo era posto a est e vi si accedeva dal porticato. Alla distanza di circa una decina di metri da quest'ultimo portone si trovava l'unico ingresso della casa della Parolin e del figlio Antonio<sup>69</sup>.

Antonio Miotti, di mestiere falegname e agricoltore con un paio di campi di proprietà, aveva collocato il proprio banco da lavoro e i suoi attrezzi appena fuori dall'uscio di casa, sotto al porticato, e lì passava gran parte del tempo della sua giornata a fabbricare o riparare oggetti e mobili.

Tornando all'esame di Scießere, egli si convinse che uno o più malfattori fossero entrati da uno dei tre portoni, non si sarebbe potuto determinare da quale poiché la neve nei pressi di tutti questi era stata più e più volte calpestata dagli abitanti della contrada e testimoni oculari sembrava non ve ne fossero dato il clima invernale rigido. L'unico fatto certo era l'assenza del figlio durante il fatto di sangue, dato che egli si sarebbe trovato fisicamente di frapposto fra l'aggressore e la madre nel caso quest'ultimo fosse entrato dalla porta. Sovveniva ai vicini solo un vago sospetto nei confronti di tale Francesco Ferraro, figlio del defunto Pietro, abitante della medesima contrada

---

<sup>68</sup> Per quanto riguarda la planimetria della casa possiamo fare riferimento a un "Tipo dimostrativo", ordinato dal giudice Fanzago durante il secondo processo aperto nel 1846. Si tratta della planimetria dell'intero caseggiato in cui avvenne l'atto criminoso, redatto il 19 gennaio 1847 dai periti incaricati dalla pretura di Thiene. ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, cc. 182 e 183. In appendice si trova una rappresentazione fotografica del disegno e un'immagine tratta dal catasto austriaco.

<sup>69</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XX.

Costa ma facente parte del comune di Fara<sup>70</sup>, il quale sembrava intrattenesse fino a pochi mesi addietro un rapporto amoroso con una giovane vedova Miotti, abitante di una casa attigua, la cui fine della relazione si doveva all'intromissione di Pierina Parolin.

Il segretario, sabato 9 febbraio, si recò a perquisire – accompagnato dalle guardie del commissariato di Marostica – la casa di Francesco Ferraro in quanto unico possibile sospettato e qui, carico d'orgoglio, pensò di aver rinvenuto diversi indizi sconcertanti: venne ritrovato un fazzoletto intriso di sangue e un gilet, ancora indossato dal Ferraro, con delle evidenti macchie rosse. Le perizie poi eseguite indicarono che anche queste non erano altro che tracce di sangue. A chiudere il cerchio fu rinvenuto un coltello, appuntito e panciuto con del liquido ematico rappreso e dalla forma compatibile con le ferite inferte alla povera vedova, all'interno di un cassetto sopra la credenza di casa sua<sup>71</sup>. In assenza di testimoni questa base indiziaria sembrò già indirizzare il corso delle indagini verso un'unica direzione.

Ecco dunque formarsi il primo sospetto e il perno a cui si avvinghierà senza sbocco il primo processo del 1839 – 1840. Un movente generato dalla vendetta, la possibile arma del delitto e i vari tasselli sembrarono comporsi per poter indagare Francesco Ferraro, ottenere una confessione o tuttalpiù formulare una prova legale di tipo indiziario.

Il segretario della deputazione locale affermò anche di aver fatto perquisire<sup>72</sup> le abitazioni dei vicini della Parolin il giorno precedente alla sua deposizione, avvenuta

---

<sup>70</sup> Nel fascicolo processuale è indicato in maniera ricorrente come Farra, un comune confinante posto a nord-ovest di Breganze. La toponomastica contemporanea indica il comune con il nome di Fara Vicentino.

<sup>71</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XXIII. L'esame dei periti degli oggetti rinvenuti in casa del Ferraro e addosso a questo venne effettuato a Thiene l'11 febbraio. I periti erano i dott.ri Bucchia (già intervenuto per primo sulla scena del crimine), Nicolini e il chirurgo Scalcerle. Essi poterono verificare che le macchie sugli indumenti e sul fazzoletto erano di sangue rappreso, ma cauti nell'attribuire se esso fosse umano o animale. Per quanto riguarda il «coltellaccio» a serramanico, esso aveva la sagoma inequivocabilmente coincidente con quella delle ferite rinvenute al capo della Parolin; inoltre presentava due non evidenti tracce di sangue rappreso nella parte interna del manico di legno, in quanto la lama sembrava fosse stata sommariamente lavata in precedenza.

<sup>72</sup> Occorre ricordare che la perquisizione di un'abitazione era regolata dal §238 del Codice: «Se il delitto lascia tracce di sé in un luogo, o in una persona offesa, s'intraprende il legale riconoscimento mediante l'ispezione sul luogo stesso, o sulla persona». Il concetto della perquisizione effettuata da Sciessere rientra all'interno anche del paragrafo successivo, ancor prima che il Giudizio criminale compia i primi passi: «E' quindi d'uopo aver cura, che, mentre vien portata la denuncia al giudizio criminale, e finchè sia intrapreso il legale riconoscimento, restino tali tracce, e quant'altro può condurre al più vicino schiarimento delle particolari

lunedì 11 febbraio. Si rinvenne un grande coltello in casa di Antonio Miotti, figlio del defunto Francesco e omonimo del figlio della uccisa, ma nulla più di interesse. Sciesere ci rende partecipi di un fatto degno di nota: la donna fu visitata la mattina stessa del suo ferimento – giovedì 6 febbraio – da Bernardo, il più vecchio dei suoi tre figli, abitante di Thiene e praticante la professione di sarto. Questi fu incontrato dallo stesso Sciesere il giorno seguente al delitto, e gli parve strano il contegno mostrato di fronte agli astanti. Bernardo Miotti era il più vecchio dei tre figli ed era l'unico che viveva da solo e che non lavorasse il piccolo appezzamento di famiglia. Viveva ed esercitava il suo mestiere a circa una decina di chilometri dalla casa natale, era anche il più istruito in quanto il saper far di calcolo, leggere e scrivere – seppur di livello elementare – erano necessari allo svolgimento della sua attività. Il figlio più giovane della Parolin, invece, si chiamava Francesco e si trovava sotto le armi di stanza a Verona; tuttavia la figura di quest'ultimo familiare della donna non venne mai presa in considerazione dall'autorità politica così come da quella giudiziaria e non fu mai ascoltato in questo primo processo.

Bernardo, conoscendo la malattia polmonare della madre, si recò a farle visita diverse mattine a settimana, e quel faticoso giorno restò con lei fino alle dieci per poi incamminarsi per Thiene arrivandovi a mezzogiorno; da lì non si mosse più per il resto della giornata, rimanendo a lavorare ad un vestito da sposo all'interno di una stalla. Una ricostruzione che sembra stridere con la testimonianza orale avuta da Sciesere da parte di Ascanio Fioravanzo, abitante di Breganze e cliente di Bernardo Miotti, il quale disse di averlo incrociato per strada nel rientrare a Thiene verso le quindici e trenta. Proprio per tale motivo il segretario comunale mise in guardia le autorità che lo sentirono circa il possibile coinvolgimento di questo Miotti con il Ferraro nel delitto.

A questo punto la pretura di Thiene, guidata dal cancelliere Biaggio Zadra, prese in mano la situazione e svolse ulteriori indagini sul conto del figlio Bernardo, portando all'interrogatorio Antonio Rizzato, un muratore di Zugliano e conoscente del Miotti, che lo vide il giorno del 6 febbraio per strada a Thiene, in vicinanza di casa sua<sup>73</sup>. Le testimonianze dei barattieri Gerardo Girardi e Francesco Girardi, raccolte lo stesso giorno del Rizzato, confermarono la presenza di Bernardo nella loro stalla

---

circostanze del fatto nello stesso stato, in cui si trovavano al tempo dello scoperto delitto, se ciò pur è fattibile senza averne a temere un grave danno».

<sup>73</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XLVII. Esame in pretura a Thiene di Antonio Rizzato, avvenuto il 16 febbraio 1839.

durante le ore pomeridiane affinché, in quanto loro amico, potesse svolgere il proprio mestiere al caldo<sup>74</sup>, fornendogli un alibi e smentendo di fatto il sospetto di Scießere che Bernardo potesse aver avuto parte attiva al ferimento della madre.

Si poteva trattare di una rappresaglia per aver ostacolato un matrimonio mancato? Poteva poi l'autore aver cercato di depistare le indagini inscenando una rapita finita male? Nonostante gli indizi a carico di Francesco Ferraro fossero pesanti, occorre ancora dipanare e ricostruire la situazione familiare non solo di quella casa, bensì dell'intera contrada.

Si valuti ora la deposizione di Antonio Miotti, figlio dell'uccisa, che fu colui che trovò la donna «immersa nel suo stesso sangue»<sup>75</sup>. Orfano di padre, egli aveva all'epoca ventotto anni e viveva con la madre insieme alla moglie Maddalena Canaglia, sposata il 22 febbraio 1838, ed era allora senza figli. Dopo la formale presentazione fatta di fronte agli uomini della pretura, egli rese noto che la madre si trovava a letto già dagli ultimi giorni di gennaio e che aveva chiamato da Breganze il dottor Bucchia affinché la visitasse e le prescrivesse una cura; questo il 2 febbraio. Il medico, visitatala, le diagnosticò una non meglio specificata forma di polmonite e le praticò un salasso il giorno stesso e quello seguente; poi non fu più chiamato dato che la donna sembrava fosse ormai in via di guarigione. Ci pensarono lui, Antonio, e la moglie a prepararle quotidianamente i pasti e ad imboccarla a letto durante la degenza. Il giorno 6, secondo questa prima deposizione del figlio, il Miotti avrebbe preparato una zuppa per la madre riscaldandola in cucina, al piano terra dell'abitazione, che poi le avrebbe servito verso le ore quindici. Uscì dalla stanza poco dopo e si diresse al piano inferiore, esattamente sotto alla camera della madre, posizionandosi presso il porticato appena fuori dall'uscio, per utilizzare il suo banco da lavoro e continuare a piallare un'asse. Tornò un'ora più tardi, verso le sedici, a visitarla ed arrostitire due mele al fuoco, poi si rimise al banco; dopo circa quindici minuti si recò da sua moglie Maddalena nella stalla. Data la rigidità delle temperature la maggior parte delle persone si recavano nelle stalle per poter stare al caldo degli animali e lì esercitare le faccende domestiche.

Antonio, successivamente, prese la sua vacca per condurla ad una pozza posta a circa cento metri a nord della casa, dove vi era collocato un abbeveratoio,

---

<sup>74</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, cc. XLIX e L. Esami in pretura a Thiene di Gerardo Girardi e Francesco Girardi.

<sup>75</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XIII. Esame in pretura a Thiene di Antonio Miotti, avvenuto il 9 febbraio 1839.

percorrendo tale distanza in solitaria dopo aver salutato il vicino – e omonimo del fratello – Bernardo Miotti; tornò dalla moglie nella stalla per riporvi la mucca e si intrattenne qualche minuto. Antonio Miotti stimò di avervi impiegato totalmente circa trenta minuti: in questo lasso di tempo avrebbe percorso il tragitto e ricondotto l'animale nella stalla attigua, rimanendo a chiacchierare con Maddalena. Uscendovi, incamminandosi verso l'ingresso di casa, appena oltrepassata la soglia della stalla sentì un flebile lamento della madre, invocante il suo aiuto. Messo in allarme da quella voce debole e affaticata, si diresse «volando» verso la stanza e qui, proprio al momento dell'imbrunire del sole, vide sua madre Pierina ferita a letto e immersa in una pozza di sangue: spalancò gli scuri della finestra per vedere osservare la scena e, appena accortosi della gravità della situazione, chiamò aiuto affacciandosi sul cortile interno. La donna, ancora incapace di realizzare l'accaduto, continuò insistentemente a sospirare con un filo di voce «aiutame Toni»; appena qualche secondo più tardi accorse sulla scena del delitto la vicina Caterina Simionato, moglie di Bernardo Miotti. Antonio – secondo quanto da egli stesso dichiarato – chiese insistentemente alla madre chi fosse stato a ridurla in quel modo, se avesse visto qualcuno, ma questa ripeté solo di voler il suo aiuto perché si sentiva molto male e senza forze. Si recarono nel frattempo nella stanza, spaventati dalle grida, la moglie Maddalena e alcuni vicini, senza che Antonio si ricordasse chi fossero.

Secondo questa ricostruzione Antonio sarebbe sceso nel paese per rintracciare il dott. Bucchia ma, non trovandolo, chiamò – senza descrivere i particolari dell'accaduto per non creare, a suo dire, ulteriore allarme – il deputato comunale Miotti. Questi giunse per primo in contrada Costa, seguito poco dopo dal dottor Bucchia, rintracciato dallo stesso Antonio dopo essersi recato a Breganze una seconda volta, e poi dal segretario comunale Scissere. Le cure alla ferita risultarono vane e, dopo circa quattro ore da quando le autorità avevano lasciato la casa, la donna esalò l'ultimo respiro.

Anche il figlio ammise di doversi trattare di un mistero; poi, alla richiesta di indicare dei sospetti utilizzando le poche affermazioni della Parolin, anch'egli riportò le parole della morente «niente, mi no so niente»; indicando successivamente che l'assalitrice dovesse trattarsi di una donna vecchia<sup>76</sup>. Se dunque fosse stato coinvolto un

---

<sup>76</sup> *Ibidem*. Ci sono delle sottili differenze fra gli esami dei presenti, in particolar modo fra quelli del dottor Bucchia e di Antonio Miotti, circa le reazioni della donna nel parlare del suo feritore-feritrice. Il figlio evidenzia maggiormente il fatto che egli insistette affinché la donna parlasse, facesse nomi o descrivesse le fattezze di questo “fantasma”. L'esame di Bucchia, invece, si sofferma sul linguaggio non verbale della donna e sulla sua reticenza nel parlare, non tanto

aggressore esterno ed estraneo al vicinato, costui o costei avrebbe dovuto pedinare il figlio Antonio e aspettare che si allontanasse dal suo banco da falegname, a meno che non si trovasse già all'interno dell'abitazione nascosto nel buio da qualche parte. Una circostanza che appare assai improbabile, fatto presente che non si trovò alcuna impronta dietro alla casa e non vi fossero nascondigli plausibilmente utilizzabili per rimanere nascosti all'interno delle stanze. Non era tuttavia escludibile a priori che qualcuno si fosse introdotto di nascosto dalla porta d'ingresso. Il Miotti affermò che era d'uso lasciare aperte le porte trovandosi esse su di un cortile privato interno e recintato. Nonostante il cortile fosse solitamente brulicante di vita, gli abitanti – visto il periodo freddo – si rinchiudevano nelle stalle e quindi non potevano garantire una sorveglianza costante degli accessi. Per forza in quella mezz'ora dovette entrare l'assassino o l'assassina, lasciando intonsa la scena del crimine: se non risultò rubato alcun oggetto, ugualmente non si trovò al suolo – su entrambi i piani – una singola goccia di sangue.

Sul fatto circa del denaro posseduto dalla Parolin, Antonio Miotti ammise di essere, insieme ai fratelli e a sua moglie, l'unico a conoscere l'esistenza di quelle quattro doppie di Genova; nessuno poteva essere al corrente dell'esistenza del denaro ricevuto in eredità dalla madre dell'uccisa all'infuori della ristretta cerchia dei figli e della nuora.

Veniamo quindi all'esame di Maddalena Canaglia, nuora della Parolin, all'epoca<sup>77</sup> ventenne e senza prole. Questa donna poté rappresentare per la pretura e per il tribunale criminale una fonte importante sull'armonia familiare: il rapporto nuora-suocera avrebbe potuto far emergere particolari importanti per le indagini, specialmente quando l'interrogante presupponga la presenza di precedenti o covati rancori. È possibile in primo luogo chiarire che la donna uccisa si trovava a letto degente per malattia specificatamente dal 29 gennaio, e che per insistenza della stessa Parolin il medico fu chiamato solo il 2 febbraio, in quanto ella affermò che era sempre guarita senza l'assistenza di un dottore. Quattro giorni più tardi, il 6 dello stesso mese, quando avvenne l'aggressione, la Canaglia si premurò per preparare una scodella di brodo da servire a Pierina a mezzogiorno, poi si rinchiuse nella stalla a sgusciare noci e

---

perché non fosse in grado di fornire dei dettagli utili quanto fosse bloccata da una qualche forma di pudore. È da questo elemento che il giudice Bonaventura Fanzago cercherà di costruire la grande accusa contro Antonio Miotti, un uomo che – a suo dire – uccise la madre compiendo uno scellerato atto contrario all'umana natura e al vincolo madre-figlio.

<sup>77</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XII. Esame in pretura a Thiene di Maddalena Canaglia, figlia di Giovanni e Anna Miotti, avvenuto il 9 febbraio 1839.

intrattenendosi un paio di volte col marito che veniva a farle visita. Il cancelliere della pretura Zadra provò ad incalzarla chiedendole se potesse fornire un testimone della sua permanenza all'interno della stalla in quel freddo pomeriggio, e grazie all'esame di Maddalena Valerio, moglie di Antonio Miotti – figlio di Francesco –, poté acclarare la propria posizione. Il resto della ricostruzione è poi in linea con la versione fornita dal marito e dai testimoni presenti durante l'interrogatorio della donna morente; quanto poi al denaro posseduto, Maddalena Canaglia fu l'unica persona a riferire che la Parolin indossava anche un paio di orecchini d'oro ad anello, i quali non le erano stati sottratti, rendendo ancora più debole il movente del furto fallito.

Ulteriore testimonianza ci è fornita dal parroco, don Domenico Visentin, il quale arrivò in serata a visitare la donna ferita, avvisato dal vicino della Parolin Francesco Miotti<sup>78</sup>, circa un paio d'ore dopo l'allarme lanciato da Antonio Miotti<sup>79</sup>. Da questo uomo di Chiesa riceviamo un'importante informazione, in quanto egli esemplifica – visto il ruolo ricoperto all'interno della comunità – la pubblica opinione. Eppure anche dal suo esame sembrò emergere un idilliaco rapporto familiare tra madre, figlio e nuora; questi ultimi si erano prodigati per assistere la donna durante l'infermità e non vi era mai stato motivo di scandalo o vociare nella comunità di Breganze: non sembrava avessero nemici. Anche questa testimonianza è in linea e in accordo con quelle raccolte dalla pretura. Il prete affermò anche che la Parolin, paralizzata a letto dalle ferite, era ancora capace di intendere e comprendere la situazione, in quanto riuscì a riconoscere senza difficoltà l'identità delle persone accorse da lei; lo stato confusionale era probabilmente dovuto alla malattia e al fatto che, a suo dire, era stata pugnalata nel sonno. Emerge un'altra volta il comportamento poco comprensibile di aver cambiato versione, in quanto la donna prima disse di non aver visto nessuno e di essersi svegliata solo al momento dell'assalto, poi – di fronte all'insistenza del deputato comunale Francesco Miotti e del medico Bucchia – ritrattò affermando di essere stata aggredita da una vecchia; a che il prete non riuscì ad individuare una figura femminile compatibile con l'aggressore che visse nelle vicinanze se non Caterina Simonato, moglie di Bernardo Miotti. Curiosa rimane la discrepanza sorta fra il secondo esame del sacerdote Domenico Visentin e il registro parrocchiale dei morti, dove è presente una nota inerente alla sepoltura della vedova. Il prete, richiamato in pretura a Thiene anni dopo

---

<sup>78</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LIV.

<sup>79</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XIV. Esame in pretura a Thiene di don Domenico Visentin, avvenuto il 10 febbraio 1839.

quei fatti, ricordò alle autorità che le condizioni psicofisiche della Parolin non le permisero di confessarsi in punto di morte, bensì egli fu in grado di somministrarle solo l'estrema unzione<sup>80</sup>. Il registro parrocchiale, tuttavia, contraddice quanto affermato da Visentin: ciò potrebbe significare il tentativo del sacerdote di omettere un particolare importante, in quanto egli non avrebbe dovuto subire pressioni, da parte degli inquirenti, per svelare qualche dettaglio protetto dal vincolo di segretezza che è proprio di tale Sacramento.

8 Febbrajo 1839.

Pierina delli furono Parolin Antonio e Lanzarin Angela, parrocchiana villica vedova del fu Giacomo Miotti di anni 60 morì per ferite alla testa. Premunita dei Sacramenti della Confessione, e Oglia Santo, e della Benedizione Papale, e della raccomandazione dell'anima li 7 Febbrajo, ed oggi fu sepolta in questo Cimitero colle solite esequie.<sup>81</sup>

Per quanto riguarda il denaro scoperto, nemmeno il parroco ne sapeva nulla, confermando la tesi per la quale solo i tre figli conoscevano l'esistenza di quelle doppie di Genova.

## 2.2. Gli abitanti di contrada Costa di Breganze

Il caseggiato di contrada Costa era diviso in cinque abitazioni. Nel gennaio del 1847, ben otto anni dopo il fatto, fu ordinato alla pretura di Thiene, tramite nota inviata dal giudice relatore Fanzago del tribunale provinciale, di ricostruire i nuclei famigliari che componevano l'insieme delle abitazioni in quel rigido febbraio del 1839. Possiamo dunque fare riferimento a questo documento per avere una visione d'insieme degli individui interrogati di quella contrada<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 151. Secondo esame di don Domenico Visentin, avvenuto il 12 gennaio 1847.

<sup>81</sup> Archivio parrocchiale di Breganze, *Registri canonici della parrocchia di S. Maria Assunta, Morti dal 1830 al 1860*, p. 140.

<sup>82</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 193. La lista fu compilata, tramite delega della pretura di Thiene, dal Segretario comunale Antonio Scießere. Tale documento risulta particolarmente utile nell'agevolare il riconoscimento dei protagonisti del caso

Abbiamo la casa abitata dalla donna uccisa, Pierina Parolin, che coabitava con Antonio Miotti – suo figlio e del defunto Giacomo Miotti – insieme alla moglie Maddalena Canaglia. Nella seconda abitazione vivevano Antonio Miotti, figlio dello scomparso Francesco, insieme alla moglie Maddalena Valerio e ai loro cinque figli: il più grande di questi aveva all'epoca dodici anni; seguiva la casa di Bernardo Miotti, figlio di Bortolo, con la moglie Caterina Simionato e il domestico Paolo Valente. Nel quarto alloggio risiedevano Francesco Trevisan insieme al figlio Lorenzo, quest'ultimo ammogliato con Teresa Girardello. La Girardello, divenuta vedova l'anno precedente, si era trasferita da poco a Montecchio Precalcino e aveva sposato un altro uomo.

Con sette figlie e la moglie Maddalena Trevisan viveva Francesco Miotti, a sua volta figlio di Giuseppe. Dei sette tre avevano all'epoca meno di otto anni mentre gli altri quattro andavano dai sedici ai ventitre, nessuno dei quali sposato.

Una postilla al documento ci informa che il figlio della Parolin aveva affittato la casa vuota accanto alla sua, appartenuta al deceduto Giovanni Miotti, nella quale viveva fino a giugno dell'anno precedente – nel 1838 – anche la giovane vedova Angela Miotti, la quale aveva intrattenuto, secondo le voci correnti, una relazione con Francesco Ferraro, principale indiziato.

Avendo esaminato l'intero fascicolo pare sorprendente che, rispetto al peso attribuito ad un qualche movente passionale, la testimonianza di Angela Carollo, vedova Miotti, debba riassumersi in una sola e breve deposizione<sup>83</sup>. Questa donna di trent'anni era rimasta vedova di Giovanni Miotti in prime nozze e, successivamente, si era trasferita insieme al nuovo marito Giovan Battista Cattelan – detto Grana – a Thiene. Alla domanda se conoscesse tale Francesco Ferraro, la donna disse di averlo conosciuto bene in quanto egli si era presentato più volte fino al mese di maggio del 1838 a casa sua con l'intenzione di far l'amore con lei. Fu ferma nel negare di aver avuto alcun rapporto con l'uomo e che, anzi, appena questi palesò il desiderio di farsi avanti, la donna lo allontanò, senza mai confrontarsi con la vicina Pierina per ottenere un consiglio.

Sembra una spiegazione piuttosto lacunosa, atta a nascondere la probabile consumazione dell'atto sessuale, con lo scopo di tutelare la propria onorabilità anche di

---

e i frequenti casi di omonimia. In appendice è stato elaborato un breve elenco dei protagonisti della vicenda trattata, includendo anche le autorità che indagarono sul caso.

<sup>83</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LVIII. Esame in pretura a Thiene di Angela Carollo, avvenuto il 19 febbraio 1839.

fronte alla segretezza intrinseca dell'inquisizione criminale. Di fatto tutto il vicinato affermava che i due intrattenevano una relazione amorosa, ma la Carollo confermò di aver agito per sua stessa iniziativa, non sapendo dire se il Ferraro avesse mai avuto scambi verbali con la vicina. Una testimone chiave per determinare la posizione di Ferraro fu quindi rispedita a casa, senza approfondire la relazione che vi fosse tra lei e la Parolin: l'unico dato che potrebbe affiorare è la posizione sociale destabilizzante impersonata dal maggior indiziato, in quanto celibe e con molte frequentazioni femminili, anche se dai documenti in possesso non è possibile desumerlo se non indirettamente.

Il Ferraro sembrò attrarre le attenzioni della deputazione comunale di Breganze a causa del suo comportamento predatorio con le donne, anche se mai violento e sempre all'interno di rapporti consenzienti. La spinta, verso tale tesi, è supportata in special modo dalle autorità politiche di più basso livello, le quali presumibilmente erano pratiche delle dinamiche sociali e dei comportamenti degli abitanti del luogo. Le autorità superiori, come la pretura di Thiene e in ultimo il giudice Gaetano Fostini del tribunale provinciale, che iniziarono ad istituire il fascicolo, furono assai caute e non poterono conoscere la realtà locale se non attraverso le note inviate dal commissariato distrettuale di Marostica, Giacomo Frigo<sup>84</sup>, riguardo la «pubblica voce»<sup>85</sup>.

Il 12 febbraio le guardie del commissariato di Marostica, guidate dal Vice Capo Novi<sup>86</sup>, arrestarono sulla strada che congiungeva Fara Vicentino con Mason Pietro Ferraro, a seguito dei rilievi emersi dalla perquisizione effettuata in precedenza, sabato 9 febbraio<sup>87</sup>. L'uomo, di trent'anni, era originario di Breganze ed abitava con la madre

---

<sup>84</sup> Poiché il ruolo del commissario distrettuale, quale elemento di raccordo tra organi politici con le sue funzioni di polizia, è importantissimo, risulta necessario tracciare un breve profilo di Giacomo Frigo. Egli fu un rappresentante della categoria dei "vecchi" commissari, ovvero sia coloro che avevano iniziato la carriera con il regime napoleonico e privi di una completa formazione sulla pubblica amministrazione. Originario di Cittadella, divenne aggiunto lavorando a Loreo e a Camposampiero, fu poi nominato commissario distrettuale di Marostica nel 1836 e lì rimase fino al trasferimento a Lonigo nel 1847. L. ROSSETTO, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico...*, p. 469.

<sup>85</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, cc. II e III. Le note inviate da Fostini all'Imperial-regia pretura e al commissariato locali utilizzano spesso termini iperbolici per descrivere la vicenda, affinché si faccia luce sul «grave misfatto», «un fatto che si presenta sotto sì gravissimo aspetto dire enigma anche per parte delle politiche autorità».

<sup>86</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XXIX. Nota inviata dal Vice Capo Novi al Regio commissariato di Marostica il 12 febbraio 1839. Il Ferraro fu arrestato per strada «vicino ai cosiddetti Pontesei», addosso gli furono rinvenuti un coltellino, una chiave e una pipa.

<sup>87</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XXXIV. Esame in pretura a Thiene di Francesco Ferraro, lì trattenuto in carcere, avvenuto il 13 febbraio 1839.

Paola De Lazzaro in contrada Costa; si guadagnava da vivere fabbricando cappelli di paglia e lavorando saltuariamente gli appezzamenti di terra nelle vicinanze. Fu arrestato verso le ore dieci mentre si dirigeva a Mason, per incontrare tale Caterina Lorenzon con cui intendeva passare assieme l'ultimo giorno di Carnevale.

Nella perquisizione di casa sua di qualche giorno prima, come affermò l'arrestato, i coltelli trovati da Scilessere e dalle guardie furono due – entrambi presenti in cucina – uno più grande utilizzato per abbrustolire il pane sul fuoco e uno più piccolo impiegato principalmente per tagliare il lardo, i polli e gli «scopettoni»<sup>88</sup> di tanto in tanto. Ferraro affermò di aver utilizzato il coltello più piccolo l'ultima volta circa cinque giorni prima, per pulire e togliere le lische ad un'aringa salata. Purtroppo, trovandosi solo mentre eseguiva tali faccende domestiche, non poteva offrire un alibi, dato che la madre rimaneva nella stalla durante quelle fredde giornate dei primi di febbraio. Il regio cancelliere Zadra, assunti gli atti provenienti da Breganze, dovette credere di aver trovato il suo uomo; infatti il coltello di dimensione inferiore aveva tutte le caratteristiche per risultare l'arma del delitto, dalla sagoma panciuta fino ad una non ben identificabile macchia di sangue sul manico. Una volta assunto il Ferraro gli presentò di fronte l'oggetto ma l'uomo, titubante, non seppe confermare se si trattasse effettivamente del suo coltello, dato che egli affermò che lo utilizzava solo in caso di maltempo e freddo, quando cioè la madre lasciava la cucina per rifugiarsi nella stalla in cerca di calore e ristoro; solitamente era lei a preparare il pranzo e la cena con quell'affilata lama. Non poté nemmeno garantire che solo lui e la madre fossero gli unici utilizzatori del coltello, in quanto viveva con loro anche la diciassettenne Caterina Borin, a cui la madre del Ferraro aveva fatto da nutrice, che con loro fabbricava cappelli<sup>89</sup>.

L'origine e l'utilizzo di quel coltello rimase quindi il punto più oscuro della difesa dell'arrestato, tanto che vennero effettuate delle perizie per determinare la possibile origine di quelle macchie rossastre sul manico. La scrupolosità delle autorità

---

<sup>88</sup> “Scopettone” è l'italianizzazione del termine dialettale “*scopeton*”, ovvero l'aringa salata proveniente dal Mare del Nord. Rappresentava uno dei pochissimi pesci consumati nelle campagne e si accompagnava alla polenta. O. ZAMBON, *Glossario del dialetto veneziano di terraferma*, Ponzano Veneto, Vianello, 2008, p. 338.

<sup>89</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XLI. Esame in pretura a Thiene di Caterina Borin, avvenuto il 15 febbraio 1839. La Borin aveva un rapporto stretto con Francesco Ferraro ma non sembra fossero amanti; lei gli si riferisce come «mio fratello» dato che viveva quasi da dieci anni in quella casa. Affermò nella sua deposizione che l'ultima volta in cui fu utilizzato il coltello era stata di sabato, il giorno stesso della perquisizione, per pulire un'aringa; fu poi gettato da parte senza pulirlo. Per tal motivo venne rinvenuto ancora sporco dai gendarmi.

della pretura a tal fine è notevole. Vennero chiamati due salumieri nonché venditori di pesce<sup>90</sup> perché si esaminasse il taglio di uno *scopettone* e le macchie che esso lasciava su di un coltello simile a quello sequestrato. L'esito fu scontato: la pulizia del pesce lasciò solo una pallida macchia giallognola sulla lama e sull'impugnatura del coltello, non compatibile con le macchie rosse rinvenute sulla lama di Francesco Ferraro, attribuibili queste – se quanto detto dall'uomo fosse vero – solo alla pulitura di un altro animale.

Occorse stabilire dove si trovasse il fabbricante di cappelli di paglia quel giorno 6 febbraio. Qui però l'alibi sembrò valido, in quanto furono raccolte molteplici testimonianze tra loro concordi. La mattina la passò nella stalla di Giovanni Maria Sperotto in compagnia dello stesso, di suo figlio Giovanni e delle relative mogli, fino a circa mezzogiorno. Dopo un'ora di cammino arrivò a casa dove pranzò e rimase nella sua stalla fino a sera, insieme alla madre e alla giovane Caterina Borin. Tutti questi testimoni vennero sentiti in pretura e sembrarono confermare la versione del Ferraro.

La madre di Francesco Ferraro, Paola De Lazzaro, fu sentita il 14 febbraio<sup>91</sup>. La donna era una vedova di cinquantacinque anni e aveva due figli, Francesco convivente con lei e celibe e Lucia, ammogliata e residente a Salcedo. Il cancelliere della pretura Biaggio Zadra, com'era previsto dal Codice, la informò che era un suo diritto non rispondere a domande riguardanti dei parenti stretti in stato di arresto, quindi la donna utilizzò questa facoltà prevista dalla legge per non deporre. Si rimarca questo *non-esame* poiché il codice prevedeva, al paragrafo 377<sup>92</sup>, che i familiari della persona imputata potessero non rispondere alle domande attinenti alla stessa, in modo che si potesse garantire che non si formulasse la prova attraverso l'esame di un parente,

---

<sup>90</sup> I *pizzicagnoli* e salumieri Agostino Agostinelli e Stefano De Giovanni. ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XLIII.

<sup>91</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XXXV.

<sup>92</sup> Il §377 del *Codice penale universale* venne applicato, tramite una notificazione del 7 agosto 1827, anche ai testimoni nei casi di gravi trasgressioni di polizia: «Se i parenti della persona imputata in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli, e le sue sorelle, ed i suoi primi cugini, o gli altri suoi parenti ancor più prossimi, il suo consorte, od i suoi affini in primo grado vogliono, o no, far testimonianza, dipende dal loro arbitrio. Questi possono bensì essere citati a fine di assumere al caso la lor deposizione; si devono però espressamente avvertire della libertà, che loro compete, di potersi esimere dall'esame; e quest'avvertenza dev'essere annotata al protocollo. Allora solamente non possono recusare dal far testimonianza, quando si tratta del delitto di alto tradimento, e v'è in oltre una fondata speranza che la lor deposizione possa aprir l'adito ad investigare più da vicino le circostanze ancora ignote». Castelli sottolinea che sono appunto esenti i crimini di lesa maestà, alto tradimento e non possono tirarsi indietro coloro che siano correi nel delitto per il quale sono citati, nonostante la parentela. Cfr. G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, p. 152.

ledendo l'onore della famiglia. Ma il peso del silenzio è un'arma a doppio taglio e verrà utilizzato più avanti nel successivo processo, quando sarà Bonaventura Fanzago a condurre le indagini e a cercare di validare le sue tesi nel referato finale.

Ma come giustificare il gilet e il fazzoletto macchiati di sangue? A quanto pare la sfortuna volle che Francesco Ferraro fosse caduto a terra sabato precedente, rompendosi il naso. Quindi si sarebbe trattato effettivamente di sangue umano, ma del suo: nessuno poté attestare di aver visto la caduta in sé, però la sera stessa Ferraro si recò nella stalla degli Sperotto e tutti i presenti poterono constatare la copiosa perdita di sangue e il setto nasale storto dell'uomo. Per quanto riguarda la fedina penale e politica dell'arrestato, egli era scevro da alcun tipo di condanna ed inquisizione, come testimoniò il certificato rilasciato dalla cancelleria della pretura di Thiene<sup>93</sup>. Numerose coincidenze fecero pensare al giudice Fostini – come illustrò successivamente nel referato di preliminare investigazione – che Francesco Ferraro fosse particolarmente sfortunato nel trovarsi con un mare di indizi a suo carico, ma si sarebbe trattato pur sempre dell'uomo sbagliato.

Una “donna vecchiotta”, come fu descritta dalla Parolin, abitava nella casa accanto. Si trattava di Caterina Simionato, moglie del vicino Bernardo Miotti, la prima ad assistere al ritrovamento della ferita dopo le grida d'aiuto del figlio Antonio. Nel 1839 la Simionato – che divenne successivamente la chiave di volta dell'accusa mossa dal giudice Fanzago – aveva sessant'anni ed era dedicata solamente alle «cure domestiche». Dal suo primo esame<sup>94</sup> si rese noto che Antonio Miotti la mattina del giorno dell'aggressione si recò a Fara da una sua zia, lasciando quindi sguarnito l'accesso a casa sua. Poi, alla domanda se regnasse l'armonia in quella famiglia, Caterina rispose affermativamente: una posizione che sarà in seguito ritrattata a distanza di anni. È da notare che l'interrogatorio si focalizzò sulla figura del Ferraro, arrestato il medesimo giorno dai gendarmi di Marostica. In assonanza con gli altri vicini, raccontò che egli era conosciuto perché si recava ad amoreggiare con la giovane vedova Angela Carollo, anche se quest'ultima – come si è visto – negò di aver avuto rapporti sessuali con l'arrestato. L'unica pista emersa, ma non sviluppata attraverso ulteriori indagini, fu appunto la visita dalla zia di Antonio Miotti. Per quale motivo si era diretto a Fara quel

---

<sup>93</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXVII: «Esaminati diligentemente i Repertorj e Registri Politici esistenti (...), non risulta trovarsi inserito il nome di Francesco Ferraro del fu Pietro di Farra».

<sup>94</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XXVII. Esame in pretura a Thiene di Caterina Simionato, moglie di Bernardo Miotti, avvenuto il 12 febbraio 1839.

mattino? Che rapporti vi erano tra la donna uccisa e colei che si saprà poi essere la sorella del defunto Giacomo Miotti, padre di Antonio?

Particolarmente evocativa è la nota inviata dal commissariato di Marostica alla pretura di Thiene. In tale missiva veniva dipinta la fama dei testimoni assunti in supporto all'alibi del Ferraro, descrivendo gli Sperotto come persone di ottima condotta e sui cui la pubblica voce non aveva nulla da offrire, autenticando a tal fine le loro deposizioni come vere. Il finale contribuisce – sconfinando abbondantemente sul piano letterario – a descrivere il vicolo cieco in cui si era ritrovata anche la gendarmeria locale:

In somma egli è questo uno di quei casi fatti a sviluppare il quale sembra, per così dire, insufficiente l'umana natura mentre quanto più si approfondano le investigazioni tanto maggiormente si rimuovono le tracce e ci si avviluppa nel mistero e nel caos, che il tempo solo ed una costante vigilanza potranno forse chiarire.<sup>95</sup>

### **2.3. Il ruolo del consigliere relatore Gaetano Fostini**

Con una nota del 23 febbraio 1839 la pretura di Thiene inviò il giornale con tutti gli esami dei testimoni, le perizie e gli oggetti rinvenuti all'Imperial-regio tribunale provinciale di Vicenza. Il giornale fu inviato con un certo ritardo a causa della difficoltà di rintracciare i testimoni che validassero l'alibi di Francesco Ferraro, ancora in stato di arresto presso le carceri della pretura<sup>96</sup>.

I referati del giudice Gaetano Fostini forniscono solo la ricostruzione degli eventi elaborata dal giudice relatore ed includono il voto finale, sia sulla qualifica del delitto da parte del consesso, sia sulle sorti dell'arrestato in via politica dalla pretura. Per avere una visione d'insieme e uno spaccato delle persone che componevano il consesso a proposito di questo fatto di sangue sarebbe stato utile consultare i protocolli di consiglio, i quali erano gli strumenti su cui venivano verbalizzate le discussioni a

---

<sup>95</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXX. Nota del commissariato distrettuale di Marostica Giacomo Frigo inviata alla pretura di Thiene il 21 febbraio 1839.

<sup>96</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. V.

favore o contrarie alla ricostruzione di Fostini e messe ai voti. Purtroppo questi verbali, raccolti in quindici volumi presso l'Archivio di Stato di Vicenza, pur comprendendo l'arco temporale che va dal 1832 al 1847<sup>97</sup>, sono lacunosi e non contengono gli atti relativi a questo procedimento. Maggior fortuna la si è avuta riguardo alla riapertura del caso nel 1846.

Nel referato di preliminare investigazione, datato 5 marzo 1839, il giudice relatore propose di continuare con una più approfondita indagine sollecitando la scoperta di un movente plausibile all'omicidio della vedova Miotti, inoltre propose di rilasciare Francesco Ferraro dalle carceri e di desistere da ulteriori investigazioni a suo carico<sup>98</sup>.

Ciò che appare lampante anche al più distratto lettore è la rappresentazione idilliaca che tutti gli ascoltati tracciarono dell'armonia in casa Miotti. Il giudice Fostini non possedette la chiave di lettura della vicenda, non contemplò cioè – come successivamente tratterà con maggior acume Bonaventura Fanzago – che il delitto potesse essere opera del figlio, colui che trovò la donna ancora viva, ed essere il suo aguzzino-feritore-assassino. Sembra quasi che il vincolo di sangue madre-figlio fosse di per sé un alibi inconsciamente certificato dal giudice relatore del primo processo.

Non vi furono indizi reali in mano alla giustizia; viene però formalmente ripreso il comportamento della deputazione comunale di Breganze e la lentezza della comunicazione da parte del deputato comunale Miotti. Infatti «Se il tragico fatto fosse stato immediatamente alla pretura percepito, sarebbe forse giunta a tempo d'intendere le estreme dichiarazioni della ferita, ma pervenuta ad essa la denuncia alle cinque pomeridiane del successivo giorno 7, non poté prestarsi che all'autopsia cadaverica, e questo ritardo ben meritevole di censura in quel Deputato politico Miotti, fu forse causa delle tenebre che tengono tuttavia avvolto l'autore di sì atroce misfatto».

Certo è che il comportamento contraddittorio della donna in punto di morte, alle domande del dottor Bucchia su chi fosse stato l'aggressore, non vennero soppesate a dovere. Se in un primo momento la donna disse di non ricordare nulla, e poi incalzata disse che si trattasse di una donna anziana – su esplicita richiesta del Bucchia se fosse uomo o donna –, ella volse il capo dall'altra parte rispetto agli astanti e chiese conforto al figlio Antonio: tale linguaggio fisico del corpo non venne affatto preso in considerazione dal giudice, rifiutando di ipotizzare che la donna potesse conoscere il suo

---

<sup>97</sup> L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo...*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale...*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, p. 74.

<sup>98</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXXI. Referato iniziale.

feritore e che, per qualche oscura ragione, volesse celarlo alle autorità. Per Fostini tale modo di agire fu dovuto sostanzialmente al dolore fisico e alla mancanza di forze nel sostenere un interrogatorio. Il quadro clinico impietoso e la certezza di morire, così come segnalato dal medico accorso in aiuto, dovettero per forza motivare la donna – secondo il giudice – a non mentire celando le tracce del suo aggressore, dato che non avrebbe avuto senso aver timore per eventuali ritorsioni.

Da questa prima investigazione, inoltre, emerse una figura limpida, una persona senza nemici e incapace di eccitare sessualmente un uomo, in quanto cinquantenne e ormai non più attraente, «dall'aspetto deforme». Se anche si fosse segnalato qualche screzio in famiglia o con i vicini – ignoto fino ad allora alla giustizia – esso non poteva giustificare la gravità dell'aggressione, anche se tale pista rimaneva la più oggettivamente plausibile in quanto sarebbe stato più semplice per l'assassino, conoscitore del luogo e volto noto, accedere alla stanza dove si commise il delitto. Tanto più che il figlio Antonio, lavorando al banco da falegname sotto la stanza, in prossimità dell'unico ingresso dell'abitazione, avrebbe dovuto per forza vedere entrare qualcuno, fosse questi un vicino o un estraneo. Le tempistiche dell'azione dovettero lasciare perplessi tutti gli attori in campo; doveva sembrare strano che proprio quando il figlio dell'uccisa si recò a far abbeverare la sua vitella ad una pozza posta poco a nord, lasciando il caseggiato per circa una quarantina di minuti, venisse commessa l'aggressione. Questa stranezza Fostini non la prese in considerazione, ma lasciò intravedere l'unica soluzione:

in mezzo a tali e tante difficoltà ch'erano a superarsi che una persona estranea a quel luogo poteva, ed a ragione sorgeva un qualche sospetto a carico dei famigliari ed abitanti in quel cortile. Ma dei molteplici esami che versarono anche a tal punto (...), vanno a mostrare che regnasse tutta l'armonia fra la Pierina ed il figlio e la nuora, che nessun dissidio fosse mai avvenuto fra essa e li suoi vicini.<sup>99</sup>

Oltre a non mostrare l'incapacità a dissipare la nebbia cui è avvolto il caso, il referato iniziale nella sua interezza svela la complessa arte retorica del giudice Fostini, mediante l'utilizzo di inversioni auliche in un complesso gioco con l'impianto stilistico<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> *Ibidem*.

<sup>100</sup> G. PELLIZZARI, *Clandestini in Parnaso. Narrativa e retorica giudiziaria in un tribunale del Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale...*, a cura di

Non poteva sussistere un movente legato alla «cupidigia», perché non vennero rubate quelle quattro doppie di Genova, né vennero segnalati segni di tentativo d'effrazione sull'armadio presente in camera – dove appunto venne rinvenuto tutto il denaro presente nell'abitazione – né «nei ripostigli di quella casa»<sup>101</sup>. Non poteva sussistere anche perché la donna era convalescente a letto e difficilmente nell'oscurità della stanza – si ricorda appunto che vi fosse buio poiché gli scuri erano stati socchiusi per non far entrare il freddo – si sarebbe avuta una discreta visibilità, lasciando un notevole margine d'azione ad un ladro senza che questi potesse essere visto in volto e riconosciuto.

Solo l'odio poteva aver scaturito una furia omicida di questa proporzione ma, secondo i diversi esami degli abitanti della contrada Costa, la Parolin «era generalmente più amata che invisa». Quanto alla posizione dei familiari più stretti,

nessun sospetto contro il figlio soldato, se questi era già al suo Reggimento in Verona; nessuno sopra il figlio Bernardo, se luminosamente prova di essersi trovato nel giorno all'ora del delitto a Thiene lavorando nel suo mestiere di sarto. Non sospetti contro altri, perché nessuno in quel giorno nell'ora prossima al fatto era stato veduto aggirarsi nei contorni di quel luogo con sinistro contegno.<sup>102</sup>

La concitazione del momento aveva poi indirizzato Sciessere, coadiuvato dal commissariato distrettuale di Marostica, ad indirizzare le indagini verso Francesco Ferraro, in quanto sembrava avesse intrattenuto una relazione con una giovane vedova di un Miotti, Angela Carollo, abitante all'epoca della casa a fianco della Parolin. La perquisizione eseguita il giorno 9 febbraio sembrò poi aver rinvenuto la *pistola fumante* del caso, rinvenendo il gilet e un fazzoletto del Ferraro intrisi di sangue, così come un coltello compatibile con le ferite riportate dalla Parolin. L'esame dei periti chiamati dalla pretura aveva poi escluso che a provocare i tagli sul collo e sul capo della donna potesse essere stato il coltellaccio ritrovato nella casa di Francesco Miotti, vicino dell'uccisa, durante le perquisizioni di routine immediatamente successive al ferimento della donna. La presenza del Ferraro nella stalla della famiglia Sperotto per

---

G. CHIODI e C. POVOLO, p. 329. Lo stile elevato del referato serviva a determinare la posizione moralista del giudice rispetto alla *scelleratezza* dei delitti affrontati, oltre che a convincere il consesso delle risultanze da lui riassunte.

<sup>101</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXXI. La citazione presente è tratta sempre dal medesimo referato iniziale.

<sup>102</sup> *Ibidem*.

tutto il giorno, dalla mattina alla mezzanotte, nel giorno dell'omicidio – escludendo solo il lasso di tempo impiegato dall'uomo per recarsi a casa per pranzare verso mezzogiorno e al tramonto per cibarsi di polenta – era confermata da molti testimoni. Gli stessi testimoni validarono inoltre la versione per cui l'uomo si fosse rotto il naso il giorno precedente, rendendo verosimili le macchie di sangue sul gilet e sul fazzoletto.

Il voto proposto dal relatore, ed accolto *ad unanimità* dal consesso, fu il seguente: dalle risultanze emerse dalle indagini sopra al coinvolgimento di Francesco Ferraro, il suo alibi venne confermato grazie alle numerose testimonianze raccolte a suo favore, che determinarono la presenza dello stesso nella stalla della famiglia Sprotto a Fara al momento dell'aggressione. Si ordinava perciò alla pretura di rimmetterlo in libertà e di non proseguire l'indagine contro di lui. Quanto poi all'identificazione del fatto in sé, venne stabilito che si trattasse di un delitto ma che la sua qualificazione – cioè il determinarne il tipo di natura – rimanesse in sospeso fino al termine delle indagini<sup>103</sup>. Ciò sta a significare che si sarebbe rimandato a fine del processo il carattere di omicidio o di uccisione previsti rispettivamente dai paragrafi 117 e 123 del codice penale.

Vi è a tal punto una differenziazione prevista dal legislatore austriaco, infatti con omicidio si intendeva volontà del reo di privare la vita di un'altra persona, avendo l'azione dell'aggressore esattamente questo fine ultimo<sup>104</sup>. Al paragrafo successivo sono indicati degli ulteriori sottoinsiemi di classificazione rispetto alla gravità dell'assassinio, andando dall'«omicidio proditorio» – in cui veniva utilizzato del veleno o «mezzi insidiosi»<sup>105</sup> –, l'«omicidio per rapina» per appropriarsi dei beni altrui, fino all'«omicidio per mandato», pianificato o determinato da una persona terza. La quarta e ultima catalogazione è quella dell'«omicidio semplice», la forma relativamente meno grave che – anche se in assenza di premeditazione – esclude le modalità precedentemente elencate, pur non venendo meno la volontà del reo di uccidere la vittima<sup>106</sup>. Quanto all'uccisione, invece, essa rappresenta l'azione il cui fine ultimo, nella mente

---

<sup>103</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXXI. Voto del referato iniziale.

<sup>104</sup> §117, *Codice penale...*: «Quegli che colla risoluzione di ammazzare una persona tratta in modo che ne derivi necessariamente la morte, si fa reo del delitto d'omicidio». Ai paragrafi successivi spetta poi il compito di determinare le varie tipologie di omicidio.

<sup>105</sup> Secondo il giurista Castelli tale qualificazione implica per sua natura il tradimento della fiducia e della buona fede, quando il reo agisce commettendo un atto proditorio. G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. I, p. 106.

<sup>106</sup> §118, *Codice penale...*

dell'aggressore, non avrebbe dovuto prevedere la morte dell'agredito, bensì una lesione di entità indeterminata. A seguito delle offese fisiche, l'agredito sarebbe morto a causa delle stesse: l'uccisione può essere dunque paragonata all'odierno omicidio preterintenzionale<sup>107</sup>. Nonostante questo delitto fosse punito con pene meno gravi, dato che l'omicidio – salvo casi previsti esplicitamente dal Codice e dalle successive modifiche – era punito con la pena di morte, il delitto d'uccisione poteva comunque portare il reo sul patibolo in caso di rapina violenta.

Di particolare importanza, rispetto al referato iniziale datato 5 marzo 1839, è la requisitoria<sup>108</sup> indirizzata alla pretura di Thiene, in cui il giudice relatore esplicita il campo d'azione delle successive indagini<sup>109</sup>. D'ora in poi si sarebbe dovuto investigare sui rapporti che la madre del Ferraro, Paola De Lazzaro, aveva con la donna uccisa, dato che ella era di età avanzata e abitava non molto distante dalla Parolin; ancor più doveva essere approfondito il legame con sua nuora, Maddalena Canaglia. Una stranezza rilevata da Fostini è che fosse il figlio maschio della Parolin a prodigarsi per arrostitirle una mela al fuoco, verso le tre pomeridiane: mansioni che – come è già stato rilevato nel profilo misogino di Bernardo Marchesini, giudice e collega di Gaetano Fostini, tracciato da Claudio Povoło<sup>110</sup> – dovevano ricondursi al sesso femminile che non alle cure di un uomo. Altro aspetto non secondario era il ritardo con cui la Canaglia si era recata sulla scena del crimine dopo aver sentito le urla del marito, entrando nella stanza successivamente alla vicina in quanto disse di aver acceso un lume, nonostante si trovasse nella stalla a poca distanza da casa propria.

---

<sup>107</sup> §123, *Codice penale...*, «Se l'azione, dalla quale deriva la morte d'una persona, non fu veramente intrapresa colla risoluzione d'ammazzarla, il delitto in tal caso è d'uccisione».

<sup>108</sup> G. PELLIZZARI, *Prontuario dei termini giuridici, burocratici e di altre voci desuete*, in C. POVOLO, *La selva incantata...*, p. 697. Il termine "requisitoria" è qui da intendersi come la richiesta di adempimento ad un ufficio subordinato, in questo caso dal tribunale alla pretura.

<sup>109</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXXII. Nota spedita dal giudice Fostini alla pretura di Thiene il 6 marzo 1839.

<sup>110</sup> Il caso di Maria Kuhweiner, suonatrice di chitarra girovaga, che denunciò un tentativo di stupro nel 1839, raccontato da Povoło e avente come giudice relatore Bernardo Marchesini, pur non essendo inerente alla vicenda qui trattata, offre uno spaccato della visione misogina dei membri del tribunale provinciale vicentino nel suo insieme. In quel caso venne contestato, interpretando i paragrafi del Codice con abilità secondo i fini di Marchesini, l'esistenza stessa del delitto di tentato stupro. La diffidenza nei confronti del sesso femminile si basa tuttavia sulla qualità e sulla *fama* delle donne coinvolte, da non confondersi con una sorta di astio nutrito contro l'altro sesso. C. POVOLO, *Luoghi notturni. La storia di Maria Kuhweiner*, in *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, a cura di E. BIASOLO e L. ROSSETTO, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 48-52.

## 2.4. Le nuove indagini: il sopralluogo al caseggiato da parte della pretura

Il 14 marzo il cancelliere Zadra si recò alla contrada Costa assieme a Vecelli e Scießere per un ulteriore sopralluogo. Vi era bisogno di verificare le testimonianze di Antonio Miotti e di Maddalena Canaglia ricostruendo la scena del delitto, collocando correttamente in sequenza gli eventi di quel fatidico 6 febbraio<sup>111</sup>.

La stanza della vedova Parolin si trovava, come è già stato riportato, al primo piano dell'abitazione, sopra al porticato. Essa aveva una sola apertura che dava sul cortile interno; non si trattava di una vera e propria finestra bensì di una soluzione economica allora diffusa per cui l'intelaiatura era aderente a delle «*spiere*», ovverosia il telaio – al posto del vetro – era ricoperto di teli. Ciò contribuiva a diminuire drasticamente la visibilità all'interno della stanza, impedendo alla luce solare di entrare. Alla camera si accedeva entrando dalla porta in cucina, al piano inferiore, salendo poi una rampa di scale di legno e attraversando uno spazioso disimpegno cui erano contigue le stanze da letto del figlio Antonio e della uccisa. La stalla di Antonio Miotti, in cui vi sarebbe stata la moglie, distava circa venti passi in linea d'aria dalla finestra della Parolin. Lasciandone il portone aperto – dimostrarono i periti attraverso prove pratiche – si sarebbe sentito chiaramente il vociare di qualcuno all'interno della stanza, ma tuttavia non si sarebbe potuta osservare la porta d'ingresso della casa poiché ad impedirne il campo visivo vi era un'arcata del porticato e, a nascondere parte della loggia esterna, una massiccia barricata di legno. Si sarebbe riusciti a vedere qualcuno passare sotto il porticato solo nella parte direttamente di fronte al portone della stalla, una breve sezione perpendicolare ad esso. Con il portone chiuso però non vi era possibilità alcuna di osservare all'esterno, dato che anche qui vi erano delle *spiere* al posto delle finestre a vetro; ogni rumore proveniente da fuori, inoltre, risultava irrimediabilmente ovattato, persino dal cortile, e ciò avrebbe reso impossibile sentire i mugolii di aiuto della vedova.

---

<sup>111</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXXV. Atto di perquisizione del caseggiato in contrada Costa di Breganze, datato 14 marzo 1839. Solo a distanza di oltre un mese venne redatta una scrupolosa descrizione della scena del crimine e una sua ricostruzione fedele.

Raccolte le dichiarazioni di Maddalena Canaglia, si passi quindi ad esaminare la posizione del marito. Questi dichiarò di aver trovato gli scuri socchiusi quando soccorse la madre vedendola immersa nel proprio sangue: la perizia sembra mettere in discussione proprio questo *vedere* la vedova Miotti sanguinante. Con lo scuro socchiuso – come quanto riportato dal figlio – sembrò assai difficoltoso anche solamente intravedere la sagoma di una persona nel letto lì di fronte, tantomeno riconoscerne le fattezze. La prova fu eseguita alle ore sedici e trenta, come riportato da Zadra, e fu effettuata a metà marzo in una giornata leggermente nuvolosa; una situazione differente rispetto a quella del 6 febbraio dall'aria tersa, ma è altresì puntualizzabile che l'orario di tramonto dei primi giorni di febbraio è attorno alle diciassette e venti, mentre a metà marzo è verso le diciotto e un quarto<sup>112</sup>. La luce all'esterno era abbondante e – secondo quanto riferito dalle autorità e nonostante la presenza di un cielo parzialmente nuvoloso – la visibilità buona, era dunque plausibile che in una situazione di minore illuminazione, a maggior ragione, fosse difficile identificare una persona ferita davanti agli occhi, anche a pochi centimetri, senza che prima non si fossero aperti i battenti alla finestra. Antonio Miotti, infatti, affermò nella sua prima deposizione di aver prima visto sua madre ferita e di aver poi aperto gli scuri per meglio osservare la scena. A spiegare tale circostanza venne convocato nella camera da letto insieme ai rappresentanti della pretura e gli fu chiesto come si trovassero esattamente i battenti quando vi accedé dopo aver sentito i gemiti. Egli rispose di non ricordare esattamente la posizione degli scuri, ma sicuramente questi erano socchiusi, legati assieme da una funicella, mentre la porta della stanza era necessariamente rimasta aperta in quanto unica fonte di luce nella stanza, dato che le *spiere* non facevano passare i deboli raggi del sole. Quel 6 febbraio – avrà pensato Fostini leggendo i resoconti – doveva aver splendido un raggianti sole estivo per rendere accettabile l'ipotesi che un assassino, non pratico di quell'ambiente, potesse raggiungere la sua vittima designata e compiere un delitto senza lasciare traccia.

---

<sup>112</sup> Per quanto riguarda nello specifico il giorno 6 febbraio 1839, facendo riferimento al calendario perpetuo – con l'aggiunta degli orari di alba e tramonto – è stato possibile determinare che a Breganze il sole scomparve sotto la linea dell'orizzonte alle ore 17:15. Tale verifica è stata compiuta utilizzando lo strumento *Sun calculator*, presente nel sito web *timeanddate.com*. URL: <https://www.timeanddate.com/sun/@3181583?month=2&year=1839>, data ultima consultazione 16/01/2020.

Quanto alla prova uditiva, dal cortile interno effettivamente si sarebbe sentito il genere di qualcuno con un tono di voce medio o basso, anche se le ante della finestra della camera fossero state socchiuse.

Dieci giorni più tardi la visita dei periti, venne riascoltata dalla pretura Maddalena Canaglia<sup>113</sup>. Il cancelliere Zadra pose stavolta delle domande riguardante il rapporto che aveva intrattenuto con la suocera e se questa avesse mai opposto resistenze al matrimonio con il figlio Antonio: la tesi che emerge da questo ulteriore interrogatorio era quella di svelare la vita domestica che si respirava in quella casa nelle ore immediatamente precedenti al delitto, e come – inoltre – la vedova si inserisse nel rapporto tra i due giovani, sposati da appena un anno. La ricostruzione fatta attraverso gli occhi della nuora è quella di una velata sudditanza nei confronti della Parolin, tuttavia mai esplicitata da fatti o situazioni particolari. La Canaglia provvide quel giorno a cucinarle il pranzo, una scodella di brodo, e a servirglielo; successivamente se ne tornò in cucina dato che alla suocera non occorreva più assistenza. Verso le ore quattordici rincasò il marito Antonio, di ritorno da sua zia Caterina Miotti residente a Fara, quindi pranzò assieme a lui con della polenta appena tolta dal fuoco. In concomitanza con esso si presentò in visita alla Parolin una vicina, Maddalena Valerio. Terminato il pranzo la Canaglia si trattenne al caldo della stalla del marito, posta al di là della corte comune di fronte alla loro casa.

Ma cosa poté osservare Maddalena Valerio? Cosa poteva aver intuito l'ultima persona esterna al nucleo familiare ad aver parlato con Pierina Parolin prima dell'aggressione? Essendo trascorso più di un mese e mezzo, forse si poteva fare maggiormente chiarezza e provare a spezzare quel cerchio di omertà che continuava ad aleggiare sul caso. La Valerio venne ascoltata lo stesso giorno della Canaglia e le sue impressioni dovrebbero far riflettere sul fatto che le autorità della pretura, ma soprattutto il giudice Fostini in quanto relatore e detentore del caso, diedero poco peso alle nuove informazioni assunte su questa donna. Maddalena Valerio confermò<sup>114</sup> di essere

---

<sup>113</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXXVI. Esame in pretura a Thiene di Maddalena Canaglia, nuora di Pierina Parolin, avvenuto il 24 marzo 1839.

<sup>114</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXXVII. Esame in pretura a Thiene di Maddalena Valerio, moglie di Antonio Miotti del fu Francesco, avvenuto il 24 marzo 1839. Da questo esame emergono delle circostanze di conflitto all'interno della famiglia ma, come si è già riportato, pare bizzarro che le autorità politiche, così come quelle criminali, non abbiano allargato l'indagine per determinare il ruolo giocato da Caterina Miotti, cognata della donna uccisa. Si sarebbe dovuto ascoltare Antonio Miotti e Caterina Miotti circa il motivo del loro incontro, avvenuto la mattina dell'aggressione.

entrata in casa Miotti verso le due pomeridiane per visitare la donna ammalata, portandole un bicchiere d'acqua su invito della moglie del Miotti. Il cancelliere Zadra le chiese allora quale fosse il carattere della Parolin: è questo un segnale importante perché, dopo aver esaminato tutte le testimonianze riassunte dalla pretura della cittadina vicentina, solo ora si riusciva a tracciare un profilo della vittima più fedele alla realtà. Per la Valerio il rapporto tra nuora e suocera era nel complesso buono, ma Pierina era «alquanto bisbetica», poiché si spazientiva per ogni minima mancanza contro la Canaglia, spesso riprendendo indistintamente sia la giovane nuora quanto il figlio Antonio. La giovane sembrava sopportasse in silenzio questi costanti rimbrotti, dato che – come affermò la vicina – si comportò come una figlia nell'accudire la donna malata. Quello specifico giorno Pierina ebbe da lamentarsi perché sua nuora le servì la scodella col brodo più tardi rispetto a quanto le aveva ordinato, salvo poi scusarsi con essa al termine del pranzo, nel momento in cui la Valerio lasciò la casa una decina di minuti dopo esservi giunta. Si potrebbe dedurre una sorta di ostilità data più dal carattere della Parolin che non ad un rancore covato contro la nuora in particolare, pur considerando che le reazioni a questa avversione fossero di una generale indifferenza. Comportamento e indole differenti vennero attribuiti invece al figlio Antonio, ma l'autorità politica non chiese in quella circostanza alcun chiarimento.

Caterina Simonato, moglie di Bernardo Miotti, sembrò invece dipingere ancora una volta una situazione idilliaca, non presenziando mai ad alcun alterco tra le due donne<sup>115</sup>. Si trovò in casa quando vide, verso le quindici, Maddalena Canaglia uscire da casa sua per recarsi alla stalla ma poi non poté assicurare di aver controllato continuamente il cortile di fronte a casa sua per il resto del pomeriggio. Certamente anche se non si fosse trattato a tutti gli effetti di un alibi, l'aver visto uscire la nuora da casa dovette far allontanare lo spettro per cui essa fosse l'autrice materiale del delitto. L'interrogatorio fu alquanto breve e, quando il cancelliere Zadra chiese alla Simonato se avesse visto qualcosa di utile a scoprire il colpevole o qualche vociferazione si fosse sparsa nel frattempo, la donna rispose negativamente.

---

<sup>115</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXXVII. Esame in pretura a Thiene di Caterina Simonato, avvenuto il 24 marzo 1839. Questa è il secondo esame della Simonato, moglie di Bernardo Miotti vicino della Parolin. Tale pezzo è molto importante in quanto le risposte fornite alle autorità politiche verranno ritrattate sette anni più tardi, durante il processo istituito da Fanzago. La giustificazione fornita per la ritrattazione alle risposte fornite dalla donna ruota attorno alla differenza tra i verbi *vedere* e *sentire* qualcosa di utile al corso delle indagini.

A chiudere quel 24 marzo furono gli interrogatori di Bernardo Miotti marito della Simonato e ancora Antonio Miotti. Il primo si rivelò totalmente inutile all'indagine, mentre il secondo<sup>116</sup> svela chi fosse questa «zia Caterina», restituendoci l'immagine sbiadita di un personaggio dalla personalità forte quanto sfuggente: la cognata della Parolin, Caterina Miotti, il possibile *deus ex machina* – azzardando un'ipotesi non riscontrabile dalle fonti a disposizione – di un omicidio su mandato eseguito materialmente dal figlio stesso dell'uccisa. La Miotti in questione non venne tuttavia sentita su cosa ci facesse il nipote a casa sua, né tanto meno quali fossero i rapporti con la cognata, se vi fossero o meno questioni economiche in sospeso legate all'eredità del defunto Giacomo, marito di Pierina e fratello di Caterina.

Quanto poi ad Antonio, egli venne riascoltato e narrò di essersi recato la mattina del fatto a Fara da sua zia paterna, verso le nove e trenta, per sistemarle un mobilletto che lei possedeva; lì rimase insieme alla zia e al figliastro di lei, Francesco Borin, prima di incamminarsi nuovamente alla volta della contrada Costa di Breganze. Giunto a casa pranzò con la moglie e, quando questa si ritirò al caldo nella stalla, su indicazione della madre mise sul fuoco delle mele da fare arrostiti, servendogliele subito dopo. In linea con l'altra sua deposizione, si recò prima al suo banco da lavoro da falegname, poi a trovare la moglie un paio di volte nella stalla dove questa puliva delle noci, infine portò ad abbeverare la vacca alla pozza fuori dal caseggiato e, ritornato, scoprì l'orribile delitto. Inizialmente, data la scarsità di luce presente nella stanza, disse di aver pensato – appena varcata la soglia – che la madre lo chiamasse dopo esser caduta accidentalmente dal letto. Secondo la nuova versione fornita dal Miotti, egli spalancò gli scuri subito per meglio osservare la scena: all'autorità politica non sfuggì questa diversa sequenza di eventi, dato che ora faceva antecedere l'apertura degli scuri alla finestra e l'arrivo della moglie con un lume acceso<sup>117</sup> per poi procedere all'effettivo riconoscimento del ferimento della madre.

Tale puntualizzazione sembra far pensare ad una parziale ritrattazione atta a mettere in accordo la testimonianza con la perizia appena eseguita dalle autorità, un mutamento giustificato ora dallo shock provato allora – il suo primo esame fu del 9 febbraio, tre giorni dopo l'evento – ora semplicemente dalla dimenticanza. Ebbe a

---

<sup>116</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. LXXXIX. Esame in pretura a Thiene di Antonio Miotti, avvenuto il 24 marzo 1839.

<sup>117</sup> Si ricordi che la moglie Maddalena accorse sulla scena del delitto come terza persona, dopo il marito Antonio e la vicina Caterina Simonato; inoltre quest'ultima aveva già riconosciuto quegli elementi che facevano pensare ad un'aggressione e non ad un incidente.

dichiarare inizialmente quasi due mesi prima, di aver visto subito, appena varcata la soglia della stanza, la madre «tutta coperta di sangue la testa».

Queste furono le ulteriori indagini portate avanti, una perizia del luogo del delitto e delle nuove testimonianze che, secondo le note inviate dalla pretura e dalla deputazione comunale di Breganze, non portarono ad ulteriori risultati. Eppure qualcosa di inatteso fu riscontrato, specialmente sull'opaca successione degli eventi fornita da colui che per primo soccorse la Parolin. Anche la nota del commissariato di Marostica, molto attento alla pubblica voce, non sembrò fornire alcun sospetto, tanto che «lo scrivente non fece che raddoppiare quelle investigazioni che già furono (...) precedentemente attivate, allo scopo di scoprire il delinquente»<sup>118</sup>. La datazione dei documenti fa pensare ad un rallentamento delle indagini, poiché per un intero mese non vennero più assunti testimoni e lo si può riscontrare anche dai solleciti inviati dalla pretura sia al commissariato distrettuale sia alla deputazione comunale. Si scopre da una nota di quest'ultima autorità politica che venne prosciugata una fontana a poca distanza dalla casa, posta sulla strada che andava a nord verso la pozza citata da Antonio Miotti, nella speranza vana di trovare una qualche traccia dell'arma del delitto, ma ciò che colpisce è la palesata idea che potesse essere il figlio Antonio l'autore dell'assassinio:

Fondato è il sospetto dell'Autorità giudiziaria che non avendo voluto la defunta palesare il suo assassino, possa costui essere stato uno a lei stretto coi vincoli di sangue, ed in questo caso il sospetto non potrebbe cadere che sul figlio Antonio oppure sulla di lui moglie, altri parenti non avendo la Parolin tranne gli altri due figli Bernardo, che fu giudizialmente comprovato trovarsi a Thiene nel momento dell'orribile misfatto, e Francesco ch'è militare a Verona.<sup>119</sup>

Si tratta, come affermò nello stesso documento il deputato comunale, di una semplice supposizione desunta dagli elementi riscontrati, ma rimase una via legalmente impraticabile dato che mancavano sia l'arma del delitto, una seppur minima testimonianza pertinente, così come un movente plausibile. Continuò ancora il dottor Francesco Miotti della deputazione:

---

<sup>118</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XCIII. Nota inviata all'Imperial-regia pretura di Thiene dal commissariato distrettuale di Marostica in data 15 aprile 1839.

<sup>119</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. XCVII. Nota del deputato comunale Francesco Miotti indirizzata al commissariato distrettuale di Marostica, datata sempre 15 aprile.

Nessuna discordia ha mai assistito tra la interfetta ed i suoi figli, né tanto poco tra essa e la nuora Maddalena Canaglia, la di cui condotta è delle più applaudibili e l'indole assai buona, com'è pur quella dei vari parentj.<sup>120</sup>

Terminarono così le indagini del 1839 sopra il caso di morte di Pierina Parolin vedova Miotti. I mesi passarono e nulla fu più possibile raccogliere; in mano al giudice Gaetano Fostini non rimanevano che dei vaghi sospetti sulla famiglia dell'uccisa, non supportati però dall'esito delle indagini. Fu invece accolto all'unanimità del Consesso la qualifica del delitto come omicidio semplice, secondo il già citato paragrafo 118 del codice penale austriaco, in quanto non si era ancora riscontrato un movente per il quale l'ignoto assalitore avesse potuto agire. Il referato finale è datato 14 aprile 1840<sup>121</sup> e con esso Fostini illustrò mestamente, di fronte ai colleghi, le ulteriori informazioni raccolte dalla pretura e dal commissariato distrettuale.

Come si è già segnalato, non è possibile determinare quanti e quali fossero i membri di quella seduta poiché non ci è pervenuto il protocollo di consiglio; inoltre, a termine del documento, non vennero poste le firme dei vari consiglieri, se non quella del giudice relatore. Per quanto riguarda la formazione del Consesso, in linea generica bisogna fare riferimento al paragrafo 418, contenuto nella parte II del Codice, che indica un minimo di cinque persone votanti e un cancelliere protocollista privo di diritto di voto<sup>122</sup>. Si può però ricercare chi fossero i componenti dell'Imperial-regio tribunale criminale provinciale di Vicenza grazie all'*Almanacco per le provincie venete*<sup>123</sup>, il

---

<sup>120</sup> *Ibidem.*

<sup>121</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. CIII. Referato finale redatto da Fostini il 14 aprile 1840.

<sup>122</sup> §418, *Codice penale*...: «A comporre regolarmente il giudizio si esige un consesso almeno di tre persone, che siano state dal tribunale superiore dichiarate capaci a giudicare nelle materie criminali, e di due assessori giurati, oltre un cancelliere». Bisogna ricordare, ricorda Castelli, che se anche si richiedono un minimo di sei persone per emettere la sentenza, solo cinque di esse hanno diritto di voto, a cui si aggiunge un sesto cancelliere protocollista. Una sentenza proferita da 5 persone o da numero inferiore viene automaticamente resa nulla secondo un decreto aulico datato 25 settembre 1807. Il Giudizio criminale deve essere composto da minimo tre persone nominate dal Tribunale Superiore ed istruite al codice penale (dei giudici propriamente detti, compreso il presidente del consesso) e, nel caso non ve ne siano altri, da due assessori giurati non necessariamente approvati dall'istanza superiore secondo i decreti aulici del 24 marzo 1804 e del 25 settembre 1807. Questi due assessori potevano *non* essere esperti di diritto criminale ma avrebbero avuto peso nella decisione finale al pari dei tre membri su indicati; tuttavia essi dovevano avere ugualmente una preparazione di base e ritenuti in grado di emettere un giudizio sensato, basandosi sul resoconto del relatore appoggiato da prove legali. G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato*..., vol. II, pp. 212-213.

<sup>123</sup> *Almanacco per le Provincie soggette all'Imperiale Regio Governo di Venezia per l'anno 1842*, Venezia, Francesco Andreola Tipografo guberniale, 1842, p. 346.

quale indica questa composizione dell'allora corpo giudicante: Luigi Bizozero presidente del tribunale di prima istanza, il quale fu presente in queste veci in tutti e tre i fascicoli processuali presi qui in considerazione; i consiglieri Gaetano Fostini, Antonio Borgo, Bernardo Marchesini, Giovanni Battista da Mosto, Domenico Roselli, Stefano Galanti – poi relatore del processo per furto di bachi da seta compiuto da Bortolo Testolin –, Gaetano Arrivabene, Giuseppe Zanella, Pietro Casseti e Riccardo Manfroni. Bonaventura Fanzago era, all'epoca, uno dei due segretari del tribunale mercantile della città berica.

In questo primo processo, possiamo presumere, non vi furono opinioni divergenti nel Consesso rispetto a quelle del relatore, poiché egli poté esser certo solo dell'esistenza del delitto. Le informazioni emerse dalle testimonianze sulla nuora e sul figlio della donna assassinata non portarono a riscontrare alcun sospetto né a screditare la buona fama che i due sembra avessero presso la comunità della contrada Costa di Breganze. Fostini anzi lodò l'operato sia della pretura di Thiene sia del commissariato distrettuale di Marostica nell'aver scrupolosamente evaso le richieste, da egli stesso inviate nei mesi precedenti, che ponevano al centro dell'indagini Maddalena Canaglia. Rifacendosi poi all'affermazione della Parolin – interrogata in punto di morte dal dottor Bucchia – che indicava si trattasse di una donna «vecchiotta», inutili risultarono le informazioni raccolte su Paola De Lazzaro, madre di Francesco Ferraro<sup>124</sup>, circa un suo possibile coinvolgimento atto a vendicare un ipotetico diniego della Parolin al matrimonio fra il di lei figlio e la giovane vedova Angela Carollo. Quanto poi a Francesco Ferraro caddero definitivamente gli ultimi sospetti a suo sfavore dato che l'alibi era fondato e solido; egli fu vittima di sfortunate coincidenze causate dal possesso di un coltello compatibile con le ferite riscontrate e per gli indumenti inzuppati di sangue. I primi sospetti contro di lui mossi dalla deputazione comunale potevano essere giustificati dall'impellenza di trovare più un capro espiatorio che il vero responsabile, oppure dal fatto che avesse dei rapporti con giovani donne all'infuori del matrimonio: questo poteva averlo reso sospetto in quanto elemento destabilizzante della società. Queste supposizioni non sono tuttavia suffragate né dal ragionamento di Fostini, né tanto meno dalla pubblica voce, dato che – come ricorda il giudice – già «dai primi atti della investigazione non indicavano (...) in tal uomo né causa, né capacità al delitto, e

---

<sup>124</sup> Questi già da tempo rilasciato dalle carceri politiche di Thiene. I suoi oggetti personali, il gilet, il fazzoletto e i coltelli, gli vennero restituiti solo al termine del processo.

molto meno al più grave fra i delitti». Nel referato viene esplicitato un ragionamento assiomatico da parte del magistrato, il quale sembra precludere un'analisi degli avvenimenti basata sul giudizio degli elementi inerenti al fatto in sé, prediligendo invece uno studio minuzioso delle qualità morali dell'individuo: dato che un «uomo essendo sempre stato di indole onesta o di una condotta incontaminata, non poteva (...) divenire tutto ad un tratto il più scellerato fra gli scellerati». Tale affermazione può indicare un modo di pensare, non per forza un costrutto linguistico atto a giustificare la palese non colpevolezza di Francesco Ferraro di fronte ai colleghi riuniti in aula. Potrebbe rappresentare un vincolo allo svolgimento dell'indagine l'incapacità del giudice di elaborare un tema ritenuto allora «*contro-natura*»; ovverosia l'identificazione dell'omicidio quale matricidio, per cui il giudice Fostini non poté sviluppare un'attitudine investigativa scevra da preconcetti morali.

Con tali proposizioni di voto si chiuse la prima inquisizione sull'omicidio di contrada Costa di Breganze:

- I. Che si dichiari delitto di omicidio la morte di Pierina Parolin Ved. Miotti.
- II. Che si desista da ogni ulteriore investigazione nel Francesco Ferraro per essersi dileguati li sospetti concepiti a di lui carico.
- III. Che rimando al delitto contro ignoti, si ripongano gli atti alla Registrazione da riprendervi alla evenienza di lumi.

Conchiuso ad Unanimità<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Il fascicolo per l'«atrocissimo» omicidio venne archiviato ma, come riporta il Codice, non dimenticato; infatti il §482 così recita: «Se vien notizia della magistratura un delitto commesso, il cui autore è affatto ignoto, o non è possibile di aver nelle forze, si mette non ostante sempre in pratica quant'è prescritto intorno al legale riconoscimento del fatto, e delle circostanze ad esso congiunte, ed intorno all'unione dei mezzi di prova; e tutto ciò, che su tali oggetti viene legalmente portato in processo, si custodisce gelosamente presso il giudizio criminale, onde poterne far uso al caso, che venga trovato l'autore del delitto». Il commento di Jenull recita che il rispetto della procedura nella qualifica del fatto, così come prescritto dal Codice, si applica sia nel caso in cui il reo è «fuggitivo o assente», sia quando il «colpevole è totalmente ignoto». S. JENULL, *Commentario sul Codice...*, vol. IV, pp. 403-404.

## 2.5. La lettera riservata al deputato politico Francesco Miotti: il dovere di rimanere vigili

La prima inquisizione si risolse con un nulla di fatto; oscuri rimasero il movente e l'assassino della povera Pierina Parolin. Non per questo la giustizia ordinaria chiuse definitivamente il caso, data la gravità di avere un assassino ignoto a piede libero e la fama acquisita localmente dal caso. È di massimo interesse la lettera privata inviata dal giudice Fostini al deputato politico di Breganze Francesco Miotti, raccolta nel fascicolo a seguito del referato finale, tanto che sopra al nome del destinatario è annotata la voce «Riservatissima»<sup>126</sup>. Il giudice affermò che:

se finora riuscirono vani (...) gli sforzi dell'autorità politica e giudiziaria per raggiungere l'autore, o gli autori dell'atroce fatto, non si debbono perciò rallentare, anzi si debbono sempre tener vive tutte le indagini possibili dirette a porsi sulle tracce del delinquente.

Non solo un invito, bensì un ordine a rimanere in allerta.

La causa movente a questo delitto rimane ancora avvolta nel mistero, di modo che non si può finora determinarsi a supporla esclusivamente odio e vendetta, o rapina. Le circostanze di luogo e tempo potevano in vero far sospettare che il malfattore appartenesse al recinto del caseggiato, (...) o fors'anco alla stessa di lei famiglia; ma le assunte informazioni fino ad ora non somministrarono fondamento ad una misura legale contro alcun individuo.

Essendo esaurita la pista del Ferraro ci si ritrovò ancora a vagare nell'ignoto, ma – secondo Fostini – poteva darsi che il tempo non fosse del tutto tiranno: sarebbe bastato cogliere anche i più deboli segnali esternati dalla comunità, quando prima o dopo sarebbero sorti dei dissapori o fossero venute meno le paure per eventuali ritorsioni.

---

<sup>126</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 624, c. 114. Lettera riservata inviata dal consigliere relatore Gaetano Fostini al deputato politico Francesco Miotti in data 20 maggio 1840. Tale lettera non venne nemmeno aggiunta all'indice nel giornale del processo del 1839-1840, bensì numerata solo in occasione della riapertura del procedimento nel 1846 da parte di Bonaventura Fanzago.

I grandi delitti lasciano ordinariamente una durevole impressione, né quindi si cessa facilmente e presto di parlarne fra le persone del luogo e delle vicinanze, e spesso sorgono dai commenti delle circostanze voci e sospetti in aggravio di qualche determinata persona.<sup>127</sup>

Si appellò perciò al deputato politico Miotti affinché in futuro, calmate le acque, venissero inviate celermente delle nuove informative su testimonianze basate anche solo sul vago sospetto, in accordo con i pochi dati raccolti «da queste prime inutili indagini». Tornando all'ipotesi della rapina incompiuta, Fostini sembrò indirizzare la propria attenzione sul denaro posseduto dalla donna e lasciato al suo posto:

Si ha d'altronde introdotto da Bernardo Miotti, figlio dell'interfetta<sup>128</sup>, che essa possedesse 4 doppie di Genova rinvenute dopo la di lei morte, che procedevano dall'eredità della di lei madre; soggiunge però che nessun altro sapeva per quanto è a di lui cognizione, che ella avesse danaro.<sup>129</sup>

Poteva quindi trattarsi di qualcuno molto vicino a lei, un figlio o addirittura una più complessa congiura familiare, intento ad impossessarsi di quel lascito tramite una regolare successione di beni; poteva trattarsi di una supposizione, seppur suggestiva, non validata da alcun indizio.

---

<sup>127</sup> *Ibidem.*

<sup>128</sup> Il figlio sarto della donna uccisa, residente a Thiene.

<sup>129</sup> *Ibidem.*

### 3. Il secondo processo del 1846

#### 3.1. Giuseppe Testolin e il consigliere Bonaventura Fanzago. Un «orrendo misfatto» non viene mai dimenticato

È ipotizzabile che il fascicolo del grande delitto rimase accatastato negli archivi dell'Imperial Regio tribunale di Vicenza per alcuni anni, magari coperto di polvere, in mezzo a centinaia di faldoni contenenti migliaia di storie diverse, riguardanti furti, stupri, omicidi ed altri crimini efferati commessi nella provincia vicentina. Anche se le carte tacquero, le voci e il vivere quotidiano di quella piccola contrada di Breganze proseguirono il loro corso e – com'è possibile immaginarsi – nuovi dissapori e nuovi desideri di vendetta si intrecciarono, facendo riemergere vecchi e nuovi protagonisti.

In una giornata invernale, nel novembre del 1846, un uomo di nome Giuseppe Testolin si presentò presso gli uffici del commissariato distrettuale di Marostica, guidato sempre da Giacomo Frigo, sostenendo di avere nuove e sconvolgenti rivelazioni sul caso di assassinio della vedova Parolin Miotti, avvenuto sette anni prima<sup>130</sup>. Il giorno stesso venne compilata una nota indirizzata al tribunale del capoluogo berico con una copia delle dichiarazioni del Testolin. Era un uomo di cinquantasei anni, figlio del defunto Cristoforo, villico e abitante della contrada Torreselle del comune di Fara Vicentino: affermò che dopo un lungo silenzio che «credeva autorizzato dalla circostanza di non essere mai stato esaminato dalla Giustizia, ma stimolato ora dalla [sua] coscienza e dai suggerimenti di autorevoli persone», potesse finalmente rendere nota la propria presenza nel cortile del caseggiato di contrada Costa quel 6 febbraio 1839. Disse subito di non aver visto né l'assassino, né di aver nulla a che fare con l'aggressione della donna, però disse che qualcosa di strano era accaduto prima che venisse

---

<sup>130</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, *Omicidio avvenuto il giorno di Mercoledì 6 febbraio 1839 nella persona di Pierina Parolin vedova del fu Giacomo Miotti in Breganze. A sospetta opera dell'arrestato Antonio Miotti figlio della stessa interfetta. Processo in 4 Volumi*, c. 2. Esame di Giuseppe Testolin avvenuto presso il commissariato distrettuale di Marostica il 17 novembre 1846. Con la deposizione volontaria di questo contadino di Fara si aprì un nuovo fascicolo sull'omicidio di Pierina Parolin vedova Miotti, istituito dal consigliere Bonaventura Fanzago.

lanciato l'allarme da Antonio Miotti. Testolin si trovava a casa di Bernardo Miotti – che era in quel momento assente – per svolgere una mansione non specificata su richiesta della moglie di quest'ultimo Caterina Simonato, quindi per compiere quel lavoro, necessitando di un attrezzo, inviò la donna a casa della Parolin per chiedere in prestito una «*subia*»<sup>131</sup>, dato che Antonio doveva possederne una tra gli arnesi da falegname. Una volta ritornata da lui, la Simonato si mostrò con un'espressione spaventata e incredula, recitando per tre volte la frase «se savessi Bepo, cossa che ho visto adesso» tenendo le mani giunte, non fornendo però ulteriori spiegazioni.

Giuseppe non parve interessarsi allora a questo insolito comportamento, ma nelle ore seguenti venne scoperta l'aggressione e, ben presto, tra i residenti della contrada e fra gli abitanti di Breganze si formarono i primi sospetti a carico del Miotti, facendo pensare al Testolin che qualcosa la Simonato dovesse aver veduto. Affermò di aver rincontrato la donna in paese nelle settimane successive più volte e, mosso soprattutto da curiosità personale, di averle chiesto se effettivamente fosse stato Antonio l'autore del delitto. Ogni volta rimase deluso perché non ottenne alcuna risposta, né affermativa né negativa, solo lunghi e lugubri silenzi. Nel frattempo terminò il processo nel 1840 e, come era risaputo, anche la Simonato fu ascoltata dalla giustizia, senza però che se ne venisse a capo del fitto mistero, né tanto meno emersero indizi a carico del figlio. I due ebbero successivamente ancora occasione di incrociarsi per strada ma, questa volta, la donna sembrò esternare la sua verità di fronte alle incalzanti domande di Giuseppe Testolin: «Vedarì Bepo che se sarò chiamà un'altra volta dirò la verità», al che il Testolin, avvicinandosi a lei e abbassando il tono di voce, soggiunse «xelo sta lu, Toni», in allusione al Miotti. La donna non fece alcun nome, ma ben consapevole di quale Antonio si stesse parlando, rispose «– sì – con accento vibrato»<sup>132</sup>.

Ecco la denuncia tanto agognata che sembrò sgretolare il muro di silenzio. A prendere in mano il caso fu un giudice inflessibile, determinato e dalle ampie competenze in fatto di codice penale: Bonaventura Fanzago<sup>133</sup>. Tre giorni dopo la

---

<sup>131</sup>. Il termine dialettale “*subia*” indica la subbia, uno strumento metallico simile ad un punteruolo o alla lesina da calzolaio. *Grande dizionario della lingua italiana*, a cura di S. BATTAGLIA, vol. XX, Torino, UTET, 2000.

<sup>132</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco*, Sez. penale, b. 893, c. 2.

<sup>133</sup> Bonaventura Fanzago entrò a far parte del Giudizio Criminale vicentino solamente da pochi mesi. L'Almanacco del 1846 - già citato *supra* in riferimento ad un'altra annata - fa presente che Fanzago occupò un posto, fino all'anno precedente, rimasto vacante. I giudici Fostini e Fanzago appartennero dunque a due diverse generazioni, così come diverso sembrò essere il

deposizione di Giuseppe Testolin e dopo la nota ricevuta da Marostica, la mattina del 20 novembre il nuovo relatore ordinò il recupero dall'archivio del tribunale del fascicolo sull'assassinio di Pierina Parolin, studiando nottetempo il caso<sup>134</sup>. Il giorno successivo venne indirizzata una requisitoria alla pretura di Thiene e al commissariato distrettuale di Marostica, di ben altro tenore rispetto a quelle inviate precedentemente dal consigliere e collega Fostini<sup>135</sup>. La figura del giudice emerge in maniera preponderante: egli detta la linea da seguire sia rispetto agli esami dei testimoni, sia in quale condizione essi debbano essere assunti, per poi intimare delle approfondite perizie dei luoghi. A differenza dal primo processo si ebbe qui una strada da seguire, un solco appena tracciato che avrebbe dovuto portare al coinvolgimento del figlio della donna uccisa.

Ignota la causa che avesse spinto al medesimo [orrendo misfatto] la mano omicida, ignoto ancora ne rimaneva l'autore, e tutto si avvolse con velo del mistero in onta alle più vigorose pratiche che in allora s'imprendessero dalla investigante giustizia e dovette prosciogliersi dal carcere certo Francesco Ferraro, presso cui si aveva perquisito un coltello che le aggravanze potevano dinotare come lo istrumento di sì atroce delitto, essendosi dileguato ogni concepito sospetto a di lui conto. (...) L'inverosomiglianza che estraneo malfattore penetrasse in quella casa, sotto il cui porticato stava lavorando quel figlio da cui non erasi che da poco allontanato; o che previamente si fosse nella casa nascosto: il non aver potuto penetrarvi dalla parte di dietro alla casa, ove trovassi intatta la cadutavi neve; il non emergere che dessa [la vedova] avesse inimicizie di sorta o conosciuta da estranei si fosse al possesso di soldo, benché quattro doppie di Genova in seguito le si rinvenissero; autorizzavano un qualche sospetto sui famigliari, e per avventura su quel figlio che solo era poi rimasto in guardia di quella

---

loro modo di procedere. Il primo, consapevole dei meccanismi di controllo interni alla gerarchia giudiziaria, si rivela più cauto nell'applicazione della prova indiziaria. Il secondo appare invece un grande conoscitore del Codice, consentendogli un discreto margine di manovra nel palesare un valido e credibile sistema probatorio. *Almanacco per le Province soggette all'Imperiale Regio Governo di Venezia per l'anno 1846*, Venezia, Francesco Andreola Tipografo guberniale, 1846, p. 337. Cfr. C. POVOLO, *La selva incantata...*, p. 51.

<sup>134</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 3. Nota firmata da Fanzago e indirizzata all'archivio del tribunale di Vicenza, che ordina di allegare il processo 546 del 1839 inerente all'omicidio di Pierina Parolin.

<sup>135</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 115. Nota inviata da Fanzago alla pretura di Thiene e al commissariato distrettuale di Marostica circa la riapertura delle indagini sul caso, datata 21 novembre 1846. La nota è molto lunga e contiene lo schema che fu poi utilizzato dagli organi politici inferiori nel condurre le indagini. A differenza del primo procedimento, in quello del 1846 l'impronta sulle indagini del giudice relatore è maggiormente riscontrabile, la metodicità espressa da tale requisitoria venne applicata alla lettera dalla pretura.

casa, e che poco prima l'aveva visitata ed erasi anzi condotto ad arrostarle in cucina delle mela che [ella] aveva richieste.<sup>136</sup>

Fanzago citò poi il parere del deputato comunale Francesco Miotti, facendo sua tale posizione: la pretura e il tribunale avrebbero dovuto, all'epoca, approfondire il comportamento di Antonio Miotti; ma le risultanze fin lì raccolte non seppero dare alcuna delucidazione se non coadiuvate da un vero e proprio colpo di fortuna, quello che ora sembrò essere la dichiarazione “spontanea” del Testolin. La chiave di volta dell'accusa sarebbe stata la testimonianza della vicina di casa Caterina Simonato, moglie di Bernardo Miotti, che però già due volte fu interrogata dalla pretura nel 1839, e che in tale occasione affermò sempre di non aver visto nulla, alimentando inoltre la versione idilliaca per cui i rapporti tra madre e figlio dovevano essere molto buoni. Se anche si fosse potuto riassumere la Simonato si sarebbe dovuto conoscere il motivo per cui ella mentì – facendo fede alla veridicità della denuncia del Testolin – e perché avesse taciuto per tanti anni. Un elemento che compare ricorrente nella nota è poi il volersi assicurare quale fosse l'atteggiamento e il comportamento del presunto carnefice, cioè come Antonio avesse reagito psicologicamente al delitto di matricidio, cercando di fare ricordare ai testi le sue espressioni facciali e il suo tono di voce, fino ai più piccoli gesti apparentemente banali.

La difficoltà principale – ben intesa dalle pressanti richieste del giudice – fu quella di raccogliere quanti più elementi in grado di sostenere una sentenza di condanna basata sulle testimonianze o se, più prudentemente, si fosse riusciti ad utilizzare le deposizioni giurate come singoli indizi all'interno di una più ampia formulazione della prova legale, basata sul concorso delle circostanze come previsto dalla Sovrana patente del 4 luglio 1833<sup>137</sup>. Misterioso rimaneva poi lo strumento utilizzato per ferire la Parolin e il movente che spinse il figlio ad un gesto così estremo: si sarebbe reso quindi necessario determinare – da riscontrare in quanto possibile indizio – se egli

---

<sup>136</sup> *Ibidem*.

<sup>137</sup> Per quanto riguarda la prova testimoniale, essa era regolata dai §§403 e 404 del codice penale. Bisognava tuttavia anteporre il complesso di norme, inerenti alla qualità degli individui e alle modalità di raccolta degli esami, illustrato nel Capo VIII del Codice stesso. La norma sulla prova legale basata sul concorso delle circostanze era inizialmente enunciata al §412, per poi essere riformata dalla più esaustiva Sovrana patente del 4 luglio 1833. Di fatto questa patente riprendeva i principi precedenti, ampliando e diversificando la varietà di indizi preconstituiti sia sul piano generale, sia per degli specifici delitti. C. POVOLO, *La selva incantata...*, p. 107.

avesse già esternato frasi ingiuriose con minacce di morte nei confronti della madre, così come se le avesse ulteriormente intimato di non fare il suo nome ai soccorritori, corsi in seguito all'aggressione.

La situazione economica del Miotti era poi stata trascurata dalla prima inchiesta; se pedanti infatti risultarono le analisi delle caratteristiche comportamentali sugli abitanti della contrada trasmesse dal commissariato locale, non si era fatta altrettanta luce sulla situazione economica di Antonio Miotti. Questi poteva essere di «scarse sostanze» e, consapevole dell'esistenza del denaro nascosto dalla madre, avrebbe potuto chiedere una parte ma, ottenendone il rifiuto, reagì collericamente uccidendo la Parolin.

Altro pilastro necessario alla tenuta della tesi che il giudice andava a formulare era la necessità di acquisire le informazioni inerenti alla fama e alla condotta dei due testimoni chiave che furono poi sentiti, avendo massimo riguardo per la loro credibilità e richiedendo la fedina politica per ognuno di essi<sup>138</sup>.

Fanzago chiese un più scrupoloso esame della casa della Parolin e delle abitazioni circostanti attraverso la realizzazione di una rappresentazione planimetrica, il cosiddetto tipo dimostrativo<sup>139</sup>, con l'ausilio del quale anche la magistratura avrebbe potuto visualizzare graficamente la posizione della donna ferita, la stalla in cui si trovava Maddalena Canaglia, la pozza in cui il Miotti condusse la mucca e la casa di Bernardo Miotti, in cui si trovarono il Testolin e la Simonato. Sembrò plausibile che Antonio, dopo aver accoltellato la madre, si fosse disfatto dell'arma del delitto

---

<sup>138</sup> Secondo il §403 la deposizione dei testimoni può costituire una prova legale solamente se concorrano sei requisiti distinti: la testimonianza deve essere volontaria e non indotta da una parte terza, né contaminata da una qualche forma di corruzione né raccolta attraverso minacce; essa deve contenere la circostanza o il fatto che conferma la verità; deve essere giurata secondo quanto previsto dal Codice; non devono esistere relazioni personali con l'accusato che ne compromettano la credibilità o l'imparzialità; infine la testimonianza deve essere concorde con le altre già assunte, in modo che non compaia alcuna contraddizione sulle circostanze sostanziali. La via testimoniale, prevista dal successivo §404, a distanza di molti anni rispetto al fatto, appare a Fanzago - già da questa sua prima nota - come una via difficilmente percorribile. È funzionale però se fossero emersi, come si sarebbe detto «per avventura», degli indizi utili al raggiungimento della prova basata sulle circostanze. G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, pp. 177-181.

<sup>139</sup> Il tipo dimostrativo era una rappresentazione planimetrica del luogo in cui era stato commesso il delitto. Il Codice dava un ampio margine alle autorità nel caso in cui dovevano compiersi perizie scrupolose. Poiché il giudice relatore e i membri del consesso non visitavano personalmente i luoghi, una rappresentazione grafica poteva rivelarsi utile al proseguimento dell'indagine: Castelli tratta in velocità questa importante relazione peritale in coda alla spiegazione del §243, facente parte del Capo II «Dell'Investigazione». G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, p. 41.

abbandonandola temporaneamente all'interno di un abbeveratoio, posto vicino alla pozza posta poco a nord di casa sua; qui avrebbe altresì potuto disfarsi dei vestiti macchiati di sangue.

Solamente il 7 dicembre il giudice poté ricevere una nota da Thiene sulle prime risultanze avute dalle testimonianze chiave, tanto che il pretore Angelo De Bosio provò a scusarsi, come di consueto avveniva, per il ritardo nell'invio di una prima sintesi<sup>140</sup>. Accedendo al corposo giornale redatto dalla pretura è finalmente possibile ricostruire in sintesi la vicenda nel suo complesso, distribuendo correttamente gli eventi sul piano temporale, secondo una più logica sequenza rispetto alla ricostruzione effettuata nel primo processo. La storia che venne a tracciarsi fece desumere agli inquirenti le pesantissime responsabilità di Antonio Miotti, ma anche un complesso insieme di circostanze che ebbe come fine la vendetta contro lo stesso indiziato.

Il 5 dicembre, alle ore dieci, venne chiamato a deporre Giuseppe Testolin che, «ammonito seriamente al vero e previo ricordo del giuramento da prestarsi dove occorra», si presentò come un affittuario di sei campi a Fara Vicentino, residente nella contrada Torreselle – confinante a est con contrada Costa di Breganze – da circa trentatré anni insieme alla moglie<sup>141</sup>. Era un uomo di cinquantasei anni e padre di quattro figli: Cristoforo all'epoca già deceduto, Antonio, Bortolo – figura che compare nel processo per furto di bozzoli di bachi da seta del 1843 – e Maria, quest'ultima già ammogliata e separata dal nucleo familiare. Alla luce della versione fornita dal Testolin è rintracciabile sia del rancore personale, sia una possibile rivalità determinata dall'appartenenza a contrade differenti e confinanti, tuttavia non esplicitata dalle autorità politiche e giudiziarie dell'epoca<sup>142</sup>. Egli disse di ricordare quel famoso fatto di

---

<sup>140</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 116. Nota inviata dalla pretura di Thiene al tribunale provinciale; viene allegata – al documento successivo – una sintesi degli interrogatori di Caterina Simonato, Bernardo Miotti suo marito e Giuseppe Testolin con le considerazioni che verranno poi riprese più tardi.

<sup>141</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 122. Esame in pretura a Thiene di Giuseppe Testolin, effettuato il 5 dicembre 1846.

<sup>142</sup> C. POVOLO, *Confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. DA PASSANO; A. MATTONE; F. MELE; P.F. SIMBULA, vol. II, Roma, Carocci, 2000, pp. 1075-1082. In tal caso è possibile far riferimento al contributo di Povoletto per visualizzare e per la descrizione della tensione latente esistita tra due comunità differenti, identificabili in due contrade confinanti. Allo scambio matrimoniale che legava le famiglie di due comunità vicine, atto a conservare il patrimonio e a stabilire alleanze, corrispondeva una tensione – espressa a livello giovanile con *charivari* o con atti più o meno violenti – non sempre rilevata dalle autorità dell'epoca, specialmente all'interno dei fascicoli processuali.

sangue avvenuto in contrada Costa di Breganze il 6 febbraio 1839; anzi, come aveva già dichiarato nella deposizione spontanea che fece riaprire il caso, si trovava proprio lì nel medesimo cortile quel giorno. Durante la prima inquisizione la pretura e la deputazione comunale avevano indirizzato le indagini contro Francesco Ferraro; tuttavia i testimoni assunti si limitarono agli abitanti delle case circostanti e a coloro che potessero validare o meno gli alibi del Ferraro e di Bernardo Miotti, figlio dell'uccisa. Non si era però investigato su chi effettivamente si trovò nei dintorni della scena del crimine: questo è il motivo per cui il suo nome non comparve mai negli atti raccolti in precedenza, così come egli stesso non pensò mai di farsi avanti e dichiarare le sue impressioni sul caso, in quanto lo credeva superfluo ed inutile. Raccontò poi un ulteriore aneddoto che, in unione alla vicenda della morte accidentale di Giovanni Canaglia avvenuta nel 1840, dovette far sorgere un forte sospetto sulla personalità di Antonio Miotti.

Un figlio del Testolin di ventuno anni, Bortolo, venne condannato tre anni prima – reo confesso e all'epoca minorenni – dal tribunale del capoluogo berico a tre mesi di carcere per il furto di circa quaranta libbre di *gallette*<sup>143</sup> ai danni di Lorenzo Borin, abitante della medesima contrada Torreselle del comune di Fara Vicentino. I tre mesi di carcere criminale si erano sommati ai due mesi, scontati in precedenza, nelle carceri politiche di Thiene. Bortolo, continuò Giuseppe Testolin, «mi palesò [che] fu sedotto dal suddetto Antonio Miotti del fu Giacomo» a compiere il furto, tanto che gli portò i bachi da seta affinché li smerciasse per poter guadagnarci una somma discreta. Il Miotti ne trattenne solo una parte per destare il minor sospetto possibile, mentre Bortolo – meno astuto e privo di un nascondiglio in cui conservare la merce rubata – vendette i bachi in paese, tanto da ricavarci un Napoleone d'oro, cifra poi restituita al Borin come parziale riparazione del danno.

Il figlio diciassettenne del Testolin sarebbe, a sua detta, stato adescato e «sedotto» da Antonio Miotti a commettere un delitto, non una grave trasgressione di polizia come fu accertato nel fascicolo redatto dal consigliere Galanti<sup>144</sup> nel 1843: i

---

<sup>143</sup> Il termine “gallette” qui mutua il significato dal dialetto veneto per indicare i bozzoli prodotti dai bachi da seta.

<sup>144</sup> Il profilo del giudice Stefano Galanti, tracciato in particolare dagli studi di Povolo sul consenso vicentino, è alquanto controverso. Risulta infatti che il giudice non conoscesse a fondo il codice, in modo particolare egli non sembrava essere a proprio agio con lo spirito che permeava la legge nei casi in cui la prova legale negativa era basata sul concorso delle circostanze. In un delitto di *intrapresa violazione* (tentato stupro di una bambina, ai sensi del §112 del Codice) riportato da Povolo, Galanti propose di forzare volutamente il sistema probatorio

cinque mesi di carcere, oltre alla privazione della libertà, rappresentarono una tragedia per l'economia familiare dei Testolin, come lo stesso Giuseppe ammise.

[Tale situazione] mi apportò (...) non solo disonore, ma anche danno reale, m'indispose seriamente contro il seduttore Antonio Miotti causa prima del trapasso del figlio ed io nell'anno 1844.<sup>145</sup>

Testolin si trovava nella stagione primaverile del 1845 a lavorare la terra presso i possedimenti fondiari Piovene a Fara quando, preso da «tale disgusto» per il destino di Bortolo, per la prima volta palesò all'agente fondiario Giovanni Maria Ronzani il proprio odio. Mentre suo figlio era stato condannato per un semplice furto indottrinato con dei consigli malvagi, il Miotti suo ricettatore – ma soprattutto assassino matricida – rimaneva a piede libero. Ronzani fu quello che poi, a detta di Testolin, lo consigliò vivamente di parlarne con le autorità competenti, «poiché tacendolo» avrebbe «comesso grave peccato».

Giovanni Maria Ronzani, «agente della Nobile famiglia Piovene» di Lonedo, venne assunto per validare le espressioni usate dal Testolin<sup>146</sup> nei confronti del figlio della Parolin. Di vivido interesse è la descrizione che si ricava del villico di contrada Torreselle, piuttosto singolare nonostante la brevità. Ronzani riportò la specifica espressione indirizzatagli dal Testolin in riferimento ai fatti del 1839: «quel che so mi de sta persona [alludendo al Miotti] nessuno lo sa». Giovanni Maria gli intimò che, se avesse avuto degli indizi, doveva palesarli assolutamente alle autorità, senza perdite di tempo e timori nei confronti della giustizia. L'elemento che si evince a riguardo della credibilità del testimone chiave viene poi dalla descrizione del suo carattere, dipinto dal Ronzani come «uomo stravagante».

Quel 6 febbraio Testolin si era recato a casa dell'amico Bernardo Miotti, marito della Simonato, tre quarti d'ora prima che il sole tramontasse per eseguire, insieme al vicino Francesco Zuccato, un lavoro di fatica<sup>147</sup>. Lui e Zuccato, all'epoca dell'esame già defunto, si erano trovati appena fuori l'uscio dell'abitazione della Simonato per

---

enunciato dalla Sovrana patente del 4 luglio 1833, in favore del libero convincimento del giudice. C. POVOLO, *La selva incantata...*, pp. 87-89.

<sup>145</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 122.

<sup>146</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 168. Esame in pretura a Thiene di Giovanni Maria Ronzani, effettuato il 18 gennaio 1847.

<sup>147</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 122. Francesco Zuccato, oltre ad essere un amico del Testolin, possedeva una stalla nel medesimo caseggiato dei Miotti in contrada Costa, pur non abitando lì.

«sposare» un maiale<sup>148</sup>; ad un certo punto – un quarto d’ora prima che il sole tramontasse – vide Antonio Miotti uscire dalla porta della sua stalla dall’altra parte del cortile, con l’intento di recarsi con una vacca verso la pozza posta a nord, dietro alla casa come si ebbe a dire. A distanza di dieci pertiche osservò quindi il Miotti incamminarsi solo, non avendolo visto precedentemente lavorare al suo banco da lavoro posto sotto il porticato; non poté tuttavia affermare dove si trovasse prima, ma ipotizzò la sua presenza presso la moglie all’interno della stalla. Terminato il lavoro con il maiale e congedato lo Zuccato che se ne ritornò a casa propria, Testolin venne chiamato dalla Simonato dentro casa perché le aggiustasse un vaso di terracotta che si era rotto, dato che egli era pratico in tali lavori artigianali. Per aggiustare i cocci era già in possesso di un filo di ferro da collocare all’interno del vaso ma, dopo aver praticato dei fori con un trapano, ebbe bisogno di un attrezzo – una «*subia* a punta di ferro» – per poter modellare e stringere l’intelaiatura costituita dal cavetto metallico. L’amico Bernardo era in quel momento assente, perciò pregò Caterina sua moglie di andare a chiedere in prestito a casa di Antonio Miotti tale attrezzo, necessariamente presente fra gli arnesi di ogni falegname. Il sole stava in quel momento tramontando quando la donna si assentò per circa due minuti; ritornata in casa mostrò un’aria molto spaventata e ripeté più volte: «se savessi Bepo cosa go visto adesso». Il Testolin non volle approfondire il significato di quella frase, non badandola allora, «supponendo che le fossero cose da donne», rimanendo concentrato nell’aggiustare il vaso rotto con l’attrezzo appena ricevuto.

Il sole era appena sceso sotto l’orizzonte quando rientrò a casa Bernardo Miotti. Incrociatosi col Testolin, bevvero assieme «un *gotto* di vino» prima di congedarsi; quest’ultimo uscì poi dalla cucina e si incamminò verso casa, sortendo dal portone posto a sud del cortile dalla parte opposta all’uscita che il Miotti utilizzò per condurre la vacca alla pozza. «Fino allora – si faccia presente – non erasi per anco scoperta la disgrazia della Parolin», di cui venne a sapere solamente il giorno successivo dalla pubblica voce: Testolin sospettò solo in quell’istante che la Simonato potesse aver

---

<sup>148</sup> La “*sposatura* del porco” era un metodo, diffuso soprattutto in area lombarda e veneta, per ammansire il maiale. Esso prevedeva la foratura dell’estremità del grugno, facendo procedere all’interno un filo di ferro che veniva poi fissato al grifo stesso. Tale operazione impediva al maiale di creare disordine nella stalla col suo grufolare, non permettendogli cioè di capovolgere oggetti e il trogolo in cui l’animale si cibava. *L’Agricoltura. Giornale ed Atti della Società Agraria di Lombardia con annunzi. Annata completa per il 1865*, Milano, Tipografia Giuseppe Bernardoni, 1865, pp. 372-373.

assistito alla scena, teorizzando che fosse stato il figlio Antonio ad uccidere la madre in un momento d'ira. Quando trovò la moglie di Bernardo sola, successivamente in altre occasioni, ella non gli narrò mai che cosa avesse visto; intuì tuttavia la convinzione di lei sull'identità del colpevole. Anche Bernardo Miotti fu informato dell'episodio della “*subia*”, tanto che questi – riporta il Testolin – affermò «che se sulle prime il Giudice avesse arrestati tutti quelli della famiglia avrebbe trovata la verità»<sup>149</sup>.

Il pretore Angelo De Bosio volle vederci chiaro; lampante sembrò il pretesto per aggravare la posizione del Miotti da parte di un uomo che serbava rancore: Testolin fu invitato a riflettere e a soppesare quanto aveva appena affermato, perché «grave sarebbe la sua responsabilità verso Dio e la legge se per odii o inimicizie verso l'Antonio Miotti cercasse falsamente di aggravare i sospetti contro di lui». Testolin su questo punto cercò di glissare pur ammettendo i contrasti precedentemente avuti; difatti anche se provò odio per «la seduzione del figlio» Bortolo, la distanza di tempo da quell'avvenimento avrebbe placato e sopito quel desiderio di vendetta. Se avesse voluto testimoniare e dichiarare il falso per ripicca, dichiarò, avrebbe depresso allora, quando «l'ira bolliva» per aver rovinato la sua famiglia, mentre ora si sentiva mosso da scrupoli di coscienza. Quanto poi al carattere del principale sospettato, il Testolin ci restituisce un affresco alquanto espressivo: era il Miotti di corporatura robusta e in buona forma fisica, di temperamento energico ma caratterialmente «cupo e concentrato», temuto da coloro che lo conoscevano, non però dedito alle risse e alle violenze. Affermò di averlo udito più volte a offendere la madre – senza mai minacciarla di morte – chiamandola «*buzzarona*»<sup>150</sup>, perché la Parolin non appariva mai contenta dei suoi servizi, quando le portava da mangiare o la aiutava con le faccende domestiche.

---

<sup>149</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 122.

<sup>150</sup> Il termine dialettale è assimilabile all'italiano “bugiarda”, tuttavia in questo caso tale significato muta nel vicentino ed indica una prostituta. O. Zambon, *Glossario del dialetto veneziano...*, p. 63.

### 3.2. I coniugi Caterina Simonato e Bernardo Miotti. Il valore dei testimoni

Licenziato il Testolin, il cui interrogatorio iniziò alle dieci, venne il turno di Caterina Simonato, che si presentò di fronte al pretore e agli assessori giurati alle quattordici del medesimo giorno<sup>151</sup>. La donna aveva nel 1846 sessantasette anni e viveva col marito Bernardo in una delle abitazioni che componevano il caseggiato di contrada Costa.

Dopo aver fornito le proprie generalità, affermò di ignorare il motivo per cui le fosse stato intimato di comparire di fronte alle autorità. Il pretore, possiamo immaginarci, non si dilungò con dei convenevoli e le chiese se ricordasse il famoso caso di omicidio della sua vicina. La donna ben ricordava quell'avvenimento eclatante; disse di essere già stata ascoltata nel medesimo ufficio per due volte, ma che nulla fu in grado di riferire rispetto alle domande che le furono rivolte. La Simonato sostenne che nei giorni a seguire dal fatto di sangue se ne parlò in casa sottovoce, in quanto anche tra gli abitanti della contrada pareva impossibile che «la cosa fosse morta zo così»: iniziò a quel tempo a parlare col marito Bernardo palesando che – a suo parere – c'entrasse il figlio della vedova Antonio per la seguente circostanza, mai raccontata agli organi inquirenti.

Quel giorno effettivamente Giuseppe Testolin si presentò insieme a Francesco Zuccato, vicino di casa di lei, nel cortile di fronte casa per ferrare il grugno ad un porco, mancando circa un'ora al tramonto. Tale testimonianza giurata sembrò già validare la ricostruzione del Testolin. Una volta salutato lo Zuccato, raccontò che lei e il Testolin si recarono all'interno dell'abitazione per mostrare all'amico del marito il vaso di terracotta da aggiustare; fu dunque spedita a casa del Miotti per prendere in prestito un attrezzo utile a modellare l'intelaiatura metallica del vaso. Uscì di casa a mezz'ora dal tramonto, attraversò il cortile comune e si recò sotto il portico della casa della Parolin:

---

<sup>151</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 123. Esame in pretura a Thiene di Caterina Simonato, avvenuto il 5 dicembre 1846. La corposa testimonianza della Simonato rappresenta il più interessante atto di accusa nei confronti del presunto matricida, anche se le qualità di questa testimone furono messe in discussione sia dallo stesso Antonio Miotti, sia da eventi legati alla salute psichica della donna: durante lo svolgimento del processo, apertosi nel 1846, la donna cadde a terra battendo la testa tanto da farle perdere completamente lucidità. Per tale motivo non fu possibile eseguire un confronto con Antonio Miotti, una volta che questi venne trasferito alle carceri criminali di Vicenza.

pensò di trovare lì Maddalena Canaglia per chiederle la subbia ma, non intravedendo nessuno dalla porta d'ingresso che dava sulla cucina, si recò verso la stalla dei Miotti, sicura di trovare la vicina al caldo. In tal frangente, appena mise un piede fuori dal porticato, udì un forte vociare proveniente dalla stanza superiore, dove era degente la vedova Parolin. Si trattava indiscutibilmente di Antonio Miotti, il quale – arrabbiatissimo – urlava frasi ingiuriose rivolte alla madre; senza che a ciò si accompagnasse alcun rumore compatibile con una colluttazione. Spaventata per i toni utilizzati, la Simonato accelerò il passo e, fermandosi sulla soglia della stalla, chiamò Maddalena Canaglia affinché le prestasse la subbia del marito; le due donne, dunque, si diressero in cucina, dove Maddalena tirò fuori l'attrezzo da un cassetto del tavolo: una situazione imbarazzante e preoccupante per la Simonato, dato che l'alterco al piano superiore continuava con la stessa aggressiva intensità. Risultava impossibile non sentire quella voce piena d'ira, così come doveva essere impossibile che la moglie del Miotti non avesse fatto caso al «bravar forte»<sup>152</sup> del coniuge. Il tutto si compì in una manciata di secondi poiché, in seguito, la Simonato uscì trafelata e spaventata ritornando a casa propria, mentre la Canaglia «corse serrada in stalla».

Ciò che si desume dalle dichiarazioni della testimone è che il vociare fosse meglio udibile dal cortile appena fuori la soglia del porticato, piuttosto che dall'interno della casa, questo perché la porta della stanza al piano superiore doveva essere chiusa. Si tratta tuttavia solamente di una supposizione non vagliata dagli inquirenti, infatti anche nel referato finale del consigliere Fanzago si cercò di estromettere la negazione dell'accaduto, narrato dalla Simonato, da parte di Maddalena Canaglia: la deposizione della vicina di casa doveva assumere, di fronte ai colleghi del Consesso, il carattere di verità<sup>153</sup>.

Di fronte al Testolin espresse sbigottimento per aver *udito* un simile alterco, ma non glielo raccontò perché questi non sembrò, allora, per nulla interessato. Qui è presente l'unica discordanza con la testimonianza del teste precedente, poiché il verbo utilizzato dalla donna per riportare i fatti è differente: mentre l'uomo dichiarò di aver sentito chiaramente «se savessi Bepo cosa go visto adesso», la stessa Simonato

---

<sup>152</sup> *Ibidem*. I termini dialettali riportati come discorso diretto nel documento sono di estremo interesse. È possibile desumere dalle parole utilizzate dalla testimone una categorizzazione della situazione: in questo caso un alterco, che – seppur comune in ogni famiglia – doveva essere al di fuori dall'ordinario secondo i canoni dell'epoca.

<sup>153</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 301. Referato finale redatto dal relatore Bonaventura Fanzago.

afferma di aver “sentito” e non visto. Si tratta dunque di una differenza sostanziale, dato che il Testolin – avendo capito solo successivamente alla scoperta del delitto il significato di quella esternazione – intese che la donna aveva assistito personalmente al ferimento. Il pretore pose l’accento su questa divergenza, ma la donna si giustificò affermando che l’aver sentito qualcosa, e il non aver presenziato alla messa in atto del delitto, la esonerasse da fornire, di propria iniziativa, tali informazioni. Così ripeté: «mi no go visto gnente e credeva che tutto il resto non avesse importanza»<sup>154</sup>.

Terminato il lavoro col vaso, il Testolin e Bernardo Miotti si incontrarono trattenendosi per qualche istante, mentre la lesina rimase ancora in casa della Simonato. Usciti gli uomini, la donna chiuse la porta di casa pochi minuti dopo per recarsi nella sua stalla, dove avrebbe passato la serata; camminando verso la parte opposta del cortile passò sotto al porticato del Miotti e lì, in quel preciso istante, sentì gridare dalla stanza della Parolin le parole «aiuto, aiuto» pronunciate da Antonio Miotti. Caterina entrò velocemente in cucina del Miotti, salì le scale di corsa ed entrò nella buia camera da letto della Parolin: si trovava Antonio accanto al letto della madre dal lato della porta di ingresso, che piangendo ripeteva «cosa avin fatto mare, cosa xe lo sta mare». La Simonato scorse nelle tenebre la donna giacente a letto, tutta intrisa di sangue, rimanendo impietrita dal terrore e incapace di aprir bocca. Subito tornò giù e si recò, col cuore in gola, verso la sua stalla dove raccontò l’accaduto al marito Bernardo, al vicino Antonio Miotti – *del fu Francesco* – e alla moglie di questi Maddalena Valerio. Quanto a lei, si rifiutò di ritornare nella stanza della Parolin perché estremamente spaventata, mentre gli altri vicini si prodigarono a chiamare i soccorsi.

Il pretore De Bosio, facendo riferimento agli esami precedenti assunti nel 1839<sup>155</sup>, la rimproverò aspramente per aver sottaciuto tutte queste informazioni, sia per aver dichiarato il falso – in quanto essa disse di essersi trovata nella stalla per tutto il pomeriggio –, sia per aver affermato di non aver mai sentito madre e figlio litigare animatamente, in quanto avrebbe regnato un’ottima concordia a livello familiare. Riprendendo la giustificazione addotta tra il presenziare al delitto e l’aver ascoltato delle liti, la Simonato si difese schernendosi e autodefinendosi ignorante, poco pratica agli

---

<sup>154</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 123.

<sup>155</sup> I primi due esami già proposti precedentemente, raccolti durante la prima investigazione, sono datati 12 febbraio e 24 marzo 1839. Nelle precedenti deposizioni la donna affermò di non essersi trovata in casa, bensì all’interno della stalla del marito già da due ore.

affari della legge: «Mi no so veramente la reson perché non ghe lo go detto perché non i ma dimanda'»<sup>156</sup>.

Era per tal motivo, a causa di domande poco precise da parte delle autorità della pretura, che la donna tacque o per altre ragioni si mantenne in silenzio? La diffidenza, caratteristica peculiare che permea qualsiasi interrogatorio di ogni abitante di contrada Costa, poteva essere dettata dalla paura, talché con il Miotti ancora a piede libero – uomo robusto, vigoroso e di poche parole, come fu descritto – i delatori sarebbero potuti incappare in feroci ritorsioni, addirittura fatali. Una supposizione che venne poi vagliata da Fanzago, ma non dimostrabile dalla documentazione in nostro possesso se non dai dettagli caratteriali successivamente raccolti sul conto del Miotti dal commissariato distrettuale di Marostica. Antonio fu a conoscenza del fatto di esser stato udito mentre litigava con la madre? Il giudice, messo di fronte agli atti raccolti, si trovò di fronte all'arduo compito di separare la verità sugli avvenimenti svoltisi quel 6 febbraio da un verosimile piano di vendetta, orchestrato da Giuseppe Testolin e dai vicini di casa di Antonio Miotti, a distanza di sette anni dall'evento delittuoso.

A questi interrogativi la Simonato rispose di non aver mai nutrito rancori personali contro il figlio della Parolin, non fu mai spinta da un sentimento di collera o vendetta in quanto i rapporti si limitavano alla fredda cordialità che si aveva tra vicini; non vi furono mai intercorse dinamiche economiche che potessero far emergere un qualsiasi tipo di risentimento. Sicura rimase convinta nell'affermare che l'uomo non si fosse accorto della sua presenza, lì fuori durante l'alterco, né tanto meno venne minacciata dal Miotti: anzi nei giorni, mesi ed anni a seguire mai parlarono di quei fatti, che sicuramente rimasero indelebili nella memoria delle famiglie vicine e nella stessa comunità di Breganze. Dopo un così lungo arco di tempo la donna non fu in grado di descrivere l'abbigliamento del Miotti e nemmeno ricordare se avesse addosso tracce di sangue, necessariamente presenti sugli abiti del feritore data l'entità dell'aggressione, ma riferì il sospetto atteggiamento dell'uomo a seguito del delitto. Egli si sottrasse alla vista dei vicini e, prendendo l'iniziativa, lasciò la madre alle cure della moglie e delle prime persone accorse nella stanza, dirigendosi alla volta di Breganze per chiamare il prete e il medico. Un atteggiamento sospetto secondo la vicina, dato che egli avrebbe potuto rimanere accanto alla madre mentre altri si sarebbero prodigati ad

---

<sup>156</sup> L'espressione, tradotta in italiano, significa: "Non so veramente la ragione, sono rimasta zitta perché non me l'hanno chiesto".

avvisare le autorità: ancora più sospetto era il fatto che nel lasso di tempo trascorso tra il momento in cui la donna ricevette la subbia e quando si diresse presso la propria stalla – circa mezz’ora –, non ebbe modo di scorgerlo e nemmeno udirlo uscire di casa. Non raccontò a nessuno questa storia se non al marito.

Quanto al rapporto col Testolin, la donna disse di avergli raccontato di nutrire solamente un sospetto sul figlio della vedova Parolin e di non poter esserne sicura, dato che – anche a distanza di anni dall’accaduto – il timore che il presunto matricida potesse venirne a sapere l’aveva indotta a mantenere un profilo basso. Affermò di aver udito in precedenza – in un passato non specificato – che il figlio offendesse la Parolin, «accusandola che non era buona da gnente», senza mai arrivare a minacce, ciò perché la riteneva pigra e inadatta a lavorare la terra. Terminando l’interrogatorio venne ribadito il fatto che non si conosceva, tra il vicinato, l’esistenza dell’eredità composta da quattro doppie di Genova, salvo poi determinare che il Miotti si trovasse, all’epoca del delitto, in ristrettezze economiche: una situazione molto peggiore di quanto non si trovava ora, alla fine del 1846<sup>157</sup>.

La testimonianza chiave di Caterina Simonato rappresentò, per l’abile Fanzago, un indizio importante, in quanto la testimonianza giurata sulla lite tra madre e figlio avrebbe fornito un notevole supporto a quella del marito della Simonato, Bernardo Miotti. Se l’esame della vicina aveva messo in evidenza il momento d’ira, la versione di suo marito avrebbe determinato la presenza di Antonio Miotti all’interno della camera da letto della madre nel momento in cui, verosimilmente e senza ombra di dubbio, si commise il ferimento. La collocazione di un evento cardine per la difesa di Antonio – l’aver condotto una manza all’abbeveratoio a nord – anticipandolo temporalmente rispetto alla versione fornita dal figlio della vedova, avrebbe determinato la smentita di colui che il relatore già ipotizzava come matricida.

Il valore della testimone fu tuttavia messo a dura prova da un evento in particolare: una caduta dalle scale, avvenuta durante lo svolgimento delle indagini, resero la Simonato – secondo il referto medico inviato da Breganze nell’aprile 1849 – sofferente di vertigini e «leggera di mente»<sup>158</sup>. L’importanza del colpo subito al capo, di

---

<sup>157</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 123.

<sup>158</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 292. Certificato medico del dottor Giovanni Carraro datato 11 aprile 1849, inviato alla pretura di Thiene e poi inoltrato al tribunale provinciale. Alla donna veniva così offerta la possibilità di sottrarsi al confronto, così come previsto dal codice penale, voluto da Antonio Miotti, all’epoca già rinchiuso nelle carceri criminali del capoluogo berico.

grande rilievo per convalidare la bontà della testimonianza, fu aggirata da Fanzago in quanto l'incidente domestico avvenne successivamente alla deposizione raccolta dalla pretura di Thiene, senza contare che tale informazione fu segnalata alla magistratura ben due anni dopo l'apertura dell'inquisizione contro Antonio Miotti. Il referato di iniziale investigazione fu discusso a Vicenza durante la sessione del 16 luglio 1847<sup>159</sup> mentre la nota proveniente dalla pretura fu ricevuta solo al termine del procedimento, non compromettendo perciò la versione offerta dal giudice di fronte ai colleghi: il primo grado di giudizio si mantenne coerente rispetto a quanto, fino ad allora, venne precedentemente raccolto.

Il giorno successivo alla deposizione della Simonato venne ascoltato Bernardo Miotti. Fu un interrogatorio di grande interesse per determinare un indizio indispensabile per formulare la prova legale data dal complesso delle circostanze. Il sessantacinquenne affermò di essere a conoscenza dei sospetti della moglie sul vicino, anche se non poteva confermare direttamente la versione di lei. Raccontò che quel 6 febbraio il Testolin si adoperò per la *sposatura* del maiale di Francesco Zuccato vicino all'uscio di casa, mentre lui – alle prese con il bestiame – si diede il cambio con Antonio Miotti per portare ad abbeverare le proprie manze alla pozza posta a nord. Disse di averlo visto uscire dalla stalla quando il «sole era alto una pertica»<sup>160</sup>; si diedero quindi il cambio affinché le bestie non si intralciassero le une con le altre cozzando con le corna. Mentre si diresse nella propria stalla, Bernardo vide il vicino rientrare nella propria abitazione subito dopo esser rincasato e dopo aver riposto la manza nella stalla, senza poi averlo visto uscire.

Appurando che l'uomo si trovò nella sua abitazione ben prima di quanto desse a credere, pur avrebbe dovuto – il vicino – ascoltare il vociare della lite tra madre e figlio, dato che l'uscita utilizzata per condurre gli animali fuori dal caseggiato si trovava poco oltre il porticato, Bernardo avrebbe cioè dovuto trovarsi sotto la stessa finestra da cui la moglie sentì qualche minuto più tardi le varie esternazioni di Antonio.

---

<sup>159</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 253. Referato per la speciale inquisizione: si tratta della ricostruzione dei fatti eseguita dal relatore Bonaventura Fanzago ed esposta di fronte al consesso vicentino, nelle giornate del 13 e del 16 luglio 1847. Di questa sessione è stato possibile consultare il protocollo, conservato nel medesimo archivio. Le affermazioni dei vari consiglieri restituiscono dei differenti punti di vista, evidenziando delle presunte contraddizioni e il debole movente ipotizzato da Fanzago, così come non furono unanimi nel giudicare la qualità dei testimoni assunti.

<sup>160</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 124. Esame in pretura a Thiene di Bernardo Miotti, avvenuto il 6 dicembre 1846.

Fu rilevato a proposito che il testimone soffriva di una grave sordità e ciò comportò l'impossibilità di validare la ricostruzione della moglie riguardo l'alterco, quanto piuttosto accordarsi – secondo quanto riportato dal giudice – per la formulazione di un ulteriore indizio. Nessuno poteva essere in grado di sostenere la tesi – nemmeno la Simonato – per cui il figlio si sarebbe trovato *sicuramente* all'intero della stanza della Parolin se non Bernardo Miotti, perché nessun altro era presente nel cortile nel momento in cui Antonio rincasò dalla pozza. Ciò che si preme di sottolineare è l'importanza di determinare la permanenza di Antonio Miotti in casa propria – cioè nel luogo e nel momento in cui si commise il delitto – per quanto prescritto dalla Sovrana Patente del 6 luglio 1833, inerente alla riformulazione del paragrafo 412 del Codice sul raggiungimento della prova legale attraverso il concorso delle circostanze<sup>161</sup>.

### 3.3. Il coltello ritrovato e la formulazione della prova legale

Il compito del giudice, palesemente convinto della colpevolezza di Antonio Miotti grazie ai documenti trasmessi da Thiene, fu quello di raggiungere la prova legale; l'abilità si sarebbe manifestata con l'oculato utilizzo dei paragrafi di detta Sovrana Patente. Il primo punto del secondo paragrafo fa riferimento all'arma del delitto:

#### § 2.

Sono indizj comuni a tutti oppure a molti delitti:

1.° Se l'incolpato intorno al tempo dell'esecuzione del delitto possedeva quel medesimo strumento o mezzo col quale fu commesso;

(...)

---

<sup>161</sup> Al punto 6. del §2 della Sovrana patente, si stabiliva che un indizio è individuato dalla presenza dell'incolpato sul luogo del delitto nel momento in cui esso veniva commesso. Ciò poteva riscontrarsi tramite il rinvenimento di un oggetto o un bene posseduto dal reo nei pressi della scena del crimine, senza che questi potesse giustificare limpidamente il motivo; oppure se l'incolpato si mostrasse «mascherato o in agguato, o nascosto» nel breve tempo prima o dopo il fatto. Infine, per completare il ventaglio delle possibilità, se egli fu visto in quel luogo e in quell'istante a compiere azioni che non si possono spiegare «altrimenti che col disegno di commettere il delitto». Determinare la presenza di Antonio Miotti all'interno di casa propria in quel lasso di tempo diventava perciò elemento fondamentale per l'accusa costruita dal giudice. Cfr. *Codice penale universale...*, pp. 228-229.

ovvero se tali strumenti o mezzi vengono trovati presso di lui o nella sua abitazione, o in altro luogo di deposito da lui scelto.<sup>162</sup>

Nel frattempo la pretura di Thiene ordinò al commissariato distrettuale di Marostica di procedere con l'arresto di Antonio Miotti, in attesa che venissero assunti nuovi testimoni e che si procedesse ad una nuova perquisizione nell'abitazione della vedova Parolin. Le guardie raggiunsero il contadino di contrada Costa la notte del 15 dicembre 1846, e portarono il Miotti alle carceri pretoriali di Thiene<sup>163</sup>.

Nella nota inviata da Fanzago alla pretura all'apertura del procedimento, si fece esplicito richiamo ad eseguire un Tipo delle abitazioni della contrada e a procedere ad un nuovo sopralluogo. Con grande ritardo la perquisizione venne eseguita nel gennaio 1847<sup>164</sup>: a distanza di otto anni le speranze di trovare una traccia inerente all'omicidio, oppure un oggetto compromettente, dovevano aver fatto pensare al pretore più ad una pratica di *routine* che ad una concreta ricerca. Con grande sorpresa, tuttavia, si rinvenne nell'armadio in cucina – oltre ad una *daldora*<sup>165</sup> – un «coltello lungo e panciuto da grascia» col manico in bosso. Fin da subito il pretore De Bosio si accorse che le dimensioni e la forma dello strumento potevano combaciare con quelle tracciate dalle perizie mediche, effettuate nel 1839. Si poté ipotizzare che – a distanza di anni dallo svolgimento dei fatti – Antonio Miotti avesse inizialmente occultato l'arma del delitto, per poi reintrodurla in ambito familiare una volta calmate le acque e chiusa la prima inquisizione. Non conducendo una vita agiata, uno strumento spesso utilizzato nel vivere quotidiano, come poteva essere un coltello, sarebbe stato una perdita economica non indifferente; senza contare il fatto che coloro che frequentavano l'abitazione, oppure chi spesso utilizzava quella lama per le faccende domestiche, si sarebbero accorti di una sua definitiva scomparsa.

Durante la perquisizione del 1839, affermò il segretario comunale di Breganze Antonio Scießere, non venne ritrovato alcun coltello nella casa della Parolin. La deputazione del comune vicentino era all'epoca focalizzata sulla pista che conduceva al

---

<sup>162</sup> Sovrana Patente 6 luglio 1833, *Codice penale universale austriaco Coll'appendice delle più recenti norme generali*, Parte I, ..., p. 227.

<sup>163</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 137. Nota inviata dal capo squadra dei gendarmi al commissariato distrettuale di Marostica per confermare l'arresto di Antonio Miotti, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1846.

<sup>164</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 184. Atto di perquisizione in casa di Antonio Miotti, redatto dalla pretura di Thiene il 19 gennaio 1847.

<sup>165</sup> Termine dialettale che indica una piccola accetta. O. ZAMBON, *Glossario del dialetto veneziano...*, p. 116.

Ferraro, ma Sciessere fu fermo nel sostenere che tale lama non venne affatto rinvenuta in nessuna delle abitazioni vicine<sup>166</sup>. Il giorno successivo furono poi ascoltati gli stessi periti che esaminarono anni prima le ferite sul cadavere della donna. I dottori Nicolini e Scalcerle, messi di fronte alle perizie da loro stessi compilate e presentata loro la presunta arma del delitto, non poterono che confermare le coincidenti conclusioni, cioè che fu tale coltello – estremamente simile a quello rinvenuto in casa di Francesco Ferraro – ad infliggere le ferite sul corpo della Parolin<sup>167</sup>.

L’eccezionale colpo di fortuna, in forza alle dichiarazioni giurate degli esperti di medicina legale, poté rappresentare per Fanzago un indizio fondamentale per il raggiungimento della prova legale contro il figlio dell’uccisa. Il giudice relatore, nel voto posto al termine del referato finale, illustrò ai colleghi di aver identificato tutti e tre gli indizi necessari alla formulazione della prova legale basata sul concorso delle circostanze<sup>168</sup>. Occorre quindi fare riferimento al paragrafo 5 della Sovrana patente che esplicita la procedura:

§ 5.

Per formare la prova legale mediante il concorso degli indizj si richiedono, quando si verificano anche le condizioni stabilite nel § 1, tre degli indizj determinanti nei precedenti §§ 2. 3. 4<sup>169</sup> e distinti in ogni paragrafo con numeri particolari.

Se concorrono più indizj collocati in un paragrafo sotto il medesimo numero, non si contano che per un solo.

In generale una sola circostanza di fatto si conta sempre una sola volta, né può, presa in diverse relazioni, formare più indizj.<sup>170</sup>

Il precedente paragrafo rappresentava, nell’intenzione del legislatore austriaco, lo standard da utilizzare – richiamando solo in parte il paragrafo 412 del Codice penale universale che andava a sostituire – e forniva alla magistratura giudicante un campo

---

<sup>166</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 192. Esame in pretura a Thiene di Antonio Sciessere, avvenuto il 21 gennaio 1847.

<sup>167</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 197. Protocollo di ispezione eseguito il 22 gennaio 1847, presenti i medici Francesco Nicolini e Francesco Scalcerle.

<sup>168</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 301. Referato finale redatto dal relatore Bonaventura Fanzago.

<sup>169</sup> Nel §1 della Sovrana patente si fa riferimento alla qualificazione del fatto come delitto, determinando inoltre che in base a un preciso numero di indizi – variabile a seconda del tipo di reato o dalla fama e «dall’indole» dell’inquisito – si possa stabilire la connessione tra delitto e reo, tale che non lasci alcun dubbio sull’identità del colpevole. Nei successivi paragrafi 2, 3 e 4 sono elencate analiticamente le condizioni per cui un dato elemento, comportamento, oggetto, possa essere ritenuto un indizio.

<sup>170</sup> Sovrana Patente 6 luglio 1833, *Codice penale universale austriaco Coll’appendice delle più recenti norme generali*, Parte I, ..., p. 232.

d'azione meno rigido. Le supplementari casistiche sulla natura morale e sul comportamento dell'inquisito, i suoi precedenti e la sua falsa testimonianza sarebbero stati un nuovo strumento duttile, nelle mani di un magistrato esperto, in quanto rendevano necessari solo due indizi per verificare la prova legale. Tale riformulazione del paragrafo fu giustificata per evitare che la maggior parte dei processi penali – la cui prova veniva formulata in base al concorso delle circostanze – finisse con una sospensione invece che con la condanna del reo<sup>171</sup>.

Bonaventura Fanzago elencò ai colleghi i tre indizi – il ritrovamento dell'arma del delitto, la presenza sul luogo del delitto e la testimonianza di Caterina Simonato sulla lite tra madre e figlio – ma si avvalse del paragrafo 6 della Sovrana patente; cercò cioè di desumere, dalle informazioni raccolte dagli organi politici, il carattere irascibile e l'avidità di denaro di Antonio Miotti. La presentazione di un movente legato all'eredità di quelle monete d'oro ritrovate nell'armadio della madre, ossia le quattro doppie di Genova, andava a coordinarsi con una ricostruzione pretestuosa del rapporto fra Antonio e il fratello Francesco Miotti, all'epoca militare a Verona, in quanto ipoteticamente sostenuto economicamente dalla madre tramite l'invio di denaro di quanto in quanto<sup>172</sup>. L'ipotesi dell'invio di denaro – fermamente sostenuta dal relatore – era riscontrabile solamente da una nota del commissariato distrettuale di Marostica che riportava il comune sentire nella comunità cittadina di Breganze, relativamente estranea rispetto alle dinamiche interne della contrada Costa. La strumentalizzazione operata dal giudice di primo grado nel mettere in cattiva luce l'arrestato doveva risultare utile, nell'ambito del controllo gerarchico della giustizia austriaca, a farsi accettare almeno due dei tre indizi presentati nel referato, nel caso in cui uno di essi fosse stato cassato dall'istanza superiore. L'inserimento, all'interno del fascicolo del processo per omicidio della vedova Parolin, dei fatti inerenti alla morte di Giovanni Canaglia – suocero di Antonio Miotti – e la riapertura del procedimento sul furto di bachi da seta perpetrato da Bortolo Testolin – già concluso dal consigliere Galanti, collega di Fanzago, nel 1843 –, dovevano avere il fine di screditare definitivamente la fama del Miotti. Nel

---

<sup>171</sup> C. POVOLO, *La selva incantata...*, p. 107. L'introduzione della Sovrana patente da parte del legislatore, avente il fine di agevolare il libero convincimento del giudice per i casi complessi in cui non era disponibile la prova testimoniale, pur sempre si rifaceva allo spirito del Codice e al sistema di prove legali. Il maggior vincolo, postulato dalla Sovrana patente per emettere una condanna dell'imputato, era fornito dalla formulazione di un'ipotesi accertata e provata indubbiamente: solo l'incolpato poteva essere l'autore del delitto e non altri.

<sup>172</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 301.

primo caso si volle sollevare un'ombra di sospetto, seppur non supportata da alcun elemento verificabile; mentre nel secondo caso, sul furto compiuto dal giovane Testolin, si volle dimostrare la fredda capacità organizzativa propria di un criminale senza scrupoli, indicando Antonio Miotti quale ispiratore e basista di quel crimine.

L'interpretazione del silenzio della madre morente fu letta dal consigliere come una testimonianza indiretta, il più grave atto d'accusa non previsto dalla casistica elencata nel codice penale, una sorta di muta testimonianza:

Lo stesso silenzio della madre forma per avventura un parlante testimoniare a suo carico. Ella dovette conoscere l'offensore perché mai disse di non averlo conosciuto: sempre rispondendo ai richiedenti mi no so gnente e poi dichiarando che fosse stata una vecchietta, facendo con ciò abbastanza conoscere che ella ben avea ravvisato il proprio uccisore, e volendone allontanar il sospetto coll'indicare per desso una vecchia. Forse fu atterrita dal figlio perché non parlasse: forse e meglio vinse in lei l'amor di madre per non nominarlo.<sup>173</sup>

Per quanto concerneva il paragrafo 119 sul delitto di omicidio, il Codice prevedeva la pena di morte, a patto che il reo avesse confessato o che si fosse formata la prova testimoniale. Fanzago richiamò i consedenti illustrando loro che solo l'estremo supplizio si sarebbe dovuto sanzionare al Miotti ma che, tuttavia, come previsto dal paragrafo 430, bisognava tramutare la condanna in vent'anni di carcere duro<sup>174</sup>. Non ci si stupisce che con tale garanzia a tutela del condannato, la pena di morte fosse applicata con relativa parsimonia rispetto al periodo della dominazione francese. Un dato quantitativo in proposito e relativo alla provincia di Vicenza ci viene fornito da un saggio di Francesca Brunet: la prima esecuzione dall'istituzione del Regno Lombardo-Veneto, effettuata tramite impiccagione, è del febbraio 1819. Vi furono cinque ulteriori impiccagioni tra il 1830 e il 1836, a seguito di un decennio privo di sentenze

---

<sup>173</sup> *Ibidem*. Con questa perorazione si apre il voto vero e proprio.

<sup>174</sup> G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, pp. 223-225. Il §430 del codice penale è chiaro in proposito: «La sentenza allora soltanto si può estendere fino alla pena di morte quando il delitto, che la legge punisce con tal pena, è legalmente provato contro il reo colla sua confessione, o con giurate testimonianze, ed in oltre l'esistenza del fatto con tutte le importanti sue circostanze è in modo legale pienamente verificata. Se in tal guisa non può più essere verificata l'esistenza del fatto, o se l'imputato è legalmente convinto solo col mezzo dei correi, o pel concorso delle circostanze, la sua condanna non può estendersi ad oltre vent'anni di carcere». Nel manuale di Castelli questo paragrafo rappresenta un notevole traguardo raggiunto dal legislatore asburgico in termini di garantismo, in quanto si ammette che la pena di morte – necessaria come deterrente ai più gravi delitti – non possa comminarsi se non in base alla confessione o a testimonianze giurate: il concorso delle circostanze prevede un troppo ampio margine di errore basato sulla semplice probabilità.

capitali; solo a partire dal 1849 – in un contesto di instabilità politica e militare estrema – la pena di morte venne comminata con maggiore frequenza<sup>175</sup>.

Il giudizio unanime sulla colpevolezza di Antonio Miotti, detto *Perin*, fu votato il 5 giugno 1849 e la sentenza di condanna a vent'anni di carcere duro fu emessa l'8 giugno. Il fascicolo, dunque, poteva essere tramesso al secondo grado di giudizio, allora trasferito temporaneamente a Verona dalla sua sede originaria veneziana. Ma come mai si trascinò così a lungo l'inquisizione, dalla sua istituzione a fine 1846 alla conclusione avvenuta nel 1849? Per rispondere a tale interrogativo si può ovviamente fare riferimento alla ricorrente lentezza nella trasmissione degli atti fra tribunali, preture e commissariati distrettuali. Di notevole interesse rimane la parentesi storica in cui si collocano gli eventi: una nota esplicativa, datata 20 ottobre 1848, fornisce un quadro del giudizio criminale durante i fatti della Prima Guerra d'Indipendenza<sup>176</sup>.

In seguito alla sollevazione del Veneto, con l'istituzione dell'effimera Repubblica di San Marco di Daniele Manin, e alla restaurazione del potere austriaco grazie all'intervento dell'esercito imperiale, la sede dell'istanza di Appello fu spostata da Venezia ai vari capoluoghi provinciali, moltiplicandone le sezioni. Per quanto riguarda l'appello delle cause gestite dal primo grado di Vicenza, la sede fu trasferita a Verona<sup>177</sup>: come previsto dal codice in caso di omicidio, la documentazione fu trasmessa *ex officio* ai colleghi consiglieri del tribunale provinciale di Verona – quindi un altro primo grado, facente funzione di seconda istanza – presieduti da un membro del Senato

---

<sup>175</sup> F. BRUNET, *Il patibolo a Vicenza. Per una topografia dei luoghi di esecuzione*, in *La città disvelata...*, a cura di E. BIASIOLO e L. ROSSETTO, pp. 221-222.

<sup>176</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 273. Rilievo del Giudizio Criminale, datato 20 ottobre 1848. In tale documento il relatore Fanzago si scusava, con sé stesso e con i colleghi del consesso, per aver trascinato così a lungo il processo. Si fanno dei cenni al maggior rilievo che si doveva porre sugli eventi rivoluzionari e sul fatto che mancassero gli impiegati al tribunale, necessari allo smaltimento delle cause pendenti. Poiché Antonio Miotti veniva visto già come legalmente indiziato, quest'attesa era giustificata per la gravità del delitto a lui attribuito: nel periodo di stasi, ricorda Fanzago, si era già provveduto a deliberare sopra 47 arrestati (in processi differenti l'uno dall'altro) e per altre 29 persone rinchiusi allora nelle varie carceri delle preture vicentine.

<sup>177</sup> "Foglio di Verona", n. 29, XXXIII, Verona, 3 agosto 1848. Il giornale scaligero riporta l'aulico decreto n. 1406 del 27 luglio 1848 del Senato Lombardo-Veneto sulla ristrutturazione delle sezioni di appello – con competenze sul civile e sul penale – del territorio veneto. Nello specifico, dal 16 agosto 1848 fino alla riconquista e stabilizzazione di Venezia, le sezioni di appello sarebbero state tre: la sezione di Verona giudicava l'operato del primo grado dei tribunali di Vicenza, Padova, Treviso e le relative preture; Padova giudicava le rispettive preture e i tribunali di Verona, Treviso e Rovigo. Alla sezione d'appello di Treviso, infine, facevano riferimento i tribunali di Udine e Belluno nonché le preture della provincia di Venezia ritornate sotto il controllo degli austriaci.

lombardo veneto del Supremo tribunale di Giustizia, il consigliere aulico Filippo Pedrazza<sup>178</sup>.

La sentenza d'appello, promulgata il 13 luglio dello stesso anno, riformò radicalmente il giudizio espresso in primo grado, trasformando la condanna a vent'anni di carcere duro in una sospensione per difetto di prove legali per il delitto di omicidio. Non si può ritrovare, nei documenti a disposizione, un chiarimento di tale decisione: la copia della sentenza, allegata al fascicolo processuale conservato a Vicenza, non contiene infatti le motivazioni; nemmeno la documentazione relativa ai protocolli di consiglio della seduta di appello – attualmente conservata presso la sezione della Giudicca dell'Archivio di Stato di Venezia – fornisce indicazioni a proposito. Non viene riportata alcuna discussione del consesso, se non il rimando alla numerazione degli atti e una notazione che conferma la decisione dei giudici veronesi sulla sospensione<sup>179</sup>. È ipotizzabile, data la meticolosa sintesi dell'indagine presente all'interno del referato del giudice Fanzago, che la decisione di modificare radicalmente le conclusioni della prima istanza abbia diviso l'assemblea dei giudici. Essi probabilmente – e qui non si può fare altro che ipotizzare in maniera aleatoria – non furono convinti del tutto sulla causa movente che spinse il Miotti al matricidio, ma soprattutto non rilevarono in Giuseppe Testolin, Bernardo Miotti e Caterina Simonato, quelle qualità proprie dei testimoni degni di fede. Il peso delle dinamiche di vendetta, orchestrata verosimilmente

---

<sup>178</sup> *Manuale del Regno Lombardo-Veneto per l'anno 1847*, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1847, p. 175. Un'idea sulla rigidità del consigliere aulico Filippo Pedrazza emerge, in questo caso quale membro della terza istanza veronese, in un processo per rapina svoltosi in primo grado a Udine e poi trasmesso all'appello di Venezia che ridusse la pena al reo. Il membro del Senato non fu certo magnanimo, infatti rifiutò di recepire la diminuzione della condanna del responsabile - «un disperato in istato di violenta commozione d'animo» - a dieci anni di carcere, facendolo condannare a quindici anni di carcere duro. E. BIASIOLO, *L'amministrazione della giustizia penale nel regno Lombardo-Veneto...*, in *Il Diritto della regione...*, pp. 172-173. Pedrazza svolse il ruolo di giudice consigliere presso il tribunale di primo grado di Venezia dal 1834 al 1840, fu successivamente promosso al Senato di Verona (la terza istanza) sempre a ruolo di consigliere, ed infine divenne vicepresidente della sezione di appello veneziana, dal 1850 fino al pensionamento avvenuto due anni più tardi. E.A. CICOGLIA, *Serie cronologica dei presidenti, vicepresidenti, consiglieri, assessori stabili, assessori soprannumerari che successivamente sedettero nel Consiglio dell'Imp. Reg. Tribunale di Appello in Venezia*, Venezia, Tipografia di Giambattista Andreola, 1853, pp. 13 e 23.

<sup>179</sup> Archivio di Stato di Venezia, *Tribunale di appello generale (1815-1871)*, Registri, r. 553, *Protocolli di Consiglio della Sezione d'Appello in Verona III Trimestre 1849*. La sessione del 13 luglio 1849 riporta solamente il numero dell'atto della sentenza, il n. 1391 in appello. Il giudice Malfatti fu scelto come consigliere relatore del processo in appello. A presiedere la seduta fu, come si è visto, il consigliere aulico Pedrazza; gli altri membri del consesso furono i giudici Volpato, Barbera e Tommasini.

dal Testolin, dovettero offuscare gli indizi rintracciati da Fanzago seguendo i vincoli elencati dal Codice.

### **3.4. In morte di Giovanni Canaglia: una lettera anonima sospetta**

Il tema della vendetta è fondamentale per poter comprendere la vicenda nel suo complesso. Come è già stato illustrato, il grande accusatore di Antonio Miotti fu Giovanni Testolin, residente nella vicina contrada Torreselle di Fara. Questo comune si trova a poca distanza a nord ovest di Breganze, mentre la ricorrenza con cui viene riportato il nome della sua contrada – confinante con quella in cui abitavano i Miotti – svela i forti legami con le famiglie abitanti del caseggiato in cui avvenne il delitto: vi è un vincolo più solido fra le due contrade, confinanti e relativamente isolate, che non con il capoluogo amministrativo Breganze. Ecco che le descrizioni generiche di ogni testimone chiamato in pretura sono importanti nel restituire un dato in particolare: il legame di Giuseppe Testolin e Caterina Simonato in quanto entrambi originari di Fara. Il Testolin, a dire il vero, nacque a Zugliano ma ben presto si trasferì nel comune di Fara dove trovò moglie; aveva cinquantasei anni quando depose la prima volta nel 1846, ed era affittuario di sei campi – non piccolo proprietario come molti contadini della zona – nella stessa circoscrizione amministrativa. La Simonato era invece nata a Fara, poi si trasferì nella contrada Costa di Breganze a causa del matrimonio con Bernardo Miotti. Il matrimonio tra i due potrebbe benissimo rientrare nell’ambito delle unioni atte a stipulare quelle alleanze locali di tipo orizzontale, utili alla conservazione del patrimonio terriero e tese a rinforzare i legami tra comunità confinanti<sup>180</sup>. Una riproposizione modificata degli eventi, dunque premeditata e concordata, non per forza coincidente alla realtà dei fatti compiutisi nel febbraio 1839, potrebbe essere un’ipotesi non troppo azzardata e giustificata di fronte all’appartenenza dei due – almeno in origine – alla medesima comunità.

Il sentimento di odio, principale animatore della riapertura del caso di omicidio, è palese, specialmente di fronte ad un tentativo tanto pericoloso quanto spregiudicato

---

<sup>180</sup> C. POVOLO, *Confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento*, in *La vite e il vino...*, pp. 1075-1082.

avente il fine di distruggere l'immagine di Antonio Miotti di fronte alle autorità. È datata 31 ottobre 1846 la lettera anonima che venne recapitata alla delegazione provinciale di Vicenza. Essa, scritta in un italiano rozzo e colmo di errori, tirò in causa Giuseppe Testolin sul caso di morte di Giovanni Canaglia, padre di Maddalena e quindi suocero di Antonio Miotti, il cui corpo venne rinvenuto la mattina del 4 marzo 1840<sup>181</sup>. L'autore della missiva non poteva essere lo stesso Testolin in quanto illetterato, ma poteva aver agito di concerto e col consenso di quest'ultimo. Persino il luogo menzionato in cui fu scritta – cioè Breganze – potrebbe risultare un depistaggio operato dal mittente; più facilmente essa potrebbe essere stata redatta a Fara Vicentino dagli «odiatori» del Miotti. Fara e la sua contrada Torreselle risulterebbero perciò dei luoghi non secondari per lo sviluppo degli eventi, basti ricordare che il furto dei bachi da seta eseguito da Bortolo Testolin fu a danno di Lorenzo Borin, abitante di Torreselle; così come il capoluogo Fara fu il luogo in cui si svolse l'incontro fra Antonio Miotti e sua zia Caterina la mattina del giorno in cui avvenne il ferimento della Parolin.

Nell'ultimo giorno di carnevale del 1840 Giovanni Canaglia, dopo una giornata passata in compagnia di amici tra cui Bernardo Miotti, si trattenne in casa di quest'ultimo in contrada Costa. Le fonti dicono che egli bevve qualche bicchiere di vino ma, come riportato dai testimoni che quel giorno lo incrociarono per strada, non sembrò per nulla ubriaco, solo «allegro» e gioviale come lo era solitamente<sup>182</sup>. Bisogna immaginarsi un giorno di festa caratterizzato dall'allegria, come affermò Bernardo Miotti: alle sette di sera il Canaglia uscì dall'abitazione dell'amico e si trattenne con la figlia Maddalena, dall'altra parte del cortile, circondato dal caseggiato, per circa tre ore. La figlia, a notte inoltrata, lo accompagnò fuori con un lume e, dandogli un bacio, lo salutò un'ultima volta; Giovanni allora si incamminò verso la propria abitazione, posta a poca distanza a sud-est. Il mattino successivo, verso le sei, un contadino del posto di nome Stefano Nadin ritrovò il corpo dell'uomo in fondo ad uno scosceso dirupo che fiancheggiava il sentiero:

(...) vidi persona distesa a terra come in atto che dormisse, e spinto dalla curiosità mia mi avvicinai, e con sorpresa vidi cadavere il mio amico Giovanni Canaglia, posto supino colla mano sinistra in alto, e colla destra

---

<sup>181</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 171. Lettera anonima trasmessa alla pretura di Thiene dalla delegazione provinciale di Vicenza.

<sup>182</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 174. Esami politici dei familiari del defunto Giovanni Canaglia, raccolti il 4 marzo 1840.

messa a terra in atto di appoggio, e con li piedi stesi a traverso di una pianta.<sup>183</sup>

Le perizie mediche eseguite dal medico Mario Bucchia non lasciarono ombra di dubbio, in quanto il tipo di ferite riscontrate sul capo e la conseguente autopsia non potevano far supporre altro che una caduta accidentale. Sulla strada buia e scoscesa Giovanni Canaglia, forse inebriato dall'alcol in corpo, appoggiò male un piede e perse l'equilibrio, rompendosi la testa dopo una caduta rovinosa di quattro metri<sup>184</sup>. La vicenda venne archiviata come morte accidentale, non avendo il Canaglia nemici ma neppure alcun dubbio lasciava intendere la dinamica dell'incidente, verificata e certificata dal medico legale<sup>185</sup>.

Una lettera anonima recapitata sei anni dopo faceva intendere che tale avvenimento doveva invece interpretarsi come un omicidio: le autorità non avrebbero dovuto far altro che ascoltare Giuseppe Testolin. L'occulta linea di accusa proposta da questi, nei confronti del genero del Canaglia, era stata elaborata in maniera fine; non si doveva cioè prevedere una sorta di *j'accuse* diretto e formale, in quanto impossibile da dimostrare legalmente – oltretutto palesemente falso –, bensì gettare le basi di un velato sospetto e discredito a carico di Antonio Miotti. Come incastrare il «seduttore» di Bortolo Testolin? Facendo parlare un altro figlio, impossibile da interrogare perché già defunto.

Giuseppe Testolin venne ascoltato nel commissariato distrettuale di Marostica lo stesso giorno in cui egli stesso rivelò di essere a conoscenza dei fatti sull'omicidio di Pierina Parolin e delle circostanze tenute segrete da Caterina Simonato. Ecco che prende forma un piano – reso palese solamente nell'ultima parte del fascicolo – per il quale Testolin volle coinvolgere Antonio Miotti in un presunto caso di duplice omicidio, della madre e del suocero. Incredibile è il silenzio del relatore Bonaventura Fanzago nel riportare questa coincidenza: le dichiarazioni del Testolin non furono così spontanee come volle farsi credere, in quanto egli venne chiamato a Marostica per

---

<sup>183</sup> *Ibidem*.

<sup>184</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 173. Perizia del medico legale Mario Bucchia.

<sup>185</sup> Per quanto riguarda il nome di Giovanni Canaglia, presente nel registro delle sepolture conservato nella parrocchia di Breganze, nulla si può intuire sul coinvolgimento di altre persone. Viene riportato che si trattò di morte accidentale, in quanto «la Relazione Medica riconosce come causa di tal morte una emorragia cerebrale». Archivio parrocchiale di Breganze, *Registri canonici della parrocchia di S. Maria Assunta, Morti dal 1830 al 1860*, p. 153.

rispondere sulla lettera anonima che lo chiamava in causa sulla morte di Giovanni Canaglia e, solamente un'ora dopo aver narrato quell'episodio, riferì i sospetti a carico del Miotti sull'omicidio Parolin. Presentare le due testimonianze come eventi distinti nel tempo, invece che un singolo atto di accusa, o meglio ancora sottacendo sulla prima parte dell'interrogatorio relativa alla morte di Giovanni Canaglia, avrebbe reso maggiormente convincenti le parole del teste.

Nel primo esame del 17 novembre 1846, avvenuto alle ore dieci, Testolin affermò di essere venuto a sapere della morte del Canaglia dal figlio Cristoforo, all'epoca – nel 1846 – già defunto. Cristoforo vide il corpo nel dirupo già nel primo mattino, poco prima che venissero allertate le autorità, e fu lui a recarsi in casa di Antonio Miotti per avvisare la famiglia. Quando il figlio terminava di raccontare l'accaduto alla figlia della vittima, il Miotti fece la seguente e criptica affermazione: «o dito mi che el gerame missier»<sup>186</sup>. Il significato di tale espressione poteva lasciare aperti degli interrogativi, ma il Testolin prudentemente non si pronunciò in merito al significato, giustificandosi di poter riportare quella precisa frase, attribuibile ad Antonio, in maniera indiretta. Nel successivo interrogatorio in pretura ebbe il modo di spiegare più ampiamente la vicenda, in quanto egli sapeva che Canaglia possedeva all'epoca sei o sette campi a Fara oltre alla casa in cui abitava nella contrada Costa e che, non avendo redatto un testamento, l'eredità venne poi divisa in parti uguali tra il figlio Antonio Canaglia e la figlia Maddalena, moglie del Miotti. Lasciava ciò supporre che il nemico del testimone avrebbe avuto tutto l'interesse per concentrare nelle proprie mani le eredità, per quanto frazionate, della madre e del suocero. La frase riportata dal figlio Cristoforo, inoltre, si prestava ad almeno una duplice ricostruzione: da un lato poteva far supporre che egli avesse già appreso la notizia del ritrovamento del cadavere da altre persone, dall'altro poteva far sorgere un sospetto circa un diretto coinvolgimento, in quanto già capace – secondo l'affresco dipinto dal giudice nei referati – di commettere un assassinio. In sostanza si sarebbe trattato di un omicida seriale senza scrupoli, mosso dall'avidità e capace di commettere crimini efferati – facendoli passare per incidenti – pur di ottenere in via ereditaria i pochi beni materiali delle due famiglie.

---

<sup>186</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, cc. 176 e 179. Esami di Giuseppe Testolin avvenuti nel commissariato distrettuale di Marostica il 17 novembre 1846 e in pretura a Thiene il 5 dicembre 1846. Il termine veneto “*missier*” significa “suocero”, quindi letteralmente: «L'avevo detto io che era mio suocero».

Questa ricostruzione, per quanto avvincente e audace, fu però smentita dagli organi politici poiché, sia il commissariato di Marostica, sia la pretura di Thiene, rimasero fedeli al referto medico sull'accidentalità della caduta; non potendo cogliere altre letture data l'impossibilità di accedere a quelle informazioni che già, all'epoca, si stavano raccogliendo parallelamente nel processo sulla vedova Parolin. Gli uffici non poterono neppure ipotizzare lo scopo del disegno architettato da Giuseppe Testolin. Per fugare ogni dubbio vennero ascoltati a Thiene entrambi i figli di Giovanni Canaglia, Maddalena e Antonio. La moglie del Miotti riferì che il padre era passato da lei quel 3 marzo «verso l'Ave Maria»<sup>187</sup>, mentre si trovava in casa col marito. Era una giornata fredda e, come di consueto, lasciò i due uomini soli davanti al focolare in un sereno clima di ilarità, per poi recarsi nella stalla riscaldata dagli animali. Possiamo ricavare da tale esame che il padre abitava a un «mezzo quarto di miglio» circa nella medesima contrada; ma soprattutto ella affermò che il marito era rimasto con lei, dopo che Giovanni Canaglia si era avviato. L'armonia tra i due uomini, come testimoniò anche l'altro figlio del Canaglia, era «buonissima» e nessun attrito era mai sorto. Antonio Canaglia non seppe rilevare alcun sospetto sul cognato, né all'epoca dei fatti, né alla luce delle risultanze del nuovo processo sulla morte della vedova Parolin<sup>188</sup>.

Si può quindi essere concordi nell'affermare che la morte di Giovanni Canaglia fu a tutti gli effetti un incidente. Bonaventura Fanzago non fu di questo avviso infatti, in apertura della speciale inquisizione contro il presunto reo per la morte della madre Pierina Parolin, «per avventura» si sarebbe potuta formulare una prova legale ottenibile con una confessione<sup>189</sup>. A tal proposito il voto del relatore venne accolto *ad unanimia* dai colleghi:

Richiamati di nuovo i voti, e fermi essendo rimasti tutti li Consedenti nel primitivo loro parere, risultò

(...)

Di aprire la speciale inquisizione per detto fatto di morte contro Antonio Miotti detto Perin, figlio della estinta, siccome legalmente indiziatore autore; colla conferma del politico di lui arresto; richiamandolo dalle carceri pretoriali in queste criminali; salvo di contestargli od obbiettargli quel

---

<sup>187</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 180. Esame di Maddalena Canaglia sul caso di morte del padre, Giovanni, eseguito in pretura a Thiene il 12 gennaio 1847. Il padre della donna bussò alla porta appena dopo il crepuscolo, un'ora e mezza prima circa rispetto a quanto dichiarato dal Testolin.

<sup>188</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 181. Esame di Antonio Canaglia in pretura a Thiene.

<sup>189</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 253. Referato iniziale.

titolo o que' sospetti, che contro di lui fossero per sorgere riguardo alla morte del di lui suocero Giovanni Canaglia.<sup>190</sup>

L'inclusione in un'unica voce di voto dell'indagine sulla morte del suocero insieme alla procedura già in essere per il presunto matricidio, non rivela tuttavia la spaccatura interna al consesso. La differenza di opinioni fra i colleghi di Fanzago è relativa alla causa principe che avrebbe qualificato Antonio Miotti come individuo di pessima fama. Bonaventura Fanzago, nel tentativo di presentare l'accusatore Testolin come persona degna di fede, dovette validare le accuse che questi faceva al Miotti quale «seduttore» del figlio Bortolo. Si trattava di riaprire un processo penale già concluso e archiviato nel 1843 e che ebbe come consigliere relatore un membro del consesso lì presente a quella seduta, Stefano Galanti. Fanzago dovette provocare un forte dispetto mettendo in dubbio e rielaborando l'operato di un collega suo pari: infatti – come narra il protocollo del 1847 – forse per l'impossibilità di svolgere nuove indagini su quel furto di bachi da seta, forse per non delegittimare l'operato del tribunale, venne messo in minoranza dal consesso.

### **3.5. Le origini dell'odio dei Testolin. Affinità e divergenze tra i giudici Fostini, Fanzago e Galanti**

La causa che provocò la reazione d'odio di Giuseppe Testolin fu la sentenza di condanna al figlio Bortolo per aver rubato trentotto libbre di bozzoli di bachi da seta, mentre l'assassino matricida – a suo dire – rimaneva libero. L'indagine, portata avanti dal giudice Galanti, affrontò il furto eseguito dal diciassettenne nei confronti di Lorenzo Borin, suo vicino di casa nella contrada Torreselle del comune di Fara nel 1843. La persona del Miotti ebbe una parte non marginale nello svolgimento dei fatti, tuttavia sia le autorità del commissariato distrettuale locale quanto il giudice relatore non approfondirono accuratamente il legame con Bortolo Testolin. Il fatto che il giovane

---

<sup>190</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale, Protocolli di consiglio III. Trimestre Sezioni criminali 1847.*

fosse reo confesso e che, allora, egli non citò alcun complice<sup>191</sup>, sembrò giustificare una certa trascuratezza dell'indagine: si presentava come un delitto avente una dinamica semplice, dunque già risolto in partenza.

La denuncia del Borin, sporta il 21 giugno 1843, mette in risalto la differenza che permea il diritto criminale austriaco nel determinare l'appartenenza di un certo furto all'ambito dei delitti – trattato nella prima parte del Codice e di competenza della magistratura ordinaria – o a quello delle gravi trasgressioni di polizia, di competenza della pretura locale. A tal fine venne effettuata una perizia per verificare se il locale da cui vennero asportati i bozzoli fosse effettivamente un “luogo chiuso”, per fare riferimento al secondo punto del paragrafo 154 del codice penale: una volta provato che il valore della merce sottratta superi i cinque fiorini, il fatto che la stessa fosse “rinchiusa” in luogo non accessibile qualificava il furto come delitto<sup>192</sup>. Lorenzo Borin, detto *Burinotto*, mostrò la sua cucina al pretore e al perito Francesco Pigato, indicando loro la tavola su cui distese – sopra un'arella – una quantità rilevante di bozzoli di seta, prodotti dai bachi allevati sui gelsi di sua proprietà<sup>193</sup>. La casa del Borin, come viene illustrato dai documenti, era costruita in muratura e si ergeva isolata su una dolce collina nella contrada Torreselle di Fara. Bortolo Testolin venne scoperto a pochi giorni di distanza quale autore, a causa della sua imprudenza nel voler smerciare, il più velocemente possibile, la quasi totalità della merce sottratta.

Il ladro, assicuratosi dell'assenza del Borin, si introdusse nella sua abitazione durante la notte sfruttando l'esistenza di un foro, posto in alto sulla parete della stalla accanto alla cucina, che dava ad un porticato all'esterno dell'abitazione. Facendo leva su delle vecchie tavole di legno che chiudevano tale apertura, Testolin penetrò all'interno e attraversò due stanze, raccolse i bozzoli in un sacco di tela, per poi dileguarsi

---

<sup>191</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 768, *Furto di bozzoli da seta nella notte dal 18 al 19 giugno 1843 a Lorenzo Borin di Farra*, c. 212. Esame in pretura a Thiene di Bortolo Testolin avvenuto il 3 luglio 1843. Il giovane diciassettenne subito ammise di essere autore del furto.

<sup>192</sup> G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. I, pp. 138-140. Il secondo punto alla lettera c) di detto §154 stabiliva che - avendo riguardo del valore della merce sottratta, superiore a cinque fiorini - il furto era delitto quando avveniva «sopra una cosa rinchiusa». Castelli illustra l'intenzione del legislatore di punire severamente il reo in quanto, quest'ultimo, dovrebbe compiere un maggiore sforzo nell'atto di appropriarsi di un bene che non gli appartiene. Ecco perché il superamento di uno o più ostacoli, specialmente se avvenuti in un luogo abitato, è estremamente grave per il legislatore; sia che il furto avvenga dopo aver scavalcato una finestra aperta oppure quando venga manomessa una serratura, si applica il medesimo principio.

<sup>193</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 768, c. 211. Protocollo d'ispezione alla casa di Lorenzo Borin redatto dalla pretura di Thiene, il 1 luglio 1843.

dopo circa un'ora. Questo era il tempo stimato per completare l'azione e – data la scarsità di luce all'interno dell'abitazione – l'autore doveva per forza essere pratico di quegli ambienti. Dalla perizia possiamo ricavare almeno un elemento in comune con l'aggressione ai danni della vedova Parolin, cioè la capacità dei criminali di muoversi in ambienti poco o per nulla illuminati; ovverosia la convinzione delle autorità – politiche e giudiziarie – che si potesse individuare il reo tra i conoscitori dell'ambiente in cui il delitto veniva commesso, in quanto appartenente alla stretta cerchia di vicini, amici o parenti, che accedevano spesso ai medesimi spazi abitativi<sup>194</sup>.

Il costituito sommario del giovane Testolin venne eseguito il 3 luglio. Il diciassettenne disse di esser venuto a conoscenza di quei bozzoli quando, domenica 18 giugno, si presentò dal *Burinotto* suo vicino per salutarlo e passare qualche ora a chiacchierare. Egli scorse quel piccolo tesoro in cucina e, data la povertà della sua famiglia – il padre, come si è visto, lavorava come bracciante e non faceva parte della folta schiera di piccoli proprietari presenti nella zona – ebbe il desiderio di rubare le *gallette* per ricavarci del denaro. Aveva però bisogno di un aiuto, non tanto per eseguire il furto in sé, quanto per provvedere alla suddivisione del bottino e alla successiva vendita: il valore complessivamente elevato della merce avrebbe sollevato dei sospetti se si fosse impegnato da solo e in prima persona.

Le comunità di Breganze e di Fara erano abbastanza piccole da fare in modo che facilmente si sarebbe individuato il colpevole. Bortolo si rivolse allora, prima di mettere in atto il suo piano, ad un amico del padre Giuseppe e abitante della limitrofa contrada Costa, tale *Stringoli*<sup>195</sup>. Ma questo *Stringoli* non fu per nulla interessato alla mercanzia, in quanto insicuro della provenienza, quindi gli consigliò di rivolgersi al suo vicino *Perin*. Possiamo a tal punto riscontrare i solidi legami intrattenuti dalla famiglia Testolin di contrada Torreselle con gli abitanti di contrada Costa, non solo grazie all'amicizia che legava il padre Giuseppe a Bernardo Miotti, ma anche al rapporto ambiguo che si ebbe nel 1843 tra Bortolo Testolin e i due Miotti omonimi: Antonio del fu Francesco – detto *Stringoli* – e Antonio del fu Giacomo – detto *Perin* –, il presunto matricida.

Il giovane ladro stipulò un accordo con *Perin* affinché, in cambio di una discreta quantità di *gallette*, gli garantisse i proventi dalla vendita della merce così come

---

<sup>194</sup> *Ibidem*.

<sup>195</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 768, c. 212.

il sacco in cui vennero poi effettivamente raccolti i bozzoli. Non si fece mai cenno sulla loro origine, Bortolo fece intendere al Miotti che la merce provenisse dalla sua stessa famiglia, sottratta al padre piuttosto che a un vicino di casa.

Giunta la notte del 18 giugno, Bortolo si introdusse nell'apertura sul muro posto sulla parete della stalla, salendo sopra una scala a pioli e muovendosi di soppiatto sopra al fienile del Borin. Ruppe con cura le assi di legno, fissate dal lato interno, con le mani e poi penetrò nell'abitazione: lì utilizzò il sacco del Miotti per raccogliere i bozzoli adagiati sopra una grata in cucina. Il giovane fuggì veloce e si precipitò, a notte fonda, in contrada Costa nascondendosi sotto il porticato prospiciente all'ingresso della casa di *Perin*. Raccontò Bortolo che il segnale utilizzato per attirare l'attenzione di Antonio consistette nel battere con un lungo bastone il solaio, posto sopra al portico, esattamente sotto la sua stanza da letto adiacente a quella che fu – fino a quattro anni prima – la camera della vedova assassinata. Ecco quindi che le *gallette* rimasero un giorno e mezzo in quella casa; ma nel frattempo la notizia del furto si sparse velocemente, rendendo precaria la posizione del Miotti quale effettivo basista. Maddalena Canaglia, avendo intuito l'origine illecita della merce, avvicinò Bortolo Testolin e gli intimò di riprendersela: quella che doveva essere una bravata agli occhi di quella famiglia di contrada Costa, ovvero un figlio che sottrae dei beni al proprio padre, si configurava invece come un grave reato. Il Testolin non ebbe scelta e si riprese il sacco, precedentemente pesato dalla Canaglia e contenente – a detta della donna – ventisette libbre di bozzoli. Ruscì infine, tramite un'intermediaria di Breganze, di nome Maria Galla, a vendere la giacenza rimanente all'oste Giuseppe Mioli<sup>196</sup>.

Man mano che i giorni passarono, le voci degli abitanti del vicinato cominciarono a coinvolgere il diciassettenne: ciò dimostra che la contrada – quando il reo non è ritenuto pericoloso dalla comunità in quanto incapace a vendicarsi per un'eventuale delazione – ben sapeva rivelare gli autori dei furti e dei delitti quando questi mettevano in crisi l'armonia generale. Ciò fa supporre che anche l'assassino della vedova Parolin fosse già noto alla maggior parte dei residenti di quei luoghi, delle contrade Costa e Torreselle ma anche dei centri maggiori, i capoluoghi Breganze e Fara Vicentino. Ottenuto un napoleone d'oro dallo smercio, Bortolo si sentì ormai braccato e si presentò volontariamente da Lorenzo Borin per supplicargli di non sporgere denuncia, offrendo il compenso in denaro derivato dalla vendita: ciò non fermò *Burinotto* a rivolgersi alla

---

<sup>196</sup> *Ibidem*.

giustizia, poiché quella cifra rappresentava effettivamente solo una parte del valore complessivo della merce rubata. Per Borin si sarebbero asportate trentotto libbre e non ventisette, come fu invece suggerito al Testolin dai coniugi Miotti. Per questa ragione, nonostante Bortolo avesse promesso di restituire la cifra in denaro per intero, Lorenzo Borin si vide costretto a recarsi insieme al diciassettenne presso il deputato politico di Fara per denunciarlo.

La pretura, al termine del resoconto, volle però indagare se effettivamente i Miotti e l'oste Mioli conoscessero l'origine dolosa della merce, ma Testolin riconfermò che essi erano stati tenuti all'oscuro di tutto. L'inquisizione stabilì così, con il successivo interrogatorio in pretura di Antonio Miotti<sup>197</sup> e il costituito ordinario del giovane Testolin in tribunale a Vicenza<sup>198</sup>, che *Perin* non ebbe a sapere del furto, quanto piuttosto egli si mostrò insicuro se accettare o meno quel sacco riempito di *gallette* di dubbia provenienza. Ma qual era il reale motivo per cui Bonaventura Fanzago aveva fatto riaprire il processo? Si trattava di contestare ad Antonio Miotti la correttezza per quel furto, evidenziando in tal modo anche lo scarso acume del collega Stefano Galanti.

Nei referati del giudice relatore Galanti compare solo un paio di volte il nome di Antonio Miotti, in qualità di personaggio secondario e marginale: l'articolazione dell'impianto accusatorio del magistrato è basato sulla figura del reo – legalmente provato colpevole *ad unanimità* dal consenso –, sulla merce rubata e sul danno economico sofferto da Lorenzo Borin. La versione del giudice esclude completamente l'interessante nota inviata dal commissariato distrettuale riguardo agli strani comportamenti del diciassettenne Testolin, ed è qui – a mio avviso – che il giudice Fanzago scorse un'opportunità per indagare più a fondo sul carattere «cupo e concentrato» di Antonio Miotti. Si riporta tale passo, che riflette il comune sentire degli abitanti sui personaggi appena citati:

Nulla può dirsi in aggravio del carattere di Bortolo figlio di Giuseppe Testolin di Farra, ma la sua condotta divenne da circa un anno sospetta in materia di piccoli furti, motivo per cui è pregiudicato anzi che no nella pubblica opinione.

Egli ritrae i mezzi di sua sussistenza unicamente dai lavori campestri. Antonio Miotti detto Perin fu Giacomo, non di Farra, ma di Breganze, è di

---

<sup>197</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 768, c. 217. Esame in pretura a Thiene di Antonio Miotti avvenuto l'11 luglio 1843, inerente al furto di bozzoli di seta.

<sup>198</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 768, c. 234. Costituito ordinario di Bortolo Testolin, raccolto a Vicenza il 14 agosto 1843.

carattere velato e di fama non buona, e come tale ritenuto capace di tener mano ai ladri.<sup>199</sup>

Appena il figlio venne trasferito dalle carceri di Thiene a quelle criminali di Vicenza, Giuseppe Testolin presentò una supplica al tribunale: fece riferimento alla giovane età di Bortolo ma, soprattutto, tirò in causa Antonio Miotti quale istigatore del furto, facilmente riscontrabile poiché il sacco utilizzato gli apparteneva<sup>200</sup>. Il figlio, tuttavia, smentì categoricamente il padre e non nominò alcun complice, né tanto meno un ispiratore del delitto. Un ulteriore elemento che fa presagire la leggerezza con cui venne trattato, all'epoca, il ruolo del Miotti è senza dubbio il citarne scorrettamente il nome. Anche se spesso capitavano casi di omonimia, nel referato di iniziale investigazione Galanti presentò il Miotti come «*Perin Antonio di quel paese di Farra*»; non solo sostituendo il cognome con il soprannome ma anche sbagliando il comune di provenienza. Questa è una condizione pregiudizievole sulla qualità della redazione degli avvenimenti, prodotta in sintesi, e fornita ai colleghi del consesso.

Così Fanzago, nel 1847, si permise di andare contro le decisioni prese quattro anni prima, reputando Antonio Miotti correo per il reato di furto, in base ai sospetti mossi dal commissariato nel momento della chiusura delle indagini e facendo riferimento alle parole utilizzate dal grande accusatore Giuseppe Testolin allora e da suo figlio nel 1847. Si contestava al Miotti in particolare il paragrafo 265 del Codice, inerente alla scoperta di un correo sulla base delle dichiarazioni di un reo confesso:

§ 265.

La manifestazione d'un correo, che confessa il delitto, allora soltanto è un indizio legale più vicino, quand'essa sorte da lui spontaneamente, senza che siagli fatto alcun cenno d'una determinata persona, ed è inoltre accompagnata da circostanze, che nel corso del processo siansi trovate vere.<sup>201</sup>

---

<sup>199</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 768, c. 225. Nota inviata dal commissariato distrettuale di Marostica alla pretura di Thiene il 19 luglio 1843.

<sup>200</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 768, c. 235. Supplica di Giuseppe Testolin datata 15 agosto 1843.

<sup>201</sup> G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, p. 60. Castelli pone l'accento sulla distinzione tra la «manifestazione di un complice» e la denuncia, propriamente detta, di un'altra persona. Per il primo caso, che è quello inerente al detto furto, si devono tenere conto delle seguenti circostanze: il reo deve confessare il delitto di cui è imputato per essere considerato degno di fede talché non faccia ricadere la sua colpa su altri individui; deve manifestare spontaneamente l'identità del correo, dato che minacce e promesse sono proibite, così come è vietato fare alcun cenno su una determinata persona o comunque riferibile alla stessa; infine vanno verificate, dal proseguimento del processo, le circostanze che mettano in relazione il delitto con il presunto correo.

Solo il giudice Bernardo Marchesini accolse pienamente la tesi di Fanzago, poiché lo stesso Galanti dimostrò, di fronte al consesso, che Bortolo Testolin esplicitamente non coinvolse il Miotti quale ispiratore del furto. *Perin* era piuttosto da considerarsi la vittima di un raggiro del giovane Testolin. Ecco che invece ora, a distanza di quattro anni ed espiata la pena, questi si presentava a seguito del padre Giuseppe per reclamare la colpevolezza di quell'uomo, incapace di reagire perché agli arresti nelle carceri di Thiene. Il giudice, forse colpito nell'orgoglio dal collega, non a torto fece notare che la comparazione delle deposizioni contrastanti avrebbe reso la persona di Bortolo Testolin come poco degna di fede, in quanto incoerente a sé stesso su delle deposizioni giurate<sup>202</sup>.

Galanti non fu il solo a contestare il voto del relatore Fanzago sulla correttezza per furto, infatti si allinearono alle posizioni del primo anche i giudici Casseti e Manfroni. Casseti, rimasto particolarmente poco convinto sul movente legato all'avidità per il presunto matricidio, anch'egli intravide un palese intento diffamatorio da parte dei due Testolin di contrada Torreselle. I consedenti votarono *ad maiora contra votum* respingendo la tesi del relatore inerente alla contestazione della correttezza di Antonio Miotti per il furto dei bachi da seta: se da un lato rilevarono la palese divergenza di quanto detto da Bortolo anni prima, dall'altro sembrarono blindare le decisioni prese in precedenza dal medesimo tribunale<sup>203</sup>. È probabile che Bonaventura Fanzago avesse intravisto la pericolosità e i timori che poteva destare Antonio Miotti, detto *Perin*, all'interno dell'ambiente sociale in cui era immerso e parte integrante, attribuendo – all'interno dell'intero fascicolo processuale – un notevole peso specifico a quella nota inviata dal commissariato distrettuale di Marostica, al termine della fase istruttoria nel 1843. Una tesi plausibile, condivisa dal ragionamento del giudice, potrebbe essere la messa in discussione della confessione nel processo per furto, in quanto il Testolin avrebbe potuto omettere parte della verità, celando le responsabilità del Miotti per paura di eventuali ritorsioni dello stesso dopo l'espiazione della breve pena.

Affrontato questo *excursus* sopra la causa dell'odio dei Testolin, si torni ora a concentrarsi sul delitto principale: la morte della vedova Parolin. Il rapporto tra i relatori, Fostini nel 1839 e Fanzago nel 1846, si articola nella presentazione delle indagini

---

<sup>202</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale, Protocolli di consiglio III. Trimestre Sezioni criminali 1847*.

<sup>203</sup> *Ibidem.* ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 253. Referato per la speciale inquisizione.

da parte del secondo, sempre all'interno del referato iniziale, di fronte al consesso il 13 luglio 1847. È possibile ricavare l'informazione che l'«inclito Signor Presidente» Fostini andò in pensione poco prima della riapertura del caso; inoltre è possibile scorgere un ambivalente giudizio sul suo operato. Data la rispettabilità e l'anzianità di Fostini, gli furono riservate parole di stima dettate più dall'appartenenza al medesimo ceto e gruppo professionale che non per l'acume impiegato in questa indagine. Venne evidenziata in particolar modo la lettera inviata al deputato politico di Breganze, Francesco Miotti, che lasciò aperto uno spiraglio sospettando sulla famiglia della vedova uccisa, mostrando «l'accuratezza che lo contraddistingue». Ovviamente nel 1839 il tribunale non poté considerare le circostanze emerse dalle dichiarazioni di Giuseppe Testolin, in quanto la contrada Costa e i suoi abitanti sembrarono, all'epoca, celare qualsiasi tipo di indizio utile al raggiungimento della verità; la “colpa” dell'ex collega era rintracciabile nel non aver «rivolto sinistramente il pensiero» all'ipotesi del matricidio<sup>204</sup>.

L'approccio dei due giudici al medesimo caso resta però assai differente. Gaetano Fostini, in linea di massima, si fece prettamente guidare dalle indagini sorte a livello locale ad opera del segretario comunale Antonio Sciessere. Pur non avendo a disposizione l'elemento chiave – cioè la testimonianza di Caterina Simonato – non fu in grado di entrare nella mentalità degli abitanti di una contrada appartenente ad un piccolo paese di provincia. Come accadeva per prassi, i giudici non misero mai piede nel territorio per sondare personalmente i luoghi e le genti che si rendevano attori dei vari reati<sup>205</sup>. La figura del giudice, estraneo al territorio, facendo forse eccezione al capoluogo provinciale quale sede del tribunale, si faceva guidare nella prassi dalle magistrature politiche: la pretura locale e la deputazione comunale. Le sue “orecchie”, per sondare la pubblica opinione e i vari individui protagonisti dei fatti, erano le note provenienti dal commissariato distrettuale.

Fostini comprese il ruolo della famiglia della vittima; egli capì che l'assassino doveva per forza essere la nuora o il figlio della donna uccisa, tuttavia non fu in grado

---

<sup>204</sup> *Ibidem.*

<sup>205</sup> Il giudice operava dal suo ufficio di tribunale e non era tenuto ad effettuare un sopralluogo alla scena del crimine. Egli poteva esaminare solo gli atti che gli venivano inviati dai vari organi politici; infine poteva interrogare l'inquisito agli arresti nelle carceri criminali del tribunale provinciale. N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815–1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra...*, p. 109.

di scalfire il muro di silenzio dietro cui si rinchiusero gli abitanti del caseggiato. Fanzago ebbe la fortuna di avere due testimonianze chiave, quelle dei coniugi Bernardo Miotti e Caterina Simonato, però dovette riorganizzare con cura l'ordine temporale in cui si svolsero più eventi: la morte di Giovanni Canaglia e il furto delle *gallette*. Assi- stiamo, in questo caso, ad una maggiore incisività del giudice quale suprema guida delle indagini, poiché ordinò una rappresentazione grafica di quegli ambienti – la scena del crimine –, una perizia “sonora” e nuovi scrupolosi esami dei vicini di casa della donna uccisa. Lo scopo principale dell'inquisizione, il reale e ben definito obbiettivo, era dimostrare la colpevolezza del figlio della vedova Parolin e costruire una solida e inconfutabile base indiziaria basata sulle circostanze in previsione del secondo grado di giudizio. Per rendere inattaccabile la sentenza di condanna ai sensi della Sovrana patente del 4 luglio 1833, si servì comunque di testimoni. La fede di essi era tuttavia messa a dura prova dal sentimento di vendetta – determinante alla riapertura del fascicolo – così come dalla salute mentale della Simonato, resa «leggera di mente» a causa di una caduta. Per Fanzago si trattò di intraprendere un percorso impervio pur sapendo, nonostante la scarsa esperienza in qualità di giudice penale, che l'istanza superiore tendeva a validare maggiormente le condanne emesse grazie alla confessione o alla prova testimoniale che non da quella indiziaria<sup>206</sup>.

Il movente basato sull'avidità di denaro, d'altronde, rimaneva assai debole per il fatto che il giudice relatore perorò l'idea – non riscontrata da nessun testimone, solo mormorata dalla pubblica voce – che la vedova spedisce di nascosto del denaro al figlio più giovane Francesco, militare a Verona. Anche qui è possibile osservare come Fanzago fece molto affidamento alle informazioni inoltrate dal commissariato distrettuale di Marostica, le cui note informative furono le uniche fonti a citare questo tipo di sostegno economico fornito dalla Parolin al figlio in servizio all'esercito imperiale. Il giudizio degli abitanti di Breganze, e specialmente di contrada Costa, si specchia nei rapporti del commissariato: il figlio falegname di «scarse sostanze», geloso del giovane fratello, avrebbe ucciso la madre perché questa avrebbe disperso parte della

---

<sup>206</sup> G. CHIODI, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale...*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, pp. 26-27. Come già affermato *supra*, Fanzago entrò a far parte del consesso solo nel 1846.

eredità materna – le doppie di Genova rinvenute nell’armadio – per sussidiare Francesco, ancora celibe e ormai estraneo a quella casa<sup>207</sup>.

---

<sup>207</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 146. Riscontro del commissariato di Marostica del 7 gennaio 1847.

## 4. Il confronto e le nuove ipotesi

### 4.1. L'aspetto fisico di Antonio Miotti e il «contegno» dei protagonisti. Un *identikit* del presunto carnefice

Sono presenti, all'interno del fascicolo, delle descrizioni di estremo interesse che rivelano il tipo di abbigliamento, il carattere e la condotta dei "villici" delle contrade di fronte al pretore De Bosio. La più importante di queste descrizioni è quella redatta in occasione del trasferimento a Thiene di Antonio Miotti, arrestato nella notte dalle guardie di Marostica<sup>208</sup>. Egli era di alta statura e di corporatura robusta, aveva l'aspetto di un uomo sui trentacinque anni, coi capelli neri e le sopracciglia dello stesso colore. Portava una barba folta che copriva solamente le guance; i suoi occhi intelligenti erano grandi e castani, con un naso aquilino a caratterizzargli il viso pallido. Il sorriso beffardo riservato alle autorità politiche lasciava intravedere la mancanza di un dente alla mascella. Indossava quella notte una giacchetta di lana verde scura ma logora, dal colore sbiadito; un gilet dello stesso colore ben abbottonato e dei lunghi pantaloni in mezzalana sempre della stessa tonalità di verde. Gli unici indumenti a risultare in contrasto erano le calze bianche e le scarpe marroni che sembravano nuove; in testa, invece, portava una berretta rossa «ad uso di marinajo». Tale documento rappresenta solo un primo interrogatorio atto a determinare le generalità dell'arrestato, terminato dopo alcuni minuti dal suo inizio a causa dell'orario notturno e quindi dall'impossibilità di procedere oltre. Altro particolare di grande interesse è l'annotazione finale che il pretore fece mettere a verbale, riguardo al comportamento stranamente spavaldo di *Perin* nonostante la precaria condizione in cui si trovò:

Si fa rilievo che il Miotti si mostrò intrepido e di poche parole, e che solo alla prima richiesta della causa del suo fermo sorrise, e poi concentrassi come prima.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 140.

<sup>209</sup> *Ibidem*.

Si può presumere che Antonio Miotti possedesse una forte personalità al limite della sfrontatezza, tanto che addirittura sorrise alla prima domanda rivoltagli dal pretore. In tali condizioni, portato fuori di casa dalle guardie armate e messo di fronte ad un interrogatorio notturno, un uomo “ordinario” si sarebbe almeno impaurito o sarebbe rimasto perplesso, dato che al momento dell’arresto non veniva comunicato il motivo di tale misura restrittiva. Il giorno seguente, nel riprendere l’interrogatorio, venne appuntato nel documento il «contegno sospetto» dell’arrestato: messo di fronte all’accusa di omicidio della madre, *Perin* mantenne un atteggiamento riservato e pensieroso, mostrando un «sospetto continuo» e timoroso solo nel ricordare gli eventi svoltisi precedentemente alla scoperta della madre ferita. Venne rilevata, in particolare, una sospetta incertezza nella ricostruzione della vicenda del 1839 inerente al momento in cui ritornava con la manza dalla pozza, e dal suo accedere o meno all’interno dell’abitazione<sup>210</sup>.

La moglie di Antonio, Maddalena, quando venne riassunta dalla pretura il 12 gennaio 1847 per narrare i fatti del febbraio 1839, rispose alle domande che le vennero rivolte con estrema «prontezza e disinvoltura». Specificatamente a tale interrogatorio non cadde mai in contraddizione con le affermazioni del marito, fu quindi in grado di non offrire punti di appoggio all’accusa dimostrando di essere rimasta sempre in stalla durante quel pomeriggio, dicendo di essere uscita solamente una volta per recarsi ad una fontana lontana circa centoventi metri in direzione nord dal caseggiato<sup>211</sup>. Prontezza e disinvoltura non sono le uniche constatazioni che le autorità furono in grado di ricavare, in quanto alle notazioni qualificative presenti al termine degli interrogatori si somma il rilievo del commissariato distrettuale di Marostica. La pubblica opinione, secondo il commissariato, riteneva Maddalena Canaglia – sposata da appena un anno, all’epoca del delitto – una «donna pettegola e di mal animo contro la suocera»<sup>212</sup>: il dissidio sarebbe stato alimentato dalla presunta abitudine della vedova Parolin di inviare del denaro al figlio più giovane Francesco, cioè l’elemento da cui il giudice Bonaventura Fanzago desumeva l’avidità di Antonio Miotti.

---

<sup>210</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 141. Secondo esame di Antonio Miotti dopo l’arresto, datato 19 dicembre 1846.

<sup>211</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 152. Esame di Maddalena Canaglia in pretura a Thiene, raccolto il 12 gennaio 1847.

<sup>212</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 146. Nota dal commissariato distrettuale di Marostica alla pretura di Thiene del 7 gennaio 1847.

Un'ulteriore informazione riguardo alla pericolosità di *Perin* è riscontrabile non tanto da una nota del commissariato, quanto dall'introduzione all'esame di Maddalena Valerio, una delle vicine di casa dei coniugi Miotti. La pretura di Thiene rilevò che «alcuni testimonii forse sarebbero per essere più leali nei loro esami dopo l'arresto di Antonio Miotti»<sup>213</sup>. L'interpretazione, anche in questo caso, potrebbe risultare duplice. Ovverosia, in primo luogo, si potrebbe ipotizzare il pericolo che *Perin* rappresentava all'interno della contrada – o più in generale per tutta la comunità di Breganze – per eventuali ritorsioni e vendette verso chi lo avesse additato quale autore del delitto. Una seconda ipotesi è che la posizione estremamente precaria, ormai compromessa dell'arrestato, poteva aver sviluppato un generale processo di stigmatizzazione, legato più a questioni economiche di piccola entità e a liti fra vicini che non al reale scopo di raggiungere la verità. Per meglio approfondire l'evoluzione delle caratteristiche di *Perin* sarebbe stato utile possedere delle descrizioni post-esame eseguite al tempo delle due precedenti inquisizioni, cioè all'epoca del primo processo con relatore Fostini del 1839 e a quello sul furto dei bozzoli redatto da Galanti nel 1843. All'interno di quei fascicoli non è però riscontrabile alcun riferimento al comportamento o all'aspetto del Miotti.

I costituiti sommari e ordinari raccolti presso il tribunale di Vicenza, cioè gli interrogatori dell'arrestato avvenuti dopo il trasferimento da Thiene, sono l'unico anello di congiunzione tramite il quale il relatore Fanzago ebbe un contatto diretto con il personaggio protagonista del delitto. I giudici, come è già stato appurato, non si spostarono mai dalla loro sede nel capoluogo berico, nemmeno per ascoltare i “grandi accusatori” di Antonio Miotti. Ecco quindi che tale resoconto – in special modo il costituito ordinario, in cui il giudice mostra al presunto reo gli indizi riscontrati a suo carico, avendo il fine di farlo confessare<sup>214</sup> – non è altro che un lunghissimo interrogatorio diluito per alcuni anni, dall'11 dicembre 1847 fino al 21 marzo 1849. Proprio in quel primo costituito ordinario, l'11 dicembre 1847, si fa riferimento alla reazione

---

<sup>213</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 187. Esame di Maddalena Valerio in pretura a Thiene, raccolto il 21 gennaio 1847.

<sup>214</sup> Essendo il reo rimasto sempre *negativo*, quindi non ammettendo di essere l'autore del delitto, il giudice provvedeva ad eseguire due tipi di interrogatori, detti appunto costituiti. Il §292 del Codice, coadiuvato dal commentario di Castelli, ben esemplifica tale pratica: inizialmente, nel costituito sommario, si chiedevano le generalità e gli si presentavano le caratteristiche generiche del reato imputatogli; successivamente – rimanendo egli sempre sulla *negativa* – si sarebbe proceduto, nel dettaglio col costituito ordinario, a contestargli le singole circostanze e gli indizi a suo carico al fine di farlo confessare. G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, p. 84.

«indifferente» del Miotti alla lettura della perizia medica sulle ferite riportate dalla madre<sup>215</sup>. Questa rilevata indifferenza, di un contegno che potrebbe risultare forse giustificato – data la distanza temporale da quegli eventi di circa sette anni prima –, per il giudice fu un elemento centrale nella perorazione di fronte al consesso.

Passato quasi un anno dal suo trasferimento alle carceri di Vicenza, Antonio Miotti rimase fermo nel dichiararsi innocente, nonostante le forti pressioni che subì da Fanzago e dal suo procedere imperterrito nel confutare le sue dichiarazioni con quelle di Bernardo Miotti e sua moglie Caterina Simonato. All'ennesima richiesta di confessare, reputandogli le difficoltà economiche in cui versava allora e a quella sua «avarizia di snaturato figlio» desideroso di impossessarsi del denaro nascosto nell'armadio, così rispose secondo l'adattamento in italiano trascritto dal cancelliere:

O Madre Santa, anche questa è bella. Ella la madre possedeva benissimo del denaro, e io sapea che possedeva 3 o 4 Genove che più non ricordo il numero, e lo sapea perché io stesso in precedenza le conservava a sua richiesta il denaro. Vero che in allora lo aveva presso di sé, ma è vero anche che ad ogni occorrenza ella me lo avrebbe somministrato. Io poi non avea bisogno di soldo, né sono portato all'avarizia come malamente sembri dipinto; né poi gli ho richiesto per ogni conto denaro in quel giorno, né prima. Sarei stato un crudele d'offender la madre, né l'avrei fatto per tutto l'oro del mondo.<sup>216</sup>

Riguardo al periodo passato in carcere da Antonio Miotti, occorre fare riferimento alle carceri criminali di Vicenza. Esse si trovavano in piazza delle Erbe, in un luogo centralissimo della città, di fianco al tribunale. La città aveva infatti due distinti luoghi di detenzione: le carceri politiche di San Biagio, destinate ai condannati per gravi trasgressioni di polizia e a coloro in attesa di giudizio per quel tipo di reato e, appunto, le carceri criminali di piazza delle Erbe, caratterizzate dalla presenza della monumentale Torre del Girone, detta anche Torre del Tormento. Dietro questa torre, ancora oggi visibile, vi era adiacente un ulteriore edificio adibito a prigione. *Perin* passò quindi poco più di due anni in un luogo centrale della vita pubblica del capoluogo della provincia, un edificio che serviva da monito alla comunità e agli individui che erano chiamati a testimoniare. Si assisteva perciò ad una voluta stigmatizzazione

---

<sup>215</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 269. Costituito ordinario di Antonio Miotti, eseguito l'11 dicembre 1847.

<sup>216</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 275. Continuazione del costituito ordinario di Antonio Miotti, eseguito il 4 novembre 1848.

dei detenuti e delle loro colpe – vere o presunte –, tenuti isolati dal resto della società ma al tempo stesso separati da essa solamente da un muro, in modo da poter essere abbastanza vicini per venire costantemente marcati dall'infamia<sup>217</sup>.

Nell'ultima parte del fascicolo processuale è infine redatto il faccia a faccia tra *Perin* e i testimoni che lo chiamarono in causa per il matricidio. La pratica del confronto tra imputato e testimoni era regolata dal Capo IX del codice penale; poteva intendersi quale strumento utile alla difesa quanto all'accusa, in modo da costringere il presunto reo alla confessione o gli accusatori alla ritrattazione di quanto dichiarato. Antonio Miotti si mantenne fermo in tutti i suoi interrogatori, del biennio 1848-1849, nel richiedere il confronto con i suoi «odiatori»<sup>218</sup>. Con una nota di Fanzago alla pretura di Thiene, datata 24 marzo 1849, si emise un ordine di comparsa per il confronto – che si effettuò presso il giudizio criminale a Vicenza – a Giuseppe e Bortolo Testolin, Caterina Simonato e Bernardo Miotti suo marito<sup>219</sup>. Si passerà ora ad esaminare le informazioni sui comportamenti raccolti sugli accusatori, prima di procedere alle reazioni registrate nei vari confronti.

Giuseppe Testolin, definito più volte quale bugiardo da *Perin*, la cui indole fu messa in discussione dal Ronzani, dalle informazioni provenienti dal commissariato distrettuale di Marostica e dallo stesso consesso di giudici, è ben caratterizzato dal primo esame raccolto in pretura. Il presente commento dimostra, con grande efficacia, l'assenza di fiducia delle autorità politiche e di parte delle autorità giudiziarie nei confronti della ricostruzione degli eventi effettuata da colui che fece riaprire il processo:

Si fa rilievo che il testimonio apparisse un uomo esaltato che rideva costantemente quando era richiesto sulle cose più serie del presente

---

<sup>217</sup> L. DE LUCA, *La torre carceraria: la punizione sotto gli occhi di tutti*, in *La città disvelata...*, a cura di E. BIASIOLO e L. ROSSETTO, pp. 99-103.

<sup>218</sup> Il §387 del Codice penale universale austriaco così recita: «Se un testimonio ha deposte contro l'imputato circostanze sostanziali, e questi le impugna, e (...) persista nella negativa senza opporre qualche cosa di fondato contro il testimonio, o la sua deposizione, si deve confrontare personalmente il testimonio coll'imputato». Castelli, in questo caso, ci riferisce che questo paragrafo ha il fine di «sorprendere l'inquisito» affinché il testimone deponga, di fronte all'accusato, una circostanza aggravante tale da indurlo a confessare (la prova legale regina). Al tempo stesso il confronto può offrire, al presunto reo, l'opportunità di confutare le testimonianze contro di lui e indurre i suoi accusatori a ritrattare. G.A. CASTELLI, *Manuale ragionato...*, vol. II, p. 163.

<sup>219</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 283. Nota inviata dal giudice Bonaventura Fanzago alla pretura di Thiene il 24 marzo 1849.

protocollo e che mostrava un'avversione al Miotti specialmente per fatto che riguarda al di lui figlio Bortolo.<sup>220</sup>

Del figlio Bortolo si hanno a disposizione solo le informazioni rilevate nel 1843 dalla pretura di Thiene e dal giudice Galanti, in occasione del processo per furto a carico del Testolin. All'epoca molto giovane, è possibile avere una descrizione fisica di Bortolo Testolin e un successivo rilievo sulla sua indole. La statura, secondo l'autorità politica, era ordinaria per un diciottenne, ma di corporatura assai scarna; aveva capelli e occhi castani, la bocca e il naso grandi, mento corto ed era privo di barba<sup>221</sup>. Nel costituito ordinario, effettuato a Vicenza, il relatore Galanti tracciò l'unica descrizione in nostro possesso sul carattere dell'inquisito, cadendo in contraddizione rispetto alle caratteristiche fisiche rilevate dalla pretura:

A scanso del §373. del Codice tende rimarcarsi che Bortolo Testolin appaia essere un giovane di sana e robusta fisica costituzione, e che diede a conferma un carattere ingenuo e non ancor pervertito.<sup>222</sup>

L'ingenuità di Bortolo avrebbe potuto convincere Fanzago sul ruolo attivo di Antonio Miotti quale ispiratore e basista del furto di quaranta libbre di bozzoli di seta; non vi è però traccia di questo tipo di considerazione all'interno dei referati del giudice, né tanto meno nelle note inviate da questi alla pretura. È pur sempre da considerare queste caratterizzazioni pressoché inservibili nella formulazione della prova legale legata all'omicidio di Pierina Parolin; l'indole di Bortolo venne omessa poiché – come è già stato affermato nella trattazione del referato di iniziale investigazione del 1847 – il consesso vicentino votò contro la riapertura del caso sul furto di seta proposta dal giudice relatore e dal collega Bernardo Marchesini. Più importanti furono sicuramente i dettagli inerenti ai coniugi Miotti, Bernardo e Caterina.

---

<sup>220</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 122. Questo commento dovette avere un notevole peso per determinare la fede del testimone, ritenuto non onesto dai consiglieri Galanti e Casseti.

<sup>221</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 768, c. 212.

<sup>222</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 768, c. 238. Costituto ordinario di Bortolo Testolin, eseguito il 18 agosto 1843. Il §373 del codice penale stabiliva che si procedesse alla stesura di un'annotazione d'ufficio rispetto alle qualità fisiche e morali del detenuto. La descrizione sulla corporatura è discordante rispetto ai rilievi della pretura di Thiene, pur trattandosi di giudizi qualificativi e non quantitativi; ciò che qui conta è tuttavia il carattere ingenuo del giovane Testolin. Verosimilmente, il fisico di un detenuto appena arrestato doveva subire tutt'al più un logoramento, dato dalla permanenza in carcere.

La supposta veridicità delle dichiarazioni di Caterina Simonato, a proposito dell'ascoltata lite tra madre e figlio, fu affiancata da un commento posto in calce alla già citata deposizione raccolta il 5 dicembre 1846, quando la donna affermò di essersi trovata sotto la finestra della vedova Parolin:

Si fa rilievo che la testimone mostravasi timorosa, imbarazzata, ma che null'ostante sulla circostanza di aver udito l'alterco tra la madre ed il figlio Miotti fu sempre ferma e costante.<sup>223</sup>

Messo di corrente della testimonianza di essere stato udito a litigare con la madre, Antonio Miotti affermò – nel costituito ordinario – che la Simonato era una donna «menzognera», «imbriaga» e completamente pazza<sup>224</sup>. Egli fece intendere, a propria difesa, che alcuni dei suoi vicini di casa avevano pianificato un tentativo di vendetta dettato da un odio generato da futili motivi: tali accuse, così estreme, erano scaturite da banali liti, «disgusti che naturalmente insorgono tra i vicini in causa del pollame, o che altro»<sup>225</sup>. Chiamata al confronto insieme agli altri, Caterina Simonato venne esentata dal presentarsi a Vicenza da un certificato medico. Se da un lato l'assenza di un contatto diretto, fra testimone e accusato, poté risparmiarle alla donna una ritrattazione di quanto depresso con giuramento, d'altro canto la fede e la credibilità della stessa dovettero risentirne. Tale considerazione appare scontata di fronte alla riforma della sentenza di condanna del primo grado nella «sospensione per difetto di prove legali» promulgata dall'appello veronese.

Certifico io sottoscritto [Dottor Giuseppe Carraro, medico chirurgo di Breganze] con apposito mio giuramento, che Caterina Simonato (...), citata a comparire (...) innanzi all'Imperial regio Tribunale di Vicenza, non può trasferirsi (...) essendo impedita a causa di vertigini continue occasionate da caduta sul capo la quale, oltre che averle arrecato il morbo sopraccitato, la rese leggera di mente.<sup>226</sup>

Questa «leggerezza di mente», già aggirata da Fanzago – come trattato *supra* – ricordando ai colleghi che la caduta avvenne dopo la raccolta della testimonianza

---

<sup>223</sup> ASVi, Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale, b. 893, c. 123.

<sup>224</sup> ASVi, Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale, b. 893, c. 279.

<sup>225</sup> ASVi, Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale, b. 893, c. 280.

<sup>226</sup> ASVi, Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale, b. 893, c. 292. Certificato medico inviato dalla deputazione comunale di Breganze al tribunale di Vicenza l'11 aprile 1849.

giurata, venne rimarcata paradossalmente dallo stesso marito della donna quando questi si trovò a confronto con Antonio Miotti.

Bernardo Miotti fu colui che certificò il rientro del figlio della Parolin dalla pozza, posta a nord del caseggiato, ben prima di quanto questi ebbe dichiarato. Alla contraddizione delle deposizioni dell'arrestato sulla successione temporale degli eventi, si acclarò anche che *Perin* entrò nella propria abitazione per non uscirvi più. La descrizione di Bernardo fa riferimento al fatto che egli non fu in grado di ascoltare l'alterco pur passando con gli animali proprio sotto il medesimo porticato, nello stesso punto in cui si trovò la moglie Caterina.

Si fa rilievo che il testimonio è sordo assai e che è però fermo specialmente sull'epoca della vista del Miotti quando ricondusse la manza alla pozza e quando entrò nella sua cucina.<sup>227</sup>

Il confronto tra i due Miotti è di estremo interesse e, con le dichiarazioni di Antonio, si sarebbe potuto aprire un ulteriore elemento utile all'indagine, non approfondito dal giudice e nemmeno richiamato nella sintesi prodotta nel referato finale. Il confronto tra testimone e imputato è molto più solenne e importante rispetto a quello previsto dal Capo VIII del codice penale, che regola il confronto tra due o più testimoni al fine di validarne le deposizioni. In quest'ultimo caso, riporta Eliana Biasiolo confrontando le opinioni di Castelli e di Jenull, vi era molta più disinvoltura nella prassi di verifica operata dal giudice<sup>228</sup>. L'istituto del confronto fra imputato e testimoni, eseguito su esplicita richiesta dell'arrestato e accordato dal giudice inquirente, poteva essere uno strumento utile anche nel caso in cui la prova legale non era di tipo prettamente testimoniale, bensì basata sul concorso delle circostanze. Per validare la prova testimoniale – al contrario – il confronto era parte centrale e imprescindibile dell'inquisizione<sup>229</sup>.

Nel caso qui trattato non vi fu bisogno alcuno di richiedere un confronto diretto tra testimoni, poiché le contraddizioni si riscontrarono solamente con quanto depresso dall'inquisito. I due Miotti, l'uno di fronte all'altro, così risposero alla narrazione di

---

<sup>227</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 124.

<sup>228</sup> E. BIASIOLO, *Testimoni a confronto. Esperienze dai tribunali asburgici del Lombardo-Veneto*, in «Acta Histriae», 19, 2011, 1-2, p. 161.

<sup>229</sup> M. COSTANTINI, *Sopra l'esame dei testimonj nel processo d'inquisizione criminale. Saggio pratico*, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1827, pp. 537-542.

Fanzago rispetto a quanto ascoltato da Caterina Simonato quel 6 febbraio e al rincarare di Antonio con la vitella:

[Bernardo Miotti:] Tutte queste son cose vere, le confermo, ma allo spavento da me deposto di mia moglie debbo osservare che dessa anche allora dava qualche segno di stupidità, e adesso poi [dopo la caduta] è ridotta stupida affatto. (*con certezza*)

(...)

[Antonio Miotti:] (...) La stupidità di sua moglie è un castigo per le bugie deposte onde cercare di danneggiarmi. Questo testimone poi mi vede di mal occhio da molto tempo perchè terminata un'affittanza dovette accrescer di prezzo per conservarsela, e credette ch'io sia stato causa di tale aumento, supponendo ch'io volessi a lui levargliela. Aggiungo anche che io sono creditore dal Miotti [Bernardo] per mercedi, e che mai ho potuto conseguire il mio. (*tranquillo*)<sup>230</sup>

È perciò rilevabile l'attrito creatosi nella contrada Costa per questioni pecuniarie, non per forza inerenti all'eredità materna che rimane la probabile causa del delitto. Nel fascicolo, tuttavia, non sono presenti ulteriori riferimenti, né note inviate dal tribunale agli organi politici, tesi a scoprire gli eventuali trascorsi – magari suffragati da una causa civile – fra i due vicini di casa. Bernardo, prima di negare qualsiasi tipo di debito contratto con l'arrestato, si fece sfuggire una considerazione sulla moglie, di fatto indebolendola in maniera inconsapevole. Nel suo ultimo interrogatorio, *Perin*, messo al corrente dell'incidente capitato alla Simonato, affermò che quell'evento doveva trattarsi di una «punizione del Cielo» per averlo voluto rovinare con una falsa deposizione<sup>231</sup>, rimarcando ancora una volta la propria innocenza. Si può notare, dal pezzo proposto, il contegno del testimone e del detenuto al termine dell'esposizione delle loro versioni. Sempre nel medesimo documento, si fa riferimento all'atteggiamento del Miotti nel discolarsi «con ardore» dalle accuse dei due Testolin, richiamati a Vicenza per verificare l'orario di entrata di *Perin* nella propria abitazione.

Infine, prima di dar luogo alla lettura del referato finale e a procedere al voto contro l'imputato, in data 30 aprile gli venne per l'ultima volta chiesto di confessare il delitto. L'annotazione, posta al termine del costituito, dimostra ancora una volta la profondità e la complessità caratteriale del personaggio incarnato da Antonio Miotti: un

---

<sup>230</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 296. Confronto del Miotti con Bortolo Testolin e Bernardo Miotti, eseguito presso il tribunale di Vicenza il 17 aprile 1849.

<sup>231</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 297.

uomo misterioso e, molto probabilmente, l'autore materiale dell'omicidio di Pierina Parolin accaduto dieci anni prima.

Il Consesso fa rilievo che l'inquisito ha ottima fisica costituzione, si mantenne sinora tranquillo e subordinato ne' Costituti che sostenne. La sua indole è cupa e fiera, l'ingegno svegliato.<sup>232</sup>

#### 4.2. Caterina Miotti di Fara: un ipotetico mandante

Un certo grado di trascuratezza è però riscontrabile anche nell'inchiesta curata da Fanzago. Antonio Miotti, la mattina del ferimento della madre, si recò a Fara dalla sorella di suo padre, Caterina Miotti vedova Borin. Quali legami e quali trascorsi legavano madre e zia del condannato in primo grado? Un'attenta analisi dell'unica testimonianza raccolta a Caterina Miotti rivela un nuovo piano di lettura della vicenda, non esplorato dagli inquirenti. Si rivelano due donne – la Parolin e la Miotti – caratterialmente forti, che non si lasciarono dominare in una società considerata patriarcale; disinvolute nell'amministrare e nel disporre le piccole proprietà da loro possedute. Le considerazioni della deputazione politica di Fara Vicentino, scritte per mano del deputato politico Francesco Testolin, potrebbero portare verso una nuova direzione sull'ipotesi del movente. Venne ipotizzato che Antonio Miotti non fosse altro che lo strumento con il quale zia Caterina poté vendicarsi contro Pierina Parolin: il mandante morale, la «seduttrice» del nipote, sarebbe stata la cognata della donna uccisa. Ipotesi suggestiva e grande colpo di scena per un delitto di per sé già piuttosto intricato, supportata però da alcune informazioni sulle vicende ereditarie sorte in seguito alla morte di Giacomo Miotti, padre di Antonio. A suggellare l'unione di intenti criminale tra Antonio Miotti e la zia sarebbe stato, secondo il deputato politico Testolin, il figliastro di quest'ultima, Francesco Borin<sup>233</sup>.

---

<sup>232</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 300.

<sup>233</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 138. Rapporto inviato dalla deputazione politica di Fara Vicentino dal deputato politico Francesco Visentin al commissariato distrettuale di Marostica, il 14 dicembre 1846.

Le due famiglie allacciarono dei rapporti di alleanza quando la Parolin sposò Giacomo Miotti e si trasferì nell'abitazione del marito a Breganze, coabitando con la cognata Caterina e la suocera Maria Ghirardello. Il carattere della Miotti e della Ghirardello, madre e figlia, viene descritto come «torbido e irascibile»; inoltre se inizialmente non opposero alcuna resistenza al matrimonio tra Giacomo e Pierina, esse riservarono alla nuova arrivata un freddo benvenuto. Di corporatura gracile, ella era redarguita di sovente e insultata continuamente – secondo quanto riportato dalle voci della comunità – in quanto non pareva impegnarsi nella coltivazione della terra. Questo clima teso la portò all'exasperazione e determinò la separazione della famiglia, poiché Giacomo e Pierina si trasferirono in un'altra abitazione – sempre nella medesima contrada di Breganze – dando inizio ad una lunga parentesi di difficoltà economica. La nascita dei tre figli – Antonio, Bernardo e Francesco – resero gli sforzi del marito Giacomo insufficienti a garantire una vita dignitosa a cinque bocche da sfamare.

Sappiamo dalla testimonianza della stessa Caterina Miotti che, l'anno prima della morte di suo padre, il fratello Giacomo e la sua famiglia tornarono a vivere insieme a lei e alla madre Maria<sup>234</sup>. Ciò comporta una prima discordanza rispetto a quanto scritto un mese prima dal deputato comunale di Fara, Francesco Testolin: del suocero di Pierina Parolin non si fa menzione, sembra anzi lasciare intendere che – al momento del matrimonio tra Giacomo e Pierina – Maria Ghirardello fosse già vedova. Si tratta pur sempre di una figura minore e priva di incidenza sulla vicenda anche se questo dettaglio, articolandosi al fatto che il deputato Testolin indichi in numero di quattro – e non tre – i figli della Parolin<sup>235</sup>, fa supporre una conoscenza piuttosto approssimativa di quella famiglia da parte delle autorità locali. Autorità gravitanti attorno al capoluogo comunale e relativamente meno informate delle vicende che si svolgevano nelle contrade.

A giustificazione del deputato Francesco Testolin vi è però da considerare che questa prima parte della vicenda si svolse nel comune di Breganze e non di Fara; è di maggiore interesse venire a conoscenza del trasferimento di Caterina Miotti in quest'ultimo comune in seguito al matrimonio contratto il 2 ottobre 1820 con Giovanni Battista Borin, già padre del piccolo Francesco. Caterina, secondo questa ricostruzione, lasciò la famiglia di origine in crisi, in quanto – oltre alla dote – si appropriò di

---

<sup>234</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 153. Esame di Caterina Miotti in pretura a Thiene, raccolto il 12 gennaio 1847.

<sup>235</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 138.

«una grossa somma di danaro» dei Miotti. Testolin, per dimostrare questa tesi, fece presente nella sua relazione che il Borin, poco dopo il matrimonio, acquistò diversi terreni a Fara, pagando l'importo «con delle monete ch'esso era impossibilitato di tenere»<sup>236</sup>. Ad esacerbare ulteriormente i rapporti tra la Parolin e la cognata furono poi le morti di Giacomo e della suocera Maria Ghirardello.

La gestione e il reclamo dell'eredità diede luogo ad una battaglia in sede civile di cui non vi è traccia documentaria: un'ennesima ipotesi legata al tema della vendetta non approfondita dall'inquisizione. Sia dalle note della pretura, sia dai referati di Fanzago, appare chiaro che le autorità non furono dell'avviso di ricercare le origini dei risentimenti tra le due donne. Se si dovesse dar credito a quanto rivelato dal deputato di Fara, la profonda inimicizia nata in occasione del matrimonio della Parolin con il fratello di Caterina si trasformò in odio quando la prima intentò una causa per ricevere la parte di eredità del marito, già deceduto, e poter sfamare i tre figli. Gli anni passarono, Antonio, Bernardo e Francesco divennero uomini, ma le conseguenze di quei contrasti ereditari – vinti dalla Parolin – dovettero lasciare le due donne e le relative famiglie in pessimi rapporti. Prima del fatidico 6 febbraio 1839, Antonio Miotti si presentò sempre più spesso a Fara in visita alla zia e divenne un grande amico del figliastro di questa, Francesco Borin. Secondo la pubblica voce, citata dal deputato politico, già all'epoca si sussurrava, tra gli abitanti delle contrade poste tra Fara e Breganze, che la Parolin inviava delle piccole somme di denaro al figlio più giovane Francesco in servizio militare<sup>237</sup>. Sfruttando l'amicizia tra il figliastro e il nipote, Caterina Miotti avrebbe sobillato quest'ultimo a reagire contro sua madre, fino alle estreme conseguenze.

Di parere opposto fu Caterina Miotti nel dipingere questi legami. La donna, interrogata il 12 gennaio 1847, affermò che il tempo aveva ricucito le ferite derivate dalle vicissitudini ereditarie e che da diversi anni le due donne erano tornate a

---

<sup>236</sup> *Ibidem*. Su questa vicenda degli acquisti di terreno, le autorità non indagarono. Quando Caterina Miotti e lo stesso deputato Francesco Testolin vennero chiamati a deporre in pretura, non si fece mai cenno a queste proprietà, né tanto meno sull'origine del denaro necessario al loro acquisto.

<sup>237</sup> Il movente dell'avidità riscontrato ad Antonio Miotti, citato poco chiaramente dal giudice Fanzago, faceva leva proprio sulla presunta gelosia di *Perin* nei confronti del fratello più giovane.

frequentarsi saltuariamente<sup>238</sup>. Ammetteva però la Miotti che in passato vi furono dei rancori legati alla svogliatezza della Parolin:

La Parolin era una donna avvezza ad una vita comoda e civile e non era fatta per la nostra famiglia priva di sostanze, e che per vivere doveva lavorare la terra. Inetta a tali lavori ella ci era di peso e per questo insorgevano delle discordie (...).<sup>239</sup>

Venne poi definita come «donna piuttosto cattiva». Su quest'ultimo punto occorre soffermarsi e riprendere la testimonianza di Bernardo Miotti nella parte inerente al ritrovamento della Parolin tutta insanguinata. La Parolin, ferita gravemente, si rivolse ai vicini che inizialmente la assistettero chiedendole l'identità del suo aggressore in modo deciso ed eufemisticamente poco diplomatico. Dopo aver ripetuto per l'ennesima volta «mi no so gnente», infastidita esclamò: «no me secche' i cogioni, ande' a torne un scaldaletto che go freddo»<sup>240</sup>. È possibile affiancare una delle poche frasi, pronunciate dalla Parolin in punto di morte e riportata testualmente nell'esame di Bernardo Miotti, capace di offrire una maggiore profondità e fedeltà rispetto alla ricostruzione del carattere della vittima operata dai giudici, con quanto espresso da Caterina Miotti sul conto di Pierina.

Nel suo esame, Caterina, sposatasi con il Borin, confermò di essersi trasferita a Fara. La morte del fratello Giacomo anticipò il decesso della madre Maria Ghirardello: l'attrito tra le due donne dalle personalità molto forti si trasformò in una duplice causa legale in sede civile per la suddivisione dei beni. Diversamente da quanto riferito dal deputato politico Testolin, fu il marito di Caterina – Giovanni Battista Borin – a citare in giudizio la Parolin, poiché questa si appropriò dell'insieme delle eredità del marito Giacomo e della suocera. Pierina non si fece però intimidire e, a sua volta, denunciò la cognata per aver sottratto buona parte delle risorse familiari dei Miotti poco dopo al matrimonio col Borin. Secondo quanto traspare dalla stessa testimonianza, entrambe le donne vinsero le relative cause talché, fuori dal tribunale, le due si

---

<sup>238</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 153. Esame di Caterina Miotti in pretura a Thiene, raccolto il 12 gennaio 1847.

<sup>239</sup> *Ibidem*.

<sup>240</sup> Tale espressione, tradotta letteralmente in italiano, significa: “Non rompetemi i coglioni, andate a prendermi uno scaldaletto perché ho freddo”. La colorita esclamazione dialettale può, in tal caso, fornire una rappresentazione del carattere «bisbetico» riscontrato da molti testimoni e al tempo stesso incrinare la caratterizzazione idilliaca che fece il giudice Fostini nei referati del primo processo. ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 124.

accordarono per appianare definitivamente le discordie sorte a livello personale<sup>241</sup>. Le informazioni trasmesse dalla deputazione comunale non furono altrettanto precise nel descrivere gli esiti dei procedimenti civili, quindi una ricostruzione attendibile di questa particolare vicenda rimane lacunosa e parziale.

Lo stretto vincolo di vicinanza e amicizia tra Antonio Miotti e sua zia è testimoniato dal fatto che il presunto matricida già da sei mesi, dal 1838, frequentasse il cugino Francesco Borin. Non è possibile verificare se Caterina avesse utilizzato l'amicizia del figliastro per convincere il nipote a uccidere la madre, tuttavia è plausibile che questi sia stato influenzato dai commenti negativi che in quella casa verosimilmente si facevano su sua madre. Ciò che rimane, alla luce degli elementi raccolti nel fascicolo, non legalmente provato, ovvero l'identificazione di Caterina Miotti quale mandante dell'omicidio Parolin, può tuttavia fornire un elemento a supporto del movente che spinse Antonio al matricidio. Il rapporto stretto è significativamente espresso tramite il dialetto, infatti la donna sposò la tesi del complotto ordito dai Testolin contro il nipote poiché, dopo aver passato la mattina insieme si rammaricò: «e magari lo avesse tenuto là ancora perché no ghe fosse ste calunnie». Il pretore De Bosio volle chiederle nello specifico il motivo per cui si sarebbe trattata di una calunnia, soprattutto in base a quale elemento la zia potesse escludere a priori il coinvolgimento del nipote. La donna fu ferma:

Cape' el par che sia calunnia d'aver mazza' sua mare [...] cosa ghe pol esser de pezo.<sup>242</sup>

Nella risposta successiva spiegò:

Possibile che el l'abbia fatta lu che in quel dì el me gaveva conta' che sua madre gera ammalada e el me gaveva prega' d'andarla a trovare e mi go detto che Venere o Sabbo ge andarò.<sup>243</sup>

---

<sup>241</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 153.

<sup>242</sup> *Ibidem*. Rivolgendosi alle autorità della pretura, la donna colse subito il filo sottile che legava i rancori di Giuseppe Testolin per la vicenda del furto con l'omicidio Parolin. La risposta qui fornita sembra rispondere alla banalità dell'interrogativo posto da De Bosio, quindi reinterpretando l'espressione dialettale, disse: “Capite, assomiglia proprio ad una calunnia il fatto che Antonio venga accusato di aver ucciso sua madre. Cosa potrebbe esserci di peggiore?”.

<sup>243</sup> *Ibidem*. Alla richiesta di maggiori informazioni, Caterina Miotti difese la posizione del nipote, premuroso con sua madre. “Com'è possibile che sia stato lui, dato che quello stesso

La pretura, a supporto delle tesi del deputato politico Testolin, chiamò a deporre Angela Rizzato, una «villica» che all'epoca – nel 1839 – coabitava con zia Caterina e Francesco Borin. Questa donna però, pur ricordando di aver visto la mattina del 6 febbraio tutti e tre insieme raccolti nella stalla, non fu in grado di capire gli argomenti di conversazione, né rilevò un'atmosfera tesa<sup>244</sup>.

Antonio Miotti, il *Perin*, sembrò allora in bisogno di denaro. Si è già ricordato che egli affermò di essersi recato da Caterina la mattina dell'aggressione per aggiustarle un vaso; ma questa donna affermò che egli le si era presentato con una vitella al seguito. Lo scopo di quella visita era quello di vendere alla zia – definitasi nella presentazione delle generalità quale «tenue possidente»<sup>245</sup> – una vitella. La donna rifiutò di privare il nipote dell'animale, tuttavia si mostrò sensibile ai suoi bisogni e gli fornì ugualmente una piccola somma di denaro. Ipotizzando che quanto riportato fosse la verità fattuale degli avvenimenti, se si dovesse prendere in considerazione il comune sentire della comunità – riportato dal commissariato distrettuale di Marostica e dalla deputazione comunale di Fara – sul fatto che la Parolin inviasse di tanto in tanto del denaro al figlio militare, ciò farebbe supporre una vendetta di Antonio contro la madre, supportato in qualche modo dalla zia.

[...] malamente la xe morta, una cosa trista, ma mi no ghe so gnente perché gera a Fara e la me xe stada nova. (...) Gnente ghe gera de novo ed anzi la me amava volentiera.<sup>246</sup>

Dal documento traspare un legame molto forte e stretto con il nipote, difeso strenuamente dalle calunnie degli abitanti del luogo. Un legame tanto stretto che è riscontrabile con quanto dichiarato anni dopo da Antonio Miotti, nel maggio 1855, questa volta arrestato dai gendarmi inviati dalla pretura il giorno successivo all'assassinio di Caterina Miotti<sup>247</sup>.

---

giorno mi aveva raccontato che sua madre era ammalata e mi aveva pregato di andarla a trovare. Io gli dissi che sarei andata venerdì o sabato”.

<sup>244</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 158. Esame di Angela Rizzato in pretura a Thiene, raccolto il 14 gennaio 1847.

<sup>245</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 893, c. 153.

<sup>246</sup> *Ibidem*. «[La Parolin] è morta in un modo orribile, una cosa triste. Io non so niente perché ero a Fara e la notizia mi fu nuova. (...) Non era più accaduto altro di nuovo [nei rapporti tra me e Pierina] ed anzi mi amava di buon grado».

<sup>247</sup> Il processo sulla morte di Caterina Borin si svolse dal maggio 1855 fino al dicembre 1856. ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 1391, *Omicidio con rapina*.

A supporto dell'idea di un coinvolgimento della zia materna quale ispiratrice del matricidio è stata la scoperta, avvenuta in maniera del tutto casuale<sup>248</sup>, dell'omicidio della stessa Caterina Miotti: si tratta tuttavia di una vicenda a sé e indipendente dal “caso Parolin” del 1839, poiché il nipote non fu coinvolto in alcun modo nell'ennesimo delitto efferato che segnò le comunità di Fara Vicentino e Breganze. La pessima fama che continuò a circondarlo fu il motivo della misura cautelare che lo portò nelle carceri politiche della pretura di Marostica, da poco istituita. La donna fu vittima di una rapina nella sua abitazione, compiuta nella notte tra il 12 e il 13 maggio 1855, in cui i ladri – che poi si scoprirono essere alcuni abitanti del luogo – le sottrassero tutto il denaro e i beni di valore asportabili. Caterina, che viveva sola all'epoca, venne uccisa brutalmente e colpita al capo con un falcione di due uomini entrati in casa; un terzo rimase a guardia dell'ingresso dell'abitazione, dopo aver sbarrato la porta del vicino di casa della donna, Giovanni Costa, allarmato dalle grida della Miotti<sup>249</sup>. Gli assassini riuscirono ad entrare in casa utilizzando due scale a pioli, unite e tenute insieme da una corda, che permisero loro di passare attraverso il granaio. La nota informò il tribunale che – data la pessima fama di «Antonio Miotti di Breganze suo nipote» – *Perin* venne arrestato il giorno seguente, mentre si trovava insieme ai fratelli Francesco e Bernardo nel cortile prospiciente all'ingresso della casa di Caterina a Fara Vicentino<sup>250</sup>.

Sono le dichiarazioni di Antonio fornite alla pretura a rivelare un legame estremamente saldo con la defunta zia, tanto da potersi autodefinire «il nipote prediletto», ma anche un ulteriore sviluppo inerente alle sorti del figliastro di Caterina. Francesco Borin, già amico di *Perin*, era stato arrestato dalla pretura di Marostica per tentato venicidio, ovvero sia un tipo di omicidio compiuto per mezzo del veleno, ai danni del

---

*Danneggiato: Miotti Caterina vedova Borin di Farra. Imputati: Giovanni Battista Rizzato, Gerolamo Rizzato, Giovanni Pegoraro, Maddalena Guerra Rizzato. Processo in 3 Tomi.*

<sup>248</sup> Il nome di tale Caterina Miotti da Farra compare in un periodico bisettimanale del 1857 stampato a Venezia, destinato ad un pubblico interno agli organi giudiziari austriaci nel Lombardo-Veneto. Tale fonte riportava esempi concreti di applicazione delle norme giuridiche e procedurali da parte dei tribunali di vario grado, fornendo anche interpretazioni in accordo o in disaccordo con l'operato dei giudici. Il caso della Miotti venne utilizzato per commentare la sentenza d'appello che aveva convalidato una confessione stragiudiziale fatta da uno dei tre assassini della donna. “L'Eco dei Tribunali. Giornale di Giurisprudenza penale”, 690, VII, Venezia, 19 marzo 1857, p. 4.

<sup>249</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 1391, c. 1. Nota della pretura di Marostica inviata al tribunale provinciale di Vicenza il 15 maggio 1855.

<sup>250</sup> *Ibidem*.

di lui fratello<sup>251</sup>. Il fratello di Francesco Borin si chiamava Giovanni ed era campanaro della chiesa dei Santi Felice e Fortunato, sita poco a sud di Fara Vicentino<sup>252</sup>. È probabile che il fascicolo del processo per tentato venicidio sia anch'esso conservato nel fondo *Tribunale austriaco* dell'Archivio di Stato di Vicenza, ma risulterebbe assai arduo ritrovarlo dato che non si hanno delle specifiche coordinate temporali così come non risulta agevole l'esplorazione di quella parte della *Sezione penale* del fondo, successiva al 1849, attualmente non riordinata e in sequenza non cronologica.

Quanto al processo sulla morte di Caterina Borin, il fascicolo non è stato esaminato in modo analitico nella sua totalità, dato che il codice penale di riferimento non è più quello del 1803 a cui si è fin qui fatto presente – la *Franziskana* –, ma è il *Codice penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni* del 1852. Si tratta di un nuovo codice penale, applicato integralmente al Regno Lombardo-veneto solo a partire dal 1856, promulgato da Francesco Giuseppe d'Asburgo-Lorena dopo la stagione turbolenta del 1848-1849. Con la divisione del diritto propriamente detto dalla procedura – riorganizzata l'anno successivo, nel 1853, come *Regolamento generale di procedura penale* –, la nuova legislazione in materia penale abrogò i provvedimenti liberali introdotti dalla costituzione ottriata – la *Oktroyierte Märzverfassung* –, che il Sovrano fu costretto a concedere nel 1849. La svolta neoassolutistica del 1851, con la piena restaurazione del potere monarchico, permise di introdurre un sistema misto: ad una prima fase inquisitoria, svolta in forma scritta e segreta, seguiva una fase dibattimentale nel caso in cui fossero emersi sufficienti riscontri probatori atti ad emettere un decreto d'accusa nei confronti del presunto reo. La fase dibattimentale introdusse il contraddittorio – in forma pubblica e orale – davanti ai giudici nel processo penale austriaco fino ad allora squisitamente inquisitorio<sup>253</sup>.

Francesco Borin morì in carcere a Marostica tre mesi prima dell'omicidio della matrigna. Antonio, preoccupato per la zia sessantacinquenne che viveva da sola a Fara,

---

<sup>251</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 1391, c. a/8. Esame di Antonio Miotti in pretura a Marostica, raccolto il 14 maggio 1855. La numerazione dei protocolli in questo fascicolo segue un ordine differente rispetto a quello degli altri processi. Nel giornale "generale" del fascicolo si trova un rimando al giornale stilato dalla pretura, segnalato con "a" nel primo indice e non con un numero come avveniva in precedenza, creando così di fatto una duplice serie di numeri non univoca per tutti quegli atti non prodotti dal tribunale provinciale.

<sup>252</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 1391, c. a/79. Esame di Giovanni Borin in pretura a Marostica, raccolto il 29 maggio 1855.

<sup>253</sup> P. RONDINI, *In dubio pro reo? La prassi giudiziaria dell'arbitramento degli indizi nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale...*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, pp. 128-130.

si premurò invano di convincerla ad accettare uno dei suoi figli in casa: era preoccupato non tanto per l'età o l'assenza di compagnia, bensì per il fatto che ella era riuscita ad accumulare una discreta ricchezza:

[Caterina] poteva correre in qualche pericolo, sapendosi anche che era donna ben provvista, e ritenendosi generalmente che aver dovesse qualche denaro. Essa mai ciò mi disse [...], ma non doveva esser la cosa altrimenti, perché era molto economica e consumava assai meno di ciò che ritraeva dai suoi fondi, e dalle sue piccole speculazioni di polli, maiali e ingrassato anche di qualche animale bovino.<sup>254</sup>

Una donna attenta al risparmio e alla oculata gestione del patrimonio, dedita al commercio del bestiame, capace e attenta ad amministrare i proventi derivanti dalla terra. Antonio Miotti mostrò con queste parole una sorta di ammirazione nei confronti della zia fino a rivelare una vera e propria sudditanza, anche in funzione di un'eventuale eredità da lasciare ai suoi figli, ormai cinque:

(...) io facea sempre tutto quello che mi ordinava e andava a ritrovarla sovente, ed essa mi lasciava concepire qualche speranza per il futuro almen per i miei figli. Giacché quando per servir lei [io] doveva lasciare le mie faccende, dicevami che già lavorava per me e che un dì la sua sostanza sarebbe stata per noi, comprendo in questa espressione anche i miei fratelli. Giammai mi disse però di aver testato.<sup>255</sup>

L'ipotesi proposta del deputato politico di Fara nel 1847 non sembra più una semplice supposizione, infatti il contributo di Caterina Miotti all'omicidio della vedova Parolin sembrerebbe assai plausibile a fronte di quanto raccontato dallo stesso *Perin*. Un plausibile coinvolgimento indiretto, fatto di commenti e rimproveri alla cognata, potrebbero aver portato il nipote – già stremato dal carattere difficile della madre e dalla sua convalescenza – ad agire in maniera impulsiva e aggredire la Parolin nel

---

<sup>254</sup> ASVi, Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale, b. 1391, c. a/79.

<sup>255</sup> *Ibidem*.

buio della stanza<sup>256</sup>. Antonio Miotti fu scarcerato il 20 maggio dalle carceri politiche di Marostica<sup>257</sup> e poté finalmente tornare a casa.

### 4.3. Conclusioni

L'aggressione fu, per i giudici, premeditata. Ma fu davvero così? Alla luce di quanto emerso dalla lettura di entrambi i processi sull'omicidio di Pierina Parolin, sembra farsi largo l'idea di una reazione d'ira: il pessimo carattere della vittima non fece altro che esacerbare una situazione divenuta per Antonio Miotti ormai insostenibile. *Perin* era allora a corto di denaro e, influenzato dai commenti negativi sulla madre da parte della zia e dai presunti favoritismi a supporto del fratello, reagì assalendo e accoltellando più volte Pierina in preda ad una furia cieca, ben consapevole di ricoprire un ruolo preciso all'interno della piccola comunità. La fama di uomo pericoloso e vendicativo che già lo circondava, grazie alla reticenza dei vicini della contrada nel commentare l'accaduto, fu in grado di proteggerlo per sette anni da qualsiasi autorità esterna, chiamata ad indagare sull'omicidio della madre.

La comunità sembrò impermeabile a qualsiasi tipo di intervento esterno: è questa un'ipotesi riduttiva del fenomeno proprio della contrada. Le inimicizie sorte tra il vicinato e le loro conseguenze hanno permesso alla magistratura di demolire, anche se solo in parte, le barriere di silenzio e la solidarietà di una comunità isolata dal centro cittadino. Al giudice Fanzago fu permesso di raccogliere testimonianze e indizi sul Miotti dalla contrada stessa, poiché vi fu una esplicita volontà da parte degli abitanti

---

<sup>256</sup> Interessante è la prospettiva di Lanza a proposito degli omicidi domestici. Pur riferendosi a studi statistici eseguiti negli anni Novanta del Novecento, il riferimento al movente che spinge un familiare all'omicidio sembra pertinente – a scanso di una lettura anacronistica dei dati statistici raccolti – anche al caso della Parolin. «Il movente, inteso come quel complesso di impulsi, stimoli, condizioni contingenti, consapevoli od inconsapevoli che inducono una persona a compiere un atto od un'azione, anche illecita, è una realtà di difficile percezione, spesso legata nella sua comprensione e manifestazione alle sole dichiarazioni del soggetto agente, il quale, a sua volta non fa altro che interpretare emozioni, turbamenti fugaci, o stati d'animo persistenti assolutamente personali e di impossibile riscontro esterno». Cfr. L. LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 228-229.

<sup>257</sup> ASVi, *Tribunale provinciale austriaco, Sez. penale*, b. 1391, c. a/52. Ordine di scarcerazione della pretura inviato al custode carcerario, il 20 maggio 1855.

del luogo – rappresentata dalla vendetta dei Testolin – di sbarazzarsi di un individuo, ritenuto troppo pericoloso, attraverso la giustizia ordinaria. Sembra perciò che la facoltà di indagare sull’omicidio avvenuto nel 1839 sia stata concessa alle autorità inquirenti: un’autorizzazione partita dal basso anche se non totalmente condivisa dai vicini del Miotti. Se non vi fosse stato questo *input*, il fascicolo – aperto dal relatore Fostini nel febbraio di sette anni prima – sarebbe rimasto “contro ignoti”, archiviato e conservato negli scaffali del tribunale provinciale.

Gli indizi raccolti durante il corso della seconda indagine, rilevati da Fanzago, non furono ritenuti abbastanza cristallini dal tribunale superiore d’appello. Le testimonianze raccolte, contaminate dalla cattiva fama di coloro che le pronunciarono, e un comunissimo coltello – plausibile arma del delitto – non furono elementi sufficienti a determinare la prova indiziaria prevista dalla Sovrana patente del 4 luglio 1833. Antonio Miotti poté così essere liberato dal carcere e continuare la sua vita nella contrada Costa, insieme alla moglie e ai tre bambini: si può solo immaginare il ritorno a casa di un uomo, già definito “cupo” e pericoloso, segnato dalla prigionia ma mai arresosi alle pressioni degli inquirenti.

Desidero ringraziare il mio relatore e il mio correlatore, Claudio Povoletto e Luca Rossetto, per l’estrema disponibilità e la collaborazione che mi hanno offerto durante la stesura del presente elaborato. Ringrazio anche Ivone Fraccaro, che si è offerto di farmi da “guida” a Breganze e alle sue contrade, Maria Luigia De Gregorio per l’aiuto offertomi durante la consultazione del catasto austriaco, infine Cecilia Zambelli e Matteo Manini per aver contribuito a rendere “vivo” il maggior protagonista della vicenda da me esaminata, disegnando gli *identikit* presenti in appendice.

## 5. Appendice, fonti archivistiche e bibliografia

### 5.1. Indice dei personaggi principali

Si è voluto comporre il seguente elenco di nomi, seguiti da una brevissima descrizione, per agevolare il lettore nell'identificare i principali personaggi citati nei fascicoli processuali. La disposizione è in ordine alfabetico.

#### **Abitanti delle contrade:**

**Borin Francesco:** figlio di Giovanni Battista Borin e amico di *Perin*. Viveva insieme alla matrigna Caterina Miotti a Fara Vicentino.

**Borin Giovanni:** figlio di Giovanni Battista Borin e fratello di Francesco, fu vittima di un tentato avvelenamento.

**Borin Lorenzo:** abitante di contrada Torreselle di Fara Vicentino, subì un furto di banchi da seta nel 1843 ad opera di Bortolo Testolin.

**Canaglia Giovanni:** suocero di Antonio Miotti e padre di Maddalena. Venne ritrovato privo di vita in seguito ad una caduta accidentale in un dirupo, la notte tra il 3 e il 4 marzo 1840.

**Canaglia Maddalena:** moglie di Antonio Miotti e figlia di Giovanni Canaglia.

**Carollo Angela:** vicina di casa della Parolin fino a pochi mesi prima del delitto, vedova di un Miotti. Risulta che amareggiasse con Francesco Ferraro nel periodo precedente al secondo matrimonio con tale *Grana*.

**De Lazzaro Paola:** madre di Francesco Ferraro, il primo sospettato per l'omicidio Parolin.

**Ferraro Francesco:** principale sospettato dell'omicidio della Parolin durante la prima fase istruttoria nel processo del 1839. Risiedeva in una contrada vicina, nel comune di Fara Vicentino.

**Ghirardello Maria:** suocera della Parolin e madre di Caterina e Giacomo Miotti. Risulta che avesse un pessimo rapporto con la nuora.

**Miotti Antonio, figlio di Francesco, detto *Stringoli*:** vicino di casa della donna uccisa e di *Perin*, abitava nel medesimo caseggiato in contrada Costa insieme alla moglie Maddalena Valerio.

**Miotti Antonio, figlio di Giacomo, detto *Perin*:** figlio di Pierina Parolin e marito di Maddalena Canaglia, è il principale protagonista del processo apertosi alla fine del 1846. Abitava insieme alla moglie e alla madre nella contrada Costa.

**Miotti Bernardo, figlio di Bortolo:** vicino di casa di Antonio Miotti e marito di Caterina Simonato, risiedeva nel medesimo caseggiato di contrada Costa ed è uno dei testimoni del secondo processo, insieme alla moglie.

**Miotti Bernardo, figlio di Giacomo:** figlio della Parolin e fratello di Antonio Miotti, celibe all'epoca del delitto. Esercitava il mestiere di sarto a Thiene, suo luogo di residenza.

**Miotti Caterina:** zia paterna di *Perin*, cognata della vittima e vedova di Giovanni Battista Borin. Abitava a Fara Vicentino insieme al figliastro Francesco.

**Miotti Francesco, figlio di Giacomo:** fratello più giovane di Antonio Miotti, all'epoca dell'omicidio era al servizio militare a Verona.

**Parolin Pierina, detta *Perina*:** vedova di Giacomo Miotti, è la vittima dell'omicidio avvenuto il 6 febbraio 1839 nella contrada Costa di Breganze.

**Ronzani Giovanni Maria:** agente della famiglia Piovene di Lonedo, descrisse il carattere vendicativo di Giuseppe Testolin.

**Simonato Caterina:** moglie di Bernardo Miotti e testimone della lite tra Antonio Miotti e la madre Pierina.

**Testolin Bortolo:** figlio di Giuseppe Testolin e autore di un furto di bozzoli di bachi da seta compiuto nel 1843 ai danni di Lorenzo Borin di Torreselle.

**Testolin Giuseppe:** principale accusatore di Antonio Miotti e padre di Bortolo, risiedeva nella contrada Torreselle di Fara Vicentino.

**Valerio Maddalena:** moglie di Antonio Miotti detto *Stringoli* e vicina di casa della Parolin. Fu l'ultima persona esterna al nucleo familiare a vedere la Parolin prima dell'aggressione.

### **Inquirenti e autorità locali:**

**Bizozero Luigi:** presidente del tribunale provinciale di Vicenza.

**Bucchia Mario:** medico di Breganze, fu presente al capezzale di Pierina Parolin la sera dell'aggressione, inoltre curò le autopsie della donna e di Giovanni Canaglia, morto l'anno successivo.

**De Bosio Angelo:** pretore di Thiene all'epoca del secondo processo, avente come consigliere relatore Bonaventura Fanzago.

**Fanzago Bonaventura:** giudice relatore del secondo processo istruito nel 1846 e terminato nel 1849.

**Fostini Gaetano:** giudice relatore del primo processo apertosi nel 1839 e chiuso l'anno successivo.

**Frigo Giacomo:** commissario distrettuale di Marostica, incaricato dal tribunale e dalla pretura di riportare il vociferare delle comunità sull'identità del presunto autore del delitto e sulle qualità dei testimoni assunti durante i processi.

**Galanti Stefano:** giudice relatore del processo per il furto commesso da Bortolo Testolin nel 1843.

**Miotti Francesco:** deputato politico di Breganze e principale referente di Fostini nel comune, interrogò la Parolin con scarso successo poco dopo la scoperta del fatto. Si convinse che l'assassino dovesse essere un coinquilino della donna.

**Pedrazza Filippo:** consigliere aulico membro del Senato e presidente della temporanea sezione di appello di Verona.


**Sciessere Antonio:** segretario della deputazione comunale di Breganze, indirizzò le prime indagini contro Francesco Ferraro nel 1839.

**Testolin Francesco:** deputato politico di Fara Vicentino, ipotizzò la colpevolezza di Antonio Miotti e il coinvolgimento di sua zia, Caterina Miotti.

**Visentin Domenico:** sacerdote di Breganze, fu presente all'interrogatorio della Parolin poco prima della sua morte. In pretura negò che la donna fosse riuscita a confessarsi prima di morire.

**Zadra Biaggio:** cancelliere della pretura di Thiene durante le indagini svolte nel 1839-1840.

## 5.2. Rappresentazioni di *Perin* tratte dalla descrizione della pretura



Disegno di Cecilia Zambelli.



Disegno di Matteo Manini.

### 5.3. Documenti fotografici

Il seguente materiale è stato da me fotografato tra inizio 2019 e inizio 2020.

Fig. 1

N. 4996  
589- 19 gmbre 1846

**GIORNALE**

Dell'Inquisizione Criminale Omicidio

avvenuto il giorno di Mercoledì 6 febbrajo 1839 in Breganze  
nella persona  
Pierina Parolin ved. del fu Giacomo Miotti  
Antonio Miotti figlio dell'interfetta, di Breganze;

Numero Corrente		QUALITA' DELL' ATTO	D A T A dell' ATTO	SPESE	
dei pezzi principali	dei pezzi allegati			Lire	C.
1.		Nota della Cortif. Mantova	1846 19 gmbre		
	2	Esame Giuseppe Deftalin	17 d.		
3.		Dec. che richiama dall'Archivio il processo 546 anno 1839 anno 1839	20 d.		
4		Giornale			
5		Nota della Cort. di Thiene	1839 9 febb.		
6		Nota della Cort. di Thiene	13 d.		
7		Obotranconf. Mantova	2 d.		
8		Nota della Cort. di Thiene	16 d.		
9		simile	23 d.		

1846

1839

Giornale del processo aperto il 19 novembre 1846 dal giudice relatore Bonaventura Fanzago, a titolo di omicidio. Archivio di Stato di Vicenza, Tribunale provinciale austriaco, Sezione penale, b. 893, Omicidio avvenuto il giorno di Mercoledì 6 febbrajo 1839 nella persona di Pierina Parolin vedova del fu Giacomo Miotti in Breganze. A sospetta opera dell'arrestato Antonio Miotti figlio della stessa interfetta. Processo in 4 Volumi.

Fig. 2

III

179


al delegatto di vicenza

Li 31 bre 1846 breganzese.

Volendo aspiegarmi con la sua benigna bontà  
lo prego di perdonarmi se io di disturbo.  
In con poca maniera dimando la grazia  
di saminare giuseppe testolina sulla  
fare di qua di lito che sonatto a breganzese  
cie die ano per so la città de fanto giovani  
Canaglia che sono sta marçatto vent e  
hasua famiglia e altro pensiero non  
mi tengo, seno al sudetto testolino  
giuseppe di falva e la vedra che interrogandolo  
qualche cosa mio datro vare senza  
dallo Riverindolo con grande stima.  
Lui si ggor si g delegatto di palissia  
in vicenza


Lettera anonima inviata alla delegazione provinciale di Vicenza, scritta il 31 ottobre 1846, che informava del presunto omicidio di Giovanni Canaglia. Le deposizioni di Giuseppe Testolin riaprirono il processo sulla vedova Parolin-Miotti. ASVi, Tribunale provinciale austriaco, Sezione penale, b. 893, c. 178.

Fig. 3




Sezione del “Tipo dimostrativo” del caseggiato di contrada Costa in cui venne commesso il delitto, relativa al piano terra. Il numero 30, situato a sinistra nel cortile segnato a sua volta col n. 17, indica la posizione di Giuseppe Testolin mentre *sposava* il maiale. I tre ingressi di cui si parla nel testo sono indicati con i numeri 14, 16 e 22. Con il n. 5 è segnata la cucina di Antonio Miotti, unico accesso alla stanza della Parolin, situata al piano superiore. ASVi, Tribunale provinciale austriaco, Sezione penale, b. 893, c. 183, particolare.

Fig. 4



Particolare del documento precedente, rappresentante il primo piano delle abitazioni. La croce all'interno della stanza con il numero 12 indica il luogo di ritrovamento della donna. All'esterno, sulla destra, è indicata con il n. 28 la pozza in cui Antonio e Bernardo Miotti fecero abbeverare i loro animali in due momenti distinti.

Fig. 5



Le abitazioni di Antonio Miotti e di Giovanni Canaglia in contrada Costa rappresentate nel catasto austriaco. In blu è evidenziato il percorso che Giovanni Canaglia dovette compiere per tornare a casa propria: il corpo fu probabilmente trovato ai lati di questa strada stretta, la mattina del 4 marzo 1840. Il capoluogo del comune si trova a circa due chilometri di distanza, in direzione sud-est. ASVi, *Catasto austro-italiano, Mappe*, Breganze 1830, tavola VII, particolare.

Fig. 6



Meridiana del campanile di Breganze, in origine noto col nome di Torre Diedo. La costruzione fu iniziata nel 1842 in seguito al crollo di una precedente torre medievale; fu poi completato nel 1893 grazie all'opera dei monsignori Scotton. Con la sua guglia raggiunge i 90 metri di altezza. *Conoscere Breganze. Itinerari storico paesaggistici*, a cura di I. FRACCARO; S. CARRARA e M. PIVA, Fara Vicentino, Grafiche Leoni, 2018, p. 18.

Fig. 7



La Torre del Girone, detta anche del Tormento, come si presenta oggi in piazza delle Erbe a Vicenza. Adibita a prigione criminale del tribunale provinciale è tuttora collegata alla Basilica Palladiana attraverso un passaggio ad arco costruito alla fine del Quattrocento. Dietro la torre si ergeva un edificio adiacente – ora scomparso – avente anch'esso funzione di prigione e unito alla sede del tribunale provinciale. In questo luogo Antonio Miotti passò circa due anni della sua vita.

Fig. 8

N. 4996.      *Sentenza*

Propostosi il processo costrutto al confronto dell'arrestato Antonio Miotti detto Pierin imputato del delitto di omicidio, costituito la prima volta il giorno 7. agosto 1847 nell'inquisizione chiusa il giorno 30. aprile decorso L'Imp. Reg. Tribunale Prov. in Vicenza qual Giudizio criminale ha dichiarato e dichiara colpevole Antonio Miotti detto Pierin dell'imputato gli delitto di omicidio, e come tale lo ha condannato, e condanna alla pena di anni venti /20/ di duro carcere da espiarsi nella casa di Forza in Padova, al risarcimento dei danni verso gli eredi dell'interfetta Pierina Parolin Miotti da liquidarsi in separata sede civile, non che al pagamento delle spese processuali, ed alimentarie, e della Tassa di fiorini 12. per la Sentenza sotto le riserve del §. 537. del Cod. Pen. P. I.

*Lomnic*  
*Famug Conf.*  
*Ruggieri*  
*Mansfini*  
*Antognoni*

Dall'Imp. Reg. Tribunale  
Vicenza li 8. giugno 1849  
Francesco Betta *Off. di Leg.*

Sentenza di condanna a vent'anni di carcere duro, emessa dal Tribunale provinciale di Vicenza l'8 giugno 1849. ASVi, Tribunale provinciale austriaco, Sezione penale, b. 893, c. 302.

Fig. 9

N. 1391  
Dopo il processo istrutto per delitto di omicidio contro  
l'arrestato Antonio Miotto, detto Pierin, cofilato  
to la prima volta il 7 Agosto 1847 e l'ultima  
il 30 Aprile 1849 -  
Deduta la complessiva sentenza di Giuseppe 1849 24 luglio  
della S. R. Tribunale Provinciale in Vicenza, qual  
Giudizio Criminale, che dichiarò l'Antonio Miot-  
to colpevole, lo condannò ad anni venti di car-  
cere da spiarci nella Casa di Forza in  
Padova; al risarcimento del danno verso gli eredi  
di detta interdetta Pierina Tardis - Miotto con  
liquidarsi in pecunia, e al pagamento delle  
spese processuali ed alimentari e della tassa  
in fiorini ottavi per la sentenza sotto le riserve  
del § 537 del Codice Penale Parte Prima -  
La S. R. Sezione di Appello in Verona, qual Supera-  
re Giudizio Criminale, subitara in confronto a  
esso Antonio Miotto, detto Pierin, sepupa per  
difetto di prove legali la inquisizione sull'attri-  
butogli delitto di omicidio, condannato però al  
pagamento delle spese processuali ed alimentari

Sentenza di appello della sezione di Verona che riformò la condanna in una sospensione, datata 13 luglio 1849. ASVi, Tribunale provinciale austriaco, Sezione penale, b. 893, carta non numerata.

#### 5.4. Fonti archivistiche

Archivio di Stato di Venezia, *Tribunale di appello generale (1815-1871)*, *Registri*, r. 553, *Protocolli di Consiglio della Sezione d'Appello in Verona III Trimestre 1849*, 1849.

Archivio di Stato di Vicenza, *Catasto austro-italiano*, *Mappe*, Breganze 1830.

Archivio di Stato di Vicenza, *Catasto austro-italiano*, *Registri*, r. 338, *Rubrica dei possessori del Comune censuario di Breganze*, 1848.

Archivio di Stato di Vicenza, *Tribunale provinciale austriaco*, *Sezione penale*, b. 624, *Morte di Perina Parolin Vedova Miotti 1839*, 1839-1840.

Archivio di Stato di Vicenza, *Tribunale provinciale austriaco*, *Sezione penale*, b. 768, *Furto di bozzoli da seta nella notte dal 18 al 19 giugno 1843 a Lorenzo Borin di Farra*, 1843.

Archivio di Stato di Vicenza, *Tribunale provinciale austriaco*, *Sezione penale*, b. 893, *Omicidio avvenuto il giorno di Mercoledì 6 febbraio 1839 nella persona di Pierina Parolin vedova del fu Giacomo Miotti in Breganze. A sospetta opera dell'arrestato Antonio Miotti figlio della stessa interfetta. Processo in 4 Volumi*, 1846-1849.

Archivio di Stato di Vicenza, *Tribunale provinciale austriaco*, *Sez. penale*, b. 1391, *Omicidio con rapina. Danneggiato: Miotti Caterina vedova Borin di Farra. Imputati: Giovanni Battista Rizzato, Gerolamo Rizzato, Giovanni Pegoraro, Maddalena Guerra Rizzato. Processo in 3 Tomi*, 1855-1856.

Archivio di Stato di Vicenza, *Tribunale provinciale austriaco*, *Protocolli di consiglio III. Trimestre Sezioni criminali 1847*, 1847.

Archivio parrocchiale di Breganze, *Registri canonici della parrocchia di S. Maria Assunta, Morti dal 1830 al 1860*, 1830-1860.

## 5.5. Bibliografia

### Fonti normative e storiche edite

“Foglio di Verona”, n. 29, XXXIII, Verona, 3 agosto 1848.

*L’Agricoltura. Giornale ed Atti della Società Agraria di Lombardia con annunzi. Annata completa per il 1865*, Milano, Tipografia Giuseppe Bernardoni, 1865.

*Almanacco per le Provincie soggette all’Imperiale Regio Governo di Venezia per l’anno 1842*, Venezia, Francesco Andreola Tipografo guberniale, 1842.

*Almanacco per le Provincie soggette all’Imperiale Regio Governo di Venezia per l’anno 1846*, Venezia, Francesco Andreola Tipografo guberniale, 1846.

CASTELLI G.A., *Manuale ragionato del codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, voll. I e II, Milano, Manini, 1833.

CICOGNA E.A., *Serie cronologica dei presidenti, vicepresidenti, consiglieri, assessori stabili, assessori soprannumerari che successivamente sedettero nel Consiglio dell’Imp. Reg. Tribunale di Appello in Venezia*, Venezia, Tipografia di Giambattista Andreola, 1853.

*Codice penale universale austriaco. Coll’appendice delle più recenti norme generali. Seconda edizione ufficiale*, Milano, Imperial Regia Stamperia, 1834.

COSTANTINI M., *Sopra l’esame dei testimonj nel processo d’inquisizione criminale. Saggio pratico*, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1827.

“L’Eco dei Tribunali. Giornale di Giurisprudenza penale”, n. 690, VII, Venezia, 19 marzo 1857.

JENULL S., *Commentario sul Codice e sulla processura criminale della Monarchia Austriaca ossia il Diritto Criminale austriaco*, vol. IV, Milano, Giovanni Giuseppe Destefanis, 1816.

*Manuale del Regno Lombardo-Veneto per l'anno 1847*, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1847.

MITTERMAIER K.J.A., *Teoria della prova nel processo penale. Traduzione italiana eseguita sull'originale tedesco dal dr. Filippo Ambrosoli, con molte note aggiunte inedite dell'autore e con note del traduttore sulla legislazione austriaca*, Milano, Francesco Sanvito, 1858.

## **Letteratura**

BATTAGLIA S. (a cura di), *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, UTET, 2002.

BELLABARBA M., *L'impero asburgico*, Bologna, Il Mulino, 2014.

BIASIOLO E., *L'amministrazione della giustizia penale nel regno Lombardo-Veneto. Il controllo gerarchico: garanzia e limite della giustizia asburgica*, in *Il Diritto della regione. Il nuovo cittadino*, a cura della Regione del Veneto, Padova, Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova, 2010, pp. 129-189.

BIASIOLO E., *Testimoni a confronto. Esperienze dai tribunali asburgici del Lombardo-Veneto*, in «Acta Histriae», 19, 2011, 1-2, pp. 157-176.

BRUNET F., *Il patibolo a Vicenza. Per una topografia dei luoghi di esecuzione*, in *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, a cura di E. BIASIOLO e L. ROSSETTO, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 221-250.

CATTANEO M.A., *Il codice penale austriaco tra illuminismo e reazione*, in *Codice penale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1997, pp. XXXIX-XLIX.

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti del pensiero giuridico*, II, Milano, Giuffrè, 2005.

CHIODI G., *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 7-60.

CORDERO F., *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1985.

DAMAŠKA M.R., *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino, 1991.

DE LUCA L., *La torre carceraria: la punizione sotto gli occhi di tutti*, in *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, a cura di E. BIASOLO e L. ROSSETTO, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 99-120.

DESIMONI C., *Tavole descrittive delle monete della zecca di Genova*, Genova, Tipografia del R. Istituto sordo-muti, 1890, pp. XXXIX-XL.

DEZZA E., *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in *Codice penale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1997, pp. CLV-CLXXXIII.

DEZZA E., *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice factotum della codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in *Riti, tecniche interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, a cura di M.N. MILETTI, atti del convegno, Foggia, 5-6 maggio 2006, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 13-77.

DI SIMONE M.R., *Il diritto austriaco e la società veneta*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. BENZONI e G. COZZI, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 129-156.

FRACCARO I., CARRARA S. e PIVA M. (a cura di), *Conoscere Breganze. Itinerari storico paesaggistici*, Fara Vicentino, Grafiche Leoni, 2018.

FRIEDMAN L.M., *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Milano, Il Mulino, 1978.

LANZA L., *Gli omicidi in famiglia*, Milano, Giuffrè, 1994.

MANZATTO M., *Delle gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari nel Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 227-250.

MERIGGI M., *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, UTET, 1987.

MORI S., *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno lombardo-veneto*, in «Società e Storia», 105, luglio-settembre 2004, pp. 559-601.

PELLIZZARI G., *Prontuario dei termini giuridici, burocratici e di altre voci desuete*, in C. POVOLO, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Sommacampagna, Cierre, 2006, pp. 693-699.

PELLIZZARI G., *Clandestini in Parnaso. Narrativa e retorica giudiziaria in un tribunale del Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 291-378.

POVOLO C., *Rapporti dell'imperial regio tribunale di Vicenza all'imperial regio tribunale d'appello in Venezia (anni 1842-1844)*, Vicenza, 1997.

POVOLO C., *Confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. DA PASSANO, A. MATTONE, F. MELE, P.F. SIMBULA, vol. II, Roma, Carocci, 2000, pp. 1075-1111.

POVOLO C., *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Sommacampagna, Cierre, 2006.

POVOLO C., *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Sommacampagna, Cierre, 2011.

POVOLO C., *Luoghi notturni. La storia di Maria Kuhweiner*, in *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, a cura di E. BIASOLO e L. ROSSETTO, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 33-64.

RAPONI N., *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento italiano*, atti del convegno, Pescara, 7-10 novembre 1984, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 93-164.

RESTA E., *La secolarizzazione della colpa. Note sugli autori del reato*, in *Storia d'Italia, Annali 12: La criminalità*, a cura di L. VIOLANTE, Torino, Einaudi, 1997, pp. 121-155.

RONDINI P., *In dubio pro reo? La prassi giudiziaria dell'arbitramento degli indizi nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 93-150.

ROSSETTO L., *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. CHIODI e C. POVOLO, Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 61-92.

ROSSETTO L., *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna, Il Mulino, 2013.

ROSSETTO L., *Emergenza alla periferia dell'Impero: il caso della Commissione Militare in Este nel Veneto asburgico del post '48. Un percorso di ricerca in Per una ricognizione degli «stati d'eccezione». Emergenza, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: (secoli XVII-XX)*, atti del convegno, Messina, 15-17 luglio 2015, a cura di E. PELLERITI, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp. 201-210.

TARUFFO M., *Il giudice e lo storico: considerazioni metodologiche*, in «Rivista di diritto processuale», XXII, 1967, II, pp. 438-465.

VINCIGUERRA S., *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il Codice penale austriaco del 1803*, in *Codice penale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1997, pp. IX-XXXVIII.

ZAMBON O., *Glossario del dialetto veneziano di terraferma*, Ponzano Veneto, Vianello, 2008.